

D.g.r. 26 settembre 2016 - n. X/5622
approvazione della VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI
coordinamento del Parco Regionale del Campo Dei Fiori
a seguito dell'ampliamento dei confini approvato con l.r.
26/2009

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 28 dicembre 2015, prot.n. T1.2015.0065273, è pervenuta alla d.g. ambiente, energia e sviluppo sostenibile la richiesta di approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Campo dei Fiori a seguito dell'ampliamento dei confini approvato con l.r. 26/2009;

Visti:

- la Direttiva 1992/43/Cee «*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*»;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «*Legge quadro sulle aree protette*»;
- il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale*»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n.86 «*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*»;
- la legge regionale 19 marzo 1984, n. 17 «*Istituzione del Parco Campo dei Fiori*», poi confluita nella Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*»;
- la legge regionale 9 aprile 1994, n. 13 «*Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Campo dei Fiori e le successive varianti*»;
- la d.c.r. 19 gennaio 2010, n. 951 «*Approvazione del Piano Territoriale Regionale*» (PTR), in particolare il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), parte integrante dello stesso, che contiene la disciplina paesaggistica regionale;
- la d.g.r. 7 febbraio 2014 n. 10/1343 «*Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione*»;

Atteso che:

- con deliberazione n. 73 del 17 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione del Parco ha avviato la procedura di variante al Piano Territoriale di Coordinamento;
- con deliberazione n° 4 del 30 marzo 2015, la Comunità del Parco ha adottato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco a seguito dell'ampliamento dei confini;
- con deliberazione n. 15 del 30 novembre 2015, la Comunità del Parco ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco a seguito dell'ampliamento dei confini;

Dato atto che:

- la competente direzione generale della Giunta regionale, con nota prot.n. T1.2016.0002854 del 19 gennaio 2016, ha avviato il procedimento per la verifica della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Campo dei Fiori, così come osservato e controdedotto dall'Ente Gestore;
- con decreto del direttore generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 882 dell'11 febbraio 2016, è stato ricostituito il Gruppo di Lavoro finalizzato alla verifica dei contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi, rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale ed alle disposizioni di legge in materia;
- il Gruppo di Lavoro si è riunito in data 17 febbraio 2016 e 9 marzo 2016, ha svolto alcuni incontri di approfondimento con il Parco, concludendo i lavori con la riunione del 9 marzo 2016;
- la variante in oggetto consiste nell'azzoneamento delle aree oggetto ampliamento del Parco (l.r. 26/2009), in sei varianti puntuali di azzoneamento, nella modifica di alcuni articoli delle NTA e nella integrazione delle tavole allegate al piano con la «Tavola dei vincoli e analisi paesaggistica» e con la «Tavola della rete ecologica e delle aree di protezione ambientale»;

Considerato che il Gruppo di Lavoro, alla luce degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, delle

disposizioni di legge in materia e sulla base dei «Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali» approvati con d.g.r. 7 febbraio 2014, n.1343 pubblicata sul BURL n.7 del 12 febbraio 2014:

- ha ritenuto opportuno inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione precisazioni, integrazioni ed adeguamenti dei richiami normativi;
- ha ritenuto di modificare la denominazione della tavola «Vincoli e analisi paesaggistica» sostituendo la parola «Vincoli» con la parola «Tutela» ed integrandola, nel contempo, con l'individuazione delle Strade Panoramiche ed i Tracciati Guida Paesaggistici, riconosciuti ed individuati nel PPR vigente, e precisamente:
 - Balcone Lombardo;
 - 3V Via Verde Varesina;
 - Sentiero Europeo E1;
 - Sentiero del Giubileo;
- ha ritenuto di modificare la denominazione dei «Monumenti Naturali», così classificati dalla proposta di variante, in «Beni di rilevante interesse naturalistico o geologico» al fine di non sovrapporre ulteriori istituti di tutela all'interno dell'area del Parco;

Rilevato che, a seguito dell'istruttoria regionale, il dirigente della struttura valorizzazione delle aree protette e biodiversità, con decreto n. 4023 del 9 maggio 2016, ha espresso valutazione di incidenza positiva alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Campo dei Fiori a seguito dell'ampliamento dei confini approvato con l.r. 26/2009;

Rilevato altresì che, a seguito dell'istruttoria regionale, il dirigente della struttura fondamenti, strategie per il governo del territorio e VAS della d.g. territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana n. 7134 del 20 luglio 2016, ha stabilito:

- 1) di esprimere parere motivato finale positivo circa la compatibilità ambientale della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Campo dei Fiori a seguito dell'ampliamento dei confini approvato con l.r. 26/2009, così come risultante dall'istruttoria regionale per l'approvazione del Piano, a condizione che siano previste misure di monitoraggio della variante al PTC e precisamente:
 - devono essere previste misure in merito al monitoraggio ambientale della variante al PTC, definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
 - le misure da adottare in merito al monitoraggio devono individuare le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio;
 - delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate dovrà essere data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate;
 - il programma di monitoraggio dovrà individuare indicatori atti a controllare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano approvato e a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;

Valutato, in particolare, che la proposta di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Campo dei Fiori a seguito dell'ampliamento dei confini approvato con l.r. 26/2009, così come esaminata in sede di istruttoria regionale:

- non arreca incidenza sull'integrità dei siti Rete Natura 2000, come riportato nel decreto n. 4023 del 9 maggio 2016 sopra richiamato (VIC);
- non comporta effetti sull'ambiente a condizione che siano recepite, in fase attuativa, le indicazioni contenute nel decreto n. 7134 del 20 luglio 2016 sopra richiamato (VAS);
- ha approfondito i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale mediante la redazione della tavola delle tutele e analisi paesaggistica e norme che contengono indicazioni in merito agli aspetti paesaggistici del territorio;

Visti gli esiti dell'istruttoria per l'approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del

Serie Ordinaria n. 41 - Lunedì 10 ottobre 2016

Campo dei Fiori a seguito dell'ampliamento dei confini approvato con l.r. 26/2009, come riportati nei verbali agli atti, a cui hanno partecipato i referenti delle strutture regionali «Valorizzazione delle aree protette e biodiversità», per i contenuti relativi alla Valutazione d'incidenza (VIC) e «Struttura Fondamenti, strategie per il governo del territorio e VAS», per i contenuti della Valutazione Ambientale Strategica;

Evidenziato che delle N.T.A. sono stati oggetto di modifica 20 articoli, mentre per 14 articoli il Parco ha proceduto a sostituire la parola «Consorzio» con «ente parco», «comuni consorziati» con «comuni facenti parte dell'ente parco», «Assemblea» con «Comunità del Parco» e «Consiglio Direttivo» con «Consiglio di gestione» e per 7 articoli non ha proceduto ad alcuna modifica;

Valutato il rispetto della procedura prevista dalla l.r. 30 novembre 1983, n. 86;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Campo dei Fiori a seguito dell'ampliamento dei confini approvato con l.r. 26/2009, allegata alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa, contenente:

a) le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) evidenziate in grassetto corsivo, con l'allegato «Beni di rilevanza naturalistica e/o geologica e dei Geositi»;

b) tavole di piano:

- tavola «Zonizzazione» scala 1:10000 (costituita dai fogli 1A.2 e 1B.2);
- tavola «Zonizzazione» scala 1:6000 (costituita dai fogli 1C.2, 1D.2, 1E.2, 1F.2);
- tavola «Tutela e analisi paesaggistica» scala 1:25000 (2A.2);
- tavola «Tutela e analisi paesaggistica» scala 1:10000 (costituita dai fogli 2B.2 e 2C.2);
- tavola «Reti ecologiche e delle aree di protezione ambientale» scala 1:25000 (3A.2);
- tavola «Reti ecologiche e delle aree di protezione ambientale» scala 1:10000 (costituita dai fogli 3B.2 e 3C.2);

c) rapporto ambientale e Studio di Incidenza;

2. di approvare la «Dichiarazione di sintesi finale», allegata al presente provvedimento come parte integrante;

3. di dare atto della Valutazione di Incidenza positiva espressa con decreto n. 4023 del 9 maggio 2016;

4. di dare atto del parere motivato positivo in ordine alla compatibilità ambientale (VAS) della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Campo dei Fiori, a seguito dell'ampliamento dei confini approvato con l.r. 6/2009, rilasciato con decreto n. 7134 del 20 luglio 2016 della competente struttura regionale, con le indicazioni ivi contenute e precedentemente richiamate;

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento, comprensivo della documentazione di cui al punto 1 lettere a) e b), ed al punto 2;

6. di demandare al Parco Regionale del Campo dei Fiori la pubblicazione sul proprio sito web di tutto il piano comprensivo della documentazione di cui al punto 1, lettera c) congiuntamente al parere regionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Indice:

Titolo 1 NORME DI INQUADRAMENTO	3
Art. 1.(Ambito e contenuti del piano territoriale)	3
Art. 2.(Aree a Parco Naturale)	3
Art. 3.(Elaborati del piano territoriale)	5
Art. 4.(Effetti del piano territoriale)	5
Art. 5.(Valutazione Ambientale Strategica)	5
Art. 6.(Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali)	5
Art. 7 (Rete Biodiversità)	6
Art. 8.(Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del parco)	6
Art. 9.(Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano)	7
Art. 10.(Piani di settore)	8
Art. 11.(Piani delle riserve)	8
Art. 12.(Regolamenti d'uso)	9
Art. 13.(Piano di gestione) ARTICOLO SOPPRESSO	9
Art. 14.(Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati)	9
Art. 15.(Pareri, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni d'uso, denunce all'ente parco)	9
Art. 16.(Garanzie)	10
Art. 17.(Dichiarazione di Compatibilità Ambientale) ARTICOLO SOPPRESSO	10
Titolo 2 ZONIZZAZIONE	10
Art. 18.(Riserve naturali orientate: "zone umide")	10
Art. 19.(Riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori)	12
Art. 20.(Riserva naturale orientata della Martica Chiusarella)	14
Art. 21.(Beni di rilevanza naturalistica e/o geologica)	16
Art. 22.(Siti della rete Natura 2000)	16
Art. 23.(Geositi e altri elementi di rilevanza geologica e naturalistica)	17
Art. 24.(Zona a parco forestale)	17
Art. 25.(Zona a parco forestale-agricolo)	19
Art. 26.(Zona a Parco dei solchi fluviali)	21
Art. 27.(Zona a parco attrezzato)	22
Art. 28.(Zona di interesse storico - ambientale)	24
Art. 29.(Sito UNESCO Sacro Monte del Rosario di Varese)	26
Art. 30.(Manufatti della Linea Cadorna)	27
Art. 31.(Zona di valore paesistico)	27
Art. 32.(Zona di recupero ambientale)	28
Art. 33.(Zona di iniziativa comunale orientata)	29
Titolo 3 NORME DI SETTORE	29
Art. 34.(Norme per le attività selvicolturali)	29
Art. 35.(Tutela della flora spontanea)	31
Art. 36.(Norme di salvaguardia paesistica)	32
Art. 37.(Attività turistico - ricreativa)	38
Art. 38.(Norme di tutela geologica ed idrogeologica)	38
Art. 39.(Attività estrattiva)	39
Art. 40.(Tutela della fauna selvatica)	39
Art. 41.(Tutela della fauna ittica)	40
Art. 42.(Tutela della fauna minore)	41
Art. 43.(Viabilità)	42
Art. 44.(Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico)	44
Titolo 4 NORME FINALI	45
Art. 45.(Acquisizione di aree)	45
Art. 46.(Programmazione negoziata)	45
Art. 47.(Vigilanza e repressione degli interventi abusivi)	45
Art. 48.(Poteri di deroga)	45

Titolo 1 NORME DI INQUADRAMENTO
Art. 1. (Ambito e contenuti del piano territoriale)
<p>Art. 1.1. Il Parco regionale Campo dei Fiori è stato istituito con L.R. 19 marzo 1984, n. 17 (Istituzione del Parco Campo dei Fiori), ai sensi della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), ora ricompresa nel testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi, di cui alla L.R. 16 luglio 2007, n. 16. Il parco regionale è classificato dalla L.R. 8 novembre 1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria) come parco forestale e montano.</p>
<p>Art. 1.2. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale (P.T.C.) ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del Piano territoriale di coordinamento provinciale, ed è approvato con i contenuti di cui all'art. 17 della L.R. 30 novembre 1983, n.86.</p>
<p>Art. 1.3. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale (P.T.C.), in coerenza alla DCR 7 febbraio 2014 n. X/1343 (BURL S.O. n.7 del 12.02.2014) ed ai sensi degli artt.17 e 19 bis, comma 3, della L.R.86/83, recepisce i contenuti relativi alla tutela e valorizzazione del paesaggio nelle aree protette del PPR per il territorio interessato, in particolare agli artt. 30,31 e 32 del PPR, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>aree assoggettate a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e aree incluse nella Rete Natura 2000;</i> • <i>unità tipologiche di paesaggio e ambiti geografici di cui alla tavola A del PPR;</i> • <i>sistemi di rilevanza paesaggistica di prevalente valore naturale;</i> • <i>ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica a prevalente valore storico-culturale;</i> • <i>ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica a prevalente valore simbolico sociale;</i> • <i>ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica a prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo;</i>
<p>Art.1.4. Il Parco promuove azioni di recupero e riqualificazione per le aree e gli ambiti di degrado paesistico provocati da sottoutilizzo, abbandono e dismissione, con particolare riferimento alle cave abbandonate o dismesse ai sensi dell'art. 28 delle norme del PPR, e più specificatamente nel solo ambito individuato dal seguente Art. 32 "Zona di recupero ambientale".</p>
Art. 2. (Aree a Parco Naturale)
<p>Art. 2.1. Sono individuate, nella tavola di zonizzazione del PTC, all'interno dei confini del parco regionale, le aree a parco naturale di cui all'art. 90 della L.R. 16 del 16.07.2007, corrispondenti alle aree agroforestali o incolte caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinati a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali.</p>
<p>Art. 2.2. Obiettivi e finalità del Parco Naturale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area; • tendere alla conservazione e ricostituzione dell'ambiente, garantendo tra

<p>l'altro un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;</p> <ul style="list-style-type: none">• realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;• promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi mediante l'attivazione di un marketing territoriale orientato ai processi di conservazione del patrimonio naturale;• creare un "sistema integrato" di corridoi ecologici tra il parco naturale e le aree di elevata sensibilità naturale, anche esterne al parco.
<p>Art. 2.3. All'interno delle aree a Parco naturale, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di conservazione, recupero e valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvopastorali;c) aprire ed esercitare l'attività di cava e miniera;d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all'attività antincendio, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e/o torbiere;f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;i) accendere fuochi all'aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall'ente gestore;j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
<p>Art. 2.4. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti del Piano Territoriale di Coordinamento di Parco regionale, se non contrastanti con i divieti di cui al precedente comma 3 del presente articolo.</p>
<p>Art. 2.5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.</p>
<p>Art. 2.6. Ai sensi dell'art. 25 della L. 394/91 il Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale assume valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.</p>
<p>Art. 2.7. All'interno delle aree a parco naturale la vigilanza e le sanzioni amministrative sono esercitate dall'ente Gestore secondo le disposizioni contenute nel titolo III della l.r. 86/1983 e dagli articoli 29 e 30 della L. 394/1991.</p>

<p>Art. 3. (Elaborati del piano territoriale)</p> <p>Art. 3.1. Il piano territoriale di coordinamento del parco si compone dei seguenti elaborati:</p> <p>Tavole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TAV. 1A) Zonizzazione versante Nord scala 1:10000 • TAV. 1B) Zonizzazione versante Sud scala 1:10000 • TAV. 1C) Zonizzazione versante Nord con aree ampliamento Cunardo scala 1:6000 • TAV. 1D) Zonizzazione versante Nord con aree ampliamento Masciago e Rancio scala 1:6000 • TAV. 1E) Zonizzazione versante Nord con aree ampliamento Cuvio scala 1:6000 • TAV. 1F) Zonizzazione versante Sud con aree ampliamento Casciago e Luvinata scala 1:6000 • TAV. 2A) Tavola della tutela e analisi paesaggistica. Quadro d'insieme scala 1:25000 • TAV. 2B) Tavola della tutela e analisi paesaggistica. Dettaglio Nord scala 1:10000 • TAV. 2C) Tavola dei vincoli e analisi paesaggistica. Dettaglio Sud scala 1:10000 • TAV. 3A) Tavola delle rete ecologiche e delle aree di protezione ambientale. Quadro d'insieme scala 1:25000 • TAV. 3B) Tavola delle rete ecologiche e delle aree di protezione ambientale. Dettaglio Nord scala 1:10000 • TAV. 3C) Tavola delle rete ecologiche e delle aree di protezione ambientale. Dettaglio Sud scala 1:10000 • Norme Tecniche di Attuazione - Schede puntuali dei Beni di rilevanza naturalistica e/o geologica e dei Geositi del Parco del Campo dei Fiori
<p>Art. 4. (Effetti del piano territoriale)</p> <p>Art. 4.1. I rapporti tra il P.T.C. e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), sono regolati dall'art. 15, comma 7 e dall'art. 18, comma 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Art. 4.2. Le previsioni urbanistiche del P.T.C. sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.</p>
<p>Art. 5. (Valutazione Ambientale Strategica)</p> <p>Art. 5.1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 12/2005, per le varianti del presente piano e i relativi piani di settore si applicano le disposizioni contenute nella Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi.</p> <p>Art. 5.2. L'Ente gestore individua le modalità, le responsabilità e le risorse necessarie per il monitoraggio del piano ed esercita la vigilanza sull'attuazione del piano e sul rispetto delle relative disposizioni. L'Ente gestore provvede al monitoraggio periodico degli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, predisponendo ed approvando il rapporto di monitoraggio, contenente anche opportune misure correttive nel caso in cui venissero individuati impatti ambientali imprevisti, e avendo cura di darne la massima diffusione possibile attraverso pubblicazione su web.</p>
<p>Art. 6. (Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali)</p> <p>Art. 6.1. I comuni facenti parte dell'ente parco devono apportare al proprio strumento urbanistico ai sensi dell'art. 18 della L.R. 86/83, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente P.T.C., tutte le correzioni conseguenti quale obbligatorio recepimento</p>

di piano sovraordinato.

I piani di governo del territorio (PGT) possono meglio rappresentare, d'intesa tra il comune o i comuni interessati e il relativo ente gestore, i confini del parco individuati nelle tavole allegare alla legge istitutiva o a eventuali successive modifiche ovvero nelle tavole del piano territoriale di coordinamento del parco, apportando, nella trasposizione dei confini nelle tavole di PGT, puntuali specificazioni atte a migliorare la rappresentazione dei confini medesimi mediante il riferimento a elementi fisici e geografici reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici di maggior dettaglio. L'ente gestore del parco, in sede di espressione del parere relativo agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, reso ai sensi dell'articolo 21, verifica che le specificazioni dei confini, così come riportate negli elaborati comunali, effettivamente si attestino, laddove possibile, su elementi fisici e geografici reali rilevabili sul territorio ovvero su elaborati cartografici in scala di maggior dettaglio, e ne valutano la coerenza con le previsioni del PTC del parco. L'ente parco recepisce tale nuova perimetrazione.

Art. 6.2. I comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente P.T.C., provvedere, con apposita variante, all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal P.T.C.

Art. 7 (Rete Biodiversità)

Art. 7.1. Il Parco del Campo dei Fiori, in coerenza con il progetto "Rete Biodiversità - la connessione ecologica per la biodiversità. Corridoi ecologici tra il Parco Campo dei Fiori", condivide i seguenti obiettivi:

- la creazione di un corridoio ecologico tra Aree protette con particolare riferimento alla connessione con il Parco del Ticino;
- il supporto all'identificazione e alla sperimentazione dell'iter e degli strumenti politico-amministrativi per la realizzazione di iniziative tese al consolidamento delle reti ecologiche;
- la sensibilizzazione della popolazione e della pubblica amministrazione sul concetto di rete ecologica e sulla sua rilevanza per la tutela della biodiversità nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale.

A tale fine, anche con riferimento alle finalità della Convenzione europea del Paesaggio e delle Direttive Uccelli (2009/147/CEE9 e Habitat (92/43/CEE) con il progetto Rete Natura 2000, della L.R. 12/2005, della L.R. 2/2003 e del PSR 2007/2013, per l'individuazione di una rete europea di aree per la conservazione della biodiversità, promuove la sottoscrizione del "Contratto di Rete" (CdR) in quanto sottoscrizione di accordo di pubblica utilità finalizzato alla riqualificazione ambientale attraverso la deframmentazione del territorio, ovvero la connessione coerente delle aree di elevato valore ecosistemico.

Art. 7.2. Il Parco del Campo dei Fiori promuove la preservazione dei tratti del Corridoio Ecologico presenti sul proprio territorio e su quello dei comuni facenti parte dell'ente al fine di perseguire gli obiettivi per l'attuazione del "Contratto di Rete" (CdR) con le forme e modalità definite negli strumenti attuativi previsti nel progetto.

Art. 8. (Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del parco)

Art. 8.1. In sede di variante di adeguamento, ai sensi del precedente art. 6, secondo comma, e, comunque, in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi o di loro varianti, i comuni **facenti parte dell'ente parco** sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal presente articolo per le aree esterne al perimetro del parco.

Art. 8.2. I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:

- a) dovranno essere sottoposte a particolare tutela le aree verdi ed a specifica salvaguardia le essenze arboree autoctone e quelle alloctone di particolare interesse storico, culturale, paesaggistico e naturalistico, purché non invasive;
- b) dovranno essere tutelate e salvaguardate le superfici a bosco esistenti nonché le aree con destinazione agricolo-boschiva;

- c) dovrà essere prestata particolare attenzione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, tutelando specificatamente la stabilità dei versanti e salvaguardando l'assetto idrogeologico, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti geologici dei territori comunali interessati, redatti ai sensi dei criteri attuativi della L.R. 12/2005, nonché dei contenuti del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI);
- d) dovranno essere sottoposte a particolare tutela le aree ove sono ubicati siti di nidificazione, riproduzione, svezamento e svernamento della fauna selvatica, nonché le acque superficiali che ospitano una ricca ittiofauna;
- e) dovranno essere salvaguardati e riqualificati i corsi d'acqua e le relative sponde;
- f) le attività industriali, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute pubblica, nonché preesistente o connesso ad esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte, dovranno essere collocate a congrua distanza dai confini del parco, a meno che non vi siano possibilità alternative da motivarsi specificatamente;
- g) nelle aree e negli edifici limitrofi al perimetro del parco e, in particolare, nel raggio di 300 metri dal perimetro medesimo, non potranno essere realizzati nuovi capannoni o edifici industriali, artigianali o industriali per lo svolgimento di attività nocive o insalubri;
- h) l'aggregato urbano dovrà, preferibilmente, essere definito da parametri continui, al fine di conseguire il minor consumo delle risorse naturali e territoriali;
- i) nelle norme dei piani urbanistici comunali generali dovranno essere inserite disposizioni particolari per la tutela, la valorizzazione e la manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati;
- l) dovranno essere, altresì, definiti i parcheggi perimetrali, anche in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 43, la viabilità di penetrazione al parco, gli accessi al parco stesso, la continuità delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, in coerenza con le previsioni del presente piano e dei suoi strumenti attuativi;
- m) al fine di limitare le emissioni di climalteranti e inquinanti, il fabbisogno energetico degli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ed anche di quelli privati di nuova edificazione o oggetto di ristrutturazione per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria dovrà essere soddisfatto favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica;
- n) dovrà essere prioritariamente previsto il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente dismesso o sottoutilizzato;
- o) dovranno essere adottate misure per gli edifici di nuova costruzione tali da favorire l'utilizzo di tecniche di bioedilizia e di architettura bioclimatica;
- p) si dovrà tendere alla conservazione della naturalità delle aree all'interno dei perimetri delle zone SIC e ZPS.

Art. 9. (Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano)

Art. 9.1. Sono strumenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale:

- a) i piani di settore;
- b) i piani delle riserve;
- c) i regolamenti d'uso;
- d) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati;
- e) i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso, le denunce **all'ente parco**, previsti dalle presenti norme e dalla vigente legislazione.

Art. 9.2. Il piano territoriale è attuato **dall'ente parco**; collaborano all'attuazione del piano, con propri atti e progetti, l'amministrazione provinciale di Varese, le comunità montane, i comuni **facenti parte dell'ente parco**, gli altri enti pubblici, i privati singoli e associati. **L'ente parco** promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.

Art. 10. (Piani di settore)
Art. 10.1. L'Ente parco predispone piani di attuazione per settori funzionali, con particolare riguardo ai settori di cui al titolo 3.
Art. 10.2. I piani di settore sono i seguenti: a) tutela e gestione del patrimonio forestale e vegetazionale (artt.24, 25, 34); b) salvaguardia paesistica (art. 25, 28, 31, 36); c) fruizione pubblica ed attività turistico-ricettiva (artt. 25, 27, 37, 44); d) tutela geologica ed idrogeologica (art. 38); e) tutela e gestione del patrimonio faunistico (artt. 40, 41, 42).
Art. 10.3. Il piano di settore è adottato dalla comunità del parco , quindi pubblicato mediante deposito presso la segreteria del dell'ente parco , che ne trasmette copia agli enti facenti parte dell'ente parco e ne dà avviso al pubblico; l'avviso di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dell'ente parco e degli enti territoriali interessati per trenta giorni ; nei sessanta giorni successivi al deposito chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.
Art. 10.4. Il piano è approvato dalla comunità del parco , con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni.
Art. 10.5. La deliberazione di approvazione del piano di settore o l'avviso che non sono intervenute osservazioni, sono pubblicati per quindici giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.
Art. 10.6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura del Parco ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Art. 10.7. I piani di settore individuati dal secondo comma del presente articolo possono essere adottati ed approvati anche per stralci, seguendo le medesime procedure di cui ai precedenti commi.
Art. 10.8. L'ente parco può adottare, ai sensi del precedente terzo comma, piani anche per settori diversi da quelli individuati dal secondo comma del presente articolo.
Art. 11. (Piani delle riserve)
Art. 11.1. L'ente parco gestisce le riserve naturali del parco in base alle norme del presente piano e, per quanto dal piano stesso non specificatamente disciplinato, in base alle disposizioni del titolo 2 - capo I - della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.
Art. 11.2. I piani delle riserve sono adottati dall'ente parco con le procedure di cui al precedente art. 10, terzo comma, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del presente piano ed approvati dalla giunta regionale.
Art. 11.3. Dalla data di pubblicazione del piano della riserva fino a quella di approvazione da parte della giunta regionale e, comunque, per non oltre cinque anni dalla pubblicazione del piano stesso, si applicano le misure di salvaguardia di cui al precedente art. 10, sesto comma.
Art. 11.4. I piani delle riserve dovranno essere preceduti da studi interdisciplinari basati sull'analisi dettagliata delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa e le tendenze evolutive.
Art. 11.5. I piani delle riserve, aventi contenuti sia pianificatori che programmatori devono essere costituiti dai seguenti elaborati: a) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio corredati dalle relative carte tematiche; b) una relazione che espliciti gli obiettivi generali del piano, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate; c) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore a 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano stesso e per assicurare l'efficacia e il rispetto dei contenuti; d) le norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

<p>e) un programma di interventi determinati nel tempo con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie e delle possibili forme del finanziamento stesso.</p>
<p>Art. 11.6. I piani delle riserve sostituiscono, per le rispettive zone, i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso, assumendone i contenuti, nel caso in cui detti strumenti attuativi contengano norme concernenti, in tutto o in parte, il territorio di riserve naturali.</p>
<p>Art. 11.7. In assenza di piani delle riserve, le previsioni dei piani di settore, eventualmente interessanti riserve naturali, sono subordinati, diversamente da quanto disciplinato dal precedente art. 10, quarto comma, all'approvazione della giunta regionale.</p>
<p>Art. 11.8. Relativamente alle aree boscate, come definite dall'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1989, n.80, comprese nelle zone di riserva naturale, il relativo piano della riserva ha efficacia di piano di assestamento, di cui alla medesima L.R. 80/89, assumendo i contenuti tipici del piano di assestamento previsti dalla vigente normativa regionale.</p>
<p>Art. 12. (Regolamenti d'uso)</p>
<p>Art. 12.1. I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché per la gestione dei servizi, sono approvati dalla comunità del parco secondo le modalità dell'art. 20 della L.R. n. 86 del 30/11/1983.</p>
<p>Art. 13. (Piano di gestione) ARTICOLO SOPPRESSO</p>
<p>Art. 14. (Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati)</p>
<p>Art. 14.1. Gli interventi esecutivi dell'Ente parco sono approvati dal consiglio di gestione; ove detti interventi comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea della proprietà privata, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.</p>
<p>Art. 14.2. Gli interventi esecutivi, di cui al presente articolo, programmati ed approvati dagli enti facenti parte dell'ente parco vanno sottoposti al preventivo parere del consiglio di gestione, il quale potrà imporre modificazioni o prescrizioni esecutive vincolanti.</p>
<p>Art. 14.3. L'intervento esecutivo convenzionato con i proprietari di beni immobili o con operatori privati è sottoposto all'approvazione del consiglio di gestione.</p>
<p>Art. 15. (Pareri, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni d'uso, denunce all'ente parco)</p>
<p>Art. 15.1. Sono sottoposti a parere obbligatorio della comunità del parco o del consiglio di gestione, secondo le competenze stabilite dallo Statuto dell'ente parco e dalle normative vigenti:</p> <p>a) gli atti e i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), quarto comma, art. 21, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;</p>
<p>Art. 15.2. L'Ente gestore esercita le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 80, comma 5 e 7, della L.R. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p>Art. 15.3. Le autorizzazioni, previste dalla vigente legislazione nonché dalle norme del presente piano, sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale.</p>
<p>Art. 15.4. Le modalità di rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni in materia</p>

<p>forestale sono disciplinate dall'art. 50 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31. (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento regionale 5/2007.</p>
<p>Art. 15.5. La gestione di servizi di interesse dell'ente parco, può avvenire mediante concessioni d'uso o di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie; nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo, da parte dell'ente parco, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente parco delle attrezzature alla scadenza della concessione.</p>
<p>Art. 15.6. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'ente parco, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente piano territoriale, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione, dell'indicazione delle eventuali migliorie ambientali o colturali derivanti dall'intervento; salvo diversa previsione contenuta nella vigente legislazione, l'ente parco, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, può inibire l'intervento o dettare prescrizioni esecutive a tal fine le opere non possono iniziare prima della scadenza di detto termine.</p>
<p>Art. 15.7. Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività devono essere accompagnate da specifica documentazione secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del r.r. 5/2007.</p>
<p>Art. 16. (Garanzie)</p>
<p>Art. 16.1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato in concessione o soggetto a denuncia, l'ente parco può imporre la presentazione di idonee garanzie, rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ente parco, nonché determinare eventuali opere e compensazioni proporzionati all'entità dell'intervento stesso.</p>
<p>Art. 17. (Dichiarazione di Compatibilità Ambientale) ARTICOLO SOPPRESSO</p>
<p>Titolo 2 ZONIZZAZIONE</p>
<p>Art. 18. (Riserve naturali orientate: "zone umide")</p>
<p>Art. 18.1. Sono individuate con apposito simbolo grafico nella tavola "azzonamento" le seguenti zone umide del parco, di rilevante valore naturalistico; che costituiscono riserve naturali orientate, ai sensi dell'art. 11, lett. b), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, comprendenti le relative aree di rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Lago di Ganna" in comune di Valganna (R.O. 2.1) - "Lago di Brinzio" in comune di Brinzio e Varese (R.O. 2.2) - "Torbiera Pau Majur" in comune di Brinzio (R.O. 2.3) - "Torbiera del Carecc" in comune di Castello Cabiaglio e Cuvio (R.O. 2.4)
<p>Art. 18.2. Relativamente alla riserva naturale del Lago di Ganna le disposizioni del presente piano sostituiscono quelle contenute nella deliberazione del consiglio regionale n. III/1856 del 19 dicembre 1984 e modificano la delimitazione individuata nell'allegato A/b della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.</p>
<p>Art. 18.3. Per ciascuna delle riserve naturali orientate, di cui al presente articolo, è elaborato ai sensi del precedente art. 11 e, per quanto ivi non specificatamente disciplinato, in base a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, un piano della riserva. Ciascun piano deve essere preceduto da uno studio interdisciplinare integrativo degli studi relativi al P.T.C., basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, ai fini di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive; a tal fine devono essere esaminati gli aspetti idrogeologici, limnologici, di fisionomia vegetazionale, zoologici ed in particolare ornitologici, paesistici e, per l'ambito</p>

"Lago di Ganna", gli studi devono essere completati con l'esame degli aspetti archeologici ed etnologici. Deve, inoltre, essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare tutti i vincoli gravanti sul territorio, gli aspetti agronomici ed idrogeologici, nonché l'utilizzazione in atto del territorio stesso.

Art. 18.4. In relazione ai predetti studi, il piano della riserva potrà procedere ad una specifica articolazione del territorio secondo la classificazione di cui all'art. 11, primo comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, nonché della relativa area di rispetto, dettando particolari prescrizioni riferite a detta articolazione interna, nonché individuare nuclei o aree particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico da sottoporre a maggior tutela in funzione del perseguimento delle finalità della riserva.

Art. 18.5. Il piano della riserva dovrà prevedere norme per la regolamentazione delle attività antropiche esistenti nel territorio della riserva, tra cui l'agricoltura, l'uso e il governo dei boschi, l'allevamento di animali domestici, la pulizia e la manutenzione dei fossi con asportazione di materiale vegetale in decomposizione.

Art. 18.6. Nelle riserve orientate di cui al presente articolo è, comunque, vietato:

- a) realizzare edifici;
- b) realizzare insediamenti produttivi di qualsiasi tipo, compresi quelli di carattere zootecnico;
- c) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva in funzione delle finalità della riserva stessa ed eseguite dal consorzio o con lo stesso convenzionate;
- d) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare ovvero trasformare quelle esistenti;
- e) coltivare cave e torbiere ed estrarre inerti o comunque esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- f) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguiti dal consorzio ovvero con lo stesso convenzionati;
- g) impiantare pioppeti artificiali o altre colture arboree a rapido accrescimento;
- h) effettuare interventi di bonifica della zona umida;
- i) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano della riserva, eseguite direttamente dal consorzio ovvero dallo stesso autorizzate;
- l) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
- m) effettuare tagli dei boschi se non previa autorizzazione del consorzio;
- n) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dal consorzio ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9;
- o) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dal consorzio ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9;
- p) costruire recinzioni fisse della proprietà, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previo parere del consorzio;
- q) esercitare la caccia, disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano della riserva, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dal consorzio ovvero dallo stesso autorizzati, nonché quanto previsto dalla successiva lett. r);
- r) esercitare attività alieutica, fatta salva l'esecuzione di interventi volti a migliorare la struttura del popolamento ittico o, comunque, degli interventi gestionali previsti dal piano della riserva e direttamente eseguiti dal consorzio ovvero da questo autorizzati; sono fatte salve le concessioni in atto di diritti esclusivi di pesca;

<p>s) introdurre cani se non al guinzaglio; t) introdurre specie animali o vegetali estranee; u) costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata; v) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale; z) esercitare la navigazione con mezzi da diporto forniti di motore; y) effettuare studi o ricerche che comportino prelievi in natura, se non autorizzati dal consorzio, nonché esercitare ogni altra attività, anche temporanea, indicata dal piano della riserva come incompatibile con le finalità della riserva stessa ovvero comportante alterazione della qualità dell'ambiente.</p>
<p>Art. 18.7. Nell'area di rispetto della riserva orientata "Lago di Ganna" si applicano tutte le disposizioni di cui al precedente settimo comma, tranne il divieto di introdurre cani.</p>
<p>Art. 18.8. Lo sfalcio del canneto è consentito solo nei limiti e con le modalità stabilite dal piano della riserva.</p>
<p>Art. 19. (Riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori)</p>
<p>Art. 19.1. Il P.T.C. individua con apposito segno grafico il perimetro della riserva naturale del Monte Campo dei Fiori, che ricomprende il complesso delle aree di maggior valore naturale e paesistico del Monte, le quali, essendo caratterizzate dalla presenza di molteplici elementi di interesse geolitologico, botanico, forestale, zoologico e paesaggistico, necessitano di essere sottoposte a gestione unitaria ed a pianificazione attuativa coordinata su base interdisciplinare ai sensi del precedente art. 11 e, per quanto ivi non specificatamente disciplinato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.</p>
<p>Art. 19.2. Alla riserva naturale del Monte Campo dei Fiori è attribuita la classificazione di riserva naturale parziale ai sensi dell'art. 11, primo comma, lett. c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, in considerazione degli specifici elementi di interesse identificati dal precedente primo comma; è demandata al piano della riserva, di cui al successivo quarto comma, la determinazione della specifica articolazione del territorio di cui all'art. 11, primo comma della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, nonché della relativa area di rispetto, dettando particolari prescrizioni riferite a detta articolazione interna, nonché individuare aree particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico da sottoporre a maggior tutela in funzione del perseguimento delle finalità della riserva stessa.</p>
<p>Art. 19.3. La presente riserva naturale ha le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutela della flora rupicola, con particolare riferimento ai versanti rocciosi settentrionali del Campo dei Fiori, Monte Pizzelle, dei sistemi carsici di vetta, delle potenzialità faunistiche, dei valori paesistici; - conservazione e ripristino delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'ambiente spaziale incentrato sui sentieri, garantendo la presenza dei relativi con visuali e l'apprezzamento dei panorami; - programmazione degli interventi selvicolturali necessari per il riequilibrio forestale e la tutela della complessità ecologica dei boschi, tenendo conto, ove necessario, dei preminenti motivi di interesse faunistico e della stabilità dei versanti, della conservazione e riqualificazione dei valori paesistici; - tutela e riqualificazione del patrimonio faunistico, garantendo la conservazione degli endemismi e fornendo l'incremento delle caratteristiche vocazionali del territorio mediante il completamento delle zoocenosi presenti ed il miglioramento ambientale; - promozione e disciplina della fruizione didattica ricreativa compatibile.
<p>Art. 19.4. Il piano della riserva è elaborato ai sensi del precedente art. 11 e, per quanto ivi non specificatamente disciplinato, in base a quanto previsto dall'art. 14</p>

della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, e deve essere preceduto da uno studio interdisciplinare delle componenti dell'ecosistema, ai fini di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive, a tal fine devono essere esaminate in particolare gli aspetti geolitologici, di fisionomia vegetazionale e di composizione floristica, zoologici e paesistici, in relazione ai predetti studi il piano della riserva deve provvedere alla specifica articolazione del territorio di cui al precedente secondo comma, dettando le specifiche disposizioni indicate nel comma medesimo. Il piano della riserva dovrà in particolare:

- provvedere alla protezione e conservazione del particolare ambiente naturale dei pendii rocciosi del Campo dei Fiori, con specifico riguardo al sistema carsico di ricarica della falda freatica verso il versante meridionale, nonché alla conservazione e tutela della flora rupicola e delle aree prative;
- individuare le aree da assoggettare a specifici progetti e programmi di opere nel campo del rimboschimento, della sistemazione idraulica e forestale, del riassetto dei versanti;
- individuare le differenti tipologie vegetazionali e forestali presenti all'interno della riserva naturale, indicando le forme di governo e gli interventi più idonei al raggiungimento delle finalità istitutive;
- indicare le modalità di tutela ed il censimento dei soggetti arborei più vecchi e di particolare interesse vegetazionale e paesistico, per i quali l'abbattimento è consentito solo qualora siano fonte di patologie forestali fortemente infettive o costituiscano pericolo per la pubblica incolumità;
- stabilire le modalità ed i criteri per la salvaguardia paesistica degli ambiti spaziali, incentrati sui sentieri, con particolare riferimento alla tutela e al reimpianto degli esemplari arborei che costituiscono allineamenti lungo i sentieri, dettando norme relative al governo dei boschi atte a favorire il mantenimento di un rapporto di copertura in grado di non provocare alterazioni negative ai livelli di unitarietà e fruibilità degli orizzonti paesistici e spaziali;
- individuare le radure coltivate a prato stabile e le modalità di utilizzo agrario delle stesse;
- indicare le modalità di intervento per la protezione e la difesa del suolo;
- formulare le direttive e indicare gli interventi finalizzati all'incremento della vocazionalità faunistica della riserva naturale prevedendo le caratteristiche dei necessari ripristini ambientali;
- individuare gli accessi ed i percorsi interni della riserva e regolamentarne la fruizione.

Art. 19.5. Nella riserva naturale di cui al presente articolo è, comunque, vietato:

- a) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti, fatte salve le sole opere di demolizione dei ruderi esistenti;
- b) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva in funzione delle finalità istitutive e direttamente eseguito dal consorzio o con lo stesso convenzionato;
- c) realizzare insediamenti produttivi di qualsiasi tipo, compresi quelli di carattere zootecnico;
- d) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti fatti salvi gli interventi previsti dal piano per la sistemazione dei sentieri e delle piste forestali al fine di ottimizzare le pratiche selvicolturali necessarie, nonché quelli relativi al mantenimento delle attrezzature fisse esistenti per l'esercizio di attività sportive in atto;
- e) coltivare cave o estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- f) prelevare e danneggiare fossili minerali o concrezioni anche in cavità ipogee, fatta salva l'attività scientifica, da effettuarsi previa autorizzazione del consorzio;
- g) realizzare recinzioni, salvo quelle temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione, da eseguirsi previo parere del consorzio;
- h) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, ad esclusione di quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dal consorzio o con esso convenzionato, fatte, comunque, salve le competenze in materia di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;

- i) mutare la destinazione dei suoli anche non boscati;
- l) disturbare, danneggiare, catturare e uccidere animali selvatici ivi compreso l'esercizio della caccia, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatte salve le attività previste dal piano della riserva, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti dal consorzio o dallo stesso autorizzati;
- m) introdurre cani se non al guinzaglio;
- n) introdurre specie animali o vegetali estranee;
- o) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;
- p) raccogliere flora spontanea, fatta salva la raccolta di funghi epigei ai sensi della legge regionale 12 agosto 1989, n. 31, ed in conformità al regolamento del parco;
- q) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive;
- r) costruire discariche di rifiuti di qualsiasi tipo ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata, fatto salvo l'ammasso temporaneo di materiali, quale ad esempio ramaglie e legname, connessi con la normale pratica silvicolturale;
- s) allestire attendamenti o campeggi;
- t) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio o per quelli occorrenti all'attività forestale;
- u) esercitare il pascolo ed il transito con ovini, bovini, suini ed equini;
- v) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano della riserva, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente naturale, incompatibili con le finalità della riserva.

Art. 20. (Riserva naturale orientata della Martica Chiusarella)

Art. 20.1. Il P.T.C. individua con apposito segno grafico il perimetro della riserva naturale della Martica Chiusarella.

Art. 20.2. La presente riserva è classificata orientata ed ha le seguenti finalità:

- conservazione e ripristino delle caratteristiche naturali e paesaggistiche;
- orientare scientificamente l'evoluzione delle biocenosi forestali, programmando gli interventi selvicolturali necessari per il riequilibrio forestale ed idrogeologico tenendo conto, ove necessario, di preminenti interessi di ordine faunistico, della stabilità dei versanti, della conservazione e riqualificazione dei valori paesaggistici;
- tutela e riqualificazione del patrimonio faunistico, favorendo le caratteristiche vocazionali del territorio mediante il completamento delle zoocenosi presenti ed il miglioramento ambientale;
- salvaguardia geomorfologica ed idrogeologica, con prioritario interesse nella protezione delle sorgenti e corpi idrici superficiali;
- promozione e disciplina della fruizione didattico-culturale compatibile.

Art. 20.3. Il piano della riserva è elaborato ai sensi del precedente art. 11 e, per quanto ivi non specificatamente disciplinato, in base a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, e deve essere preceduto da uno studio interdisciplinare delle componenti dell'ecosistema, ai fini di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive; a tal fine devono essere esaminate in particolare gli aspetti geolitologici, di fisionomia vegetazionale e di composizione floristica, zoologici e paesistici. In particolare il piano della riserva dovrà:

- individuare un programma di interventi selvicolturali ad indirizzo naturalistico, finalizzato alla riqualificazione ed al potenziamento delle aree boscate, con particolare riferimento al riequilibrio ecologico, alla protezione idrogeologica;
- prevedere gli interventi per la tutela ed il potenziamento del patrimonio faunistico, con particolare riferimento alla protezione ed all'incremento dei siti riproduttivi e, relativamente alle aree limitrofe alle sedi viarie, alla minimizzazione dei rischi dovuti al pericolo di isolamento geografico, all'accumulo di inquinanti, alle cause di morti accidentali;

- individuare aree di sperimentazione per lo studio dell'evoluzione spontanea e l'insediamento del pino silvestre;
- indicare gli interventi di difesa fitosanitaria e di salvaguardia dagli incendi boschivi;
- individuare gli accessi ed i percorsi interni alla riserva e regolamentarne la fruizione.

Art. 20.4. Nella riserva naturale di cui al presente articolo è, comunque, vietato:

- a) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi di qualunque tipo su quelli esistenti, fatta salva la demolizione nonché le opere di restauro e risanamento conservativo esclusivamente riferite alle strutture della preesistente miniera di piombo, da eseguirsi secondo le modalità definite dal piano della riserva, di cui al precedente terzo comma, il quale può prevedere anche il relativo mutamento di destinazione d'uso e la realizzazione di opere edilizie necessarie per la difesa dei boschi e per soddisfare le esigenze didattico-culturali, da eseguirsi previa acquisizione degli immobili da parte del consorzio ovvero mediante convenzioni con lo stesso;
- b) realizzare insediamenti produttivi compresi quelli di carattere zootecnico;
- c) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva in funzione delle finalità istitutive e direttamente eseguite dal consorzio o con lo stesso convenzionate;
- d) aprire nuove strade e sentieri, asfaltare e ampliare quelle esistenti o operare la trasformazione d'uso, fatta eccezione per le piste di servizio espressamente previste dal piano della riserva, con particolare riferimento alla difesa antincendio;
- e) coltivare cave o estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche della morfologia del suolo;
- f) prelevare o danneggiare fossili, minerali e concrezioni anche in cavità ipogee, fatta salva l'attività scientifica, da effettuarsi previa autorizzazione del consorzio;
- g) realizzare recinzioni, fatte salve quelle temporanee delle sole aree interessate da interventi di miglioria forestale;
- h) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, ad esclusione di quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dal consorzio o con lo stesso convenzionato, e fatte salve le competenze in materia di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
- i) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;
- l) effettuare interventi che comportino un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dal consorzio o con lo stesso convenzionato
- m) esercitare il pascolo ed il transito di ovini, bovini, suini ed equini;
- n) accendere fuochi;
- o) impiantare campeggi liberi o organizzati;
- p) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea ivi compresi i funghi;
- q) introdurre specie animali o vegetali estranee;
- r) esercitare la caccia;
- s) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatte salve le attività previste dal piano della riserva, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti dal consorzio ovvero dallo stesso autorizzati;
- t) introdurre cani se non al guinzaglio;
- u) svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folkloristiche e sportive;
- v) realizzare discariche di rifiuti di qualsiasi tipo ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;
- z) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per quelli di servizio ovvero occorrenti all'attività forestale;
- y) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente naturale, incompatibili con le finalità della riserva.

Art. 21. (Beni di rilevanza naturalistica e/o geologica)

Art. 21.1. Nel territorio del parco sono sottoposti a specifica tutela come **Beni di rilevanza naturalistica e/o geologica**, i fenomeni di particolare interesse geologico e le piccole zone umide di rilevante interesse erpetologico, individuati con apposito segno grafico nella tavola "zonizzazione" e qui di seguito elencati;

I - Fenomeni geologici:

- a) Fonte del Ceppo;
- b) Sorgente sulla SP 45 in comune di Cuvio;
- c) Marmitte dei giganti del torrente Vellone;
- d) Masso erratico di Brinzio;
- e) Forre della Valganna;
- f) Cascata del Pesegh;
- g) Grotte dell'Orrido di Cunardo;**
- h) Ponte Artù a Casciago;**
- i) Sorgenti del Torrente Valle Luna;**
- l) Masso erratico di Orino;**
- m) Formazioni di Travertino Masciago**
- n) Cascata e Forre del Rio Casc;**

II - Zone umide:

- a) Laghetto della Motta d'oro;
- b) Stagno della Tagliata.

I beni di rilevanza naturalistica e/o geologica e le relative aree di pertinenza sono specificatamente individuati nelle allegate "Schede puntuali dei beni di rilevanza naturalistica e/o geologica e dei Geositi del Parco del Campo dei Fiori".

Art. 21.2. E' vietata qualunque alterazione dei suddetti **beni** e dell'area su cui gli stessi insistono.

Art. 21.3. **L'ente parco**, nel rispetto del disposto di cui al precedente secondo comma e della normativa della zona in cui detti **beni** ricadono, provvede alle opere necessarie per la conservazione e alla apposizione delle tabelle segnaletiche, nonché agli interventi finalizzati alla manutenzione, al ripristino ed alla valorizzazione delle aree su cui detti **beni** insistono e delle relative caratteristiche paesaggistiche promuovendo la fruizione pubblica a fini didattici e scientifici.

Art. 22. (Siti della rete Natura 2000)

Art. 22.1. Ai sensi della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della Direttiva del Consiglio **2009/147/CE del 30/11/2009** concernente la conservazione degli uccelli selvatici e del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 1997 n. 248 S.O.) e s.m.i., sono stati individuati:

a) con decreto del Ministero dell'Ambiente 25 marzo 2004 (Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE), pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 2004, e con d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 (Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 settembre 2003 3° S.S. al n. 37, i seguenti Siti di Importanza Comunitaria, approvati con Decisione della Comunità Europea n. 2009/91/CE del 12 dicembre 2008 (Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina) e la cui gestione è affidata **all'ente parco** Parco Campo dei Fiori:

Codice Natura 2000	Sito	Denominazione	Ente gestore
IT 2010001		Lago di Ganna	Parco Campo dei Fiori
IT 2010002		Monti Legnone e Chiusarella	Parco Campo dei Fiori
IT 2010003		Versante Nord del Campo dei Fiori	Parco Campo dei Fiori

IT 2010004	Grotte del Campo dei Fiori	Parco Campo dei Fiori
IT 2010005	Monte Martica	Parco Campo dei Fiori

b) con decreto del Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2007 (Elenco delle zone di protezione speciale - ZPS classificate ai sensi della direttiva **2009/147/CE del 30/11/2009** e con d.g.r. 28 febbraio 2007 n. 8/42197 (Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali Zone di Protezione Speciale ai sensi dell'art. 4 della direttiva **2009/147/CE del 30/11/2009**) e con d.g.r. 18 luglio 2007 n. 8/5119, la seguente Zona di Protezione Speciale la cui gestione è stata affidata **all'ente** Parco Campo dei Fiori:

Codice Natura 2000	Sito	Denominazione	Ente gestore
IT 2010401		Parco regionale Campo dei Fiori	Parco Campo dei Fiori

c) **con decreto del Ministero dell'Ambiente 30/04/2014 GU serie Generale n. 114 del 19/05/2014 i SIC (Siti di Interesse Comunitario) hanno assunto nuova designazione in ZSC (Zone Speciali di Conservazione)**

Art. 22.2. Nei siti della Rete Natura 2000 sopra elencati le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire:

- la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva **2009/147/CE del 30/11/2009**;
- la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche;
- la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli;
- la tutela e la conservazione delle risorse nel rispetto dei principi del regime di condizionalità obbligatoria per gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti;
- per mantenere in uno stato di conservazione sufficiente l'insieme degli habitat e delle specie di interesse comunitario, costituiscono documenti di riferimento la d.g.r. 20 aprile 2001 n. 4345 (Approvazione del programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione delle specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia), le successive indicazioni gestionali relative ai SIC predisposte dalla Giunta regionale e la d.g.r. 30 luglio 2008 n. 7884 e s.m.i.

Art.22.3. Negli stessi siti della Rete Natura 2000, fatte salve le disposizioni di cui al d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. e al d.m. 184/2007, valgono oltre ai divieti e le prescrizioni del PTC del parco, le disposizioni contenute nei Piani di gestione dei **Siti Natura 2000** approvati dall'Ente gestore.

Art. 23. (Geositi e altri elementi di rilevanza geologica e naturalistica)

Art. 23.1. L'ente parco, mediante il presente Piano, puo' individuare ai sensi dell'art. 22 della Normativa del PPR, geositi di rilevanza locale secondo le procedure di tipizzazione utilizzate dalla Regione o altri elementi di rilevanza geologica e naturalistica meritevoli di tutela e valorizzazione. I geositi di interesse locale sono specificatamente individuati nelle allegate "Schede puntuali dei Beni di rilevanza naturalistica e/o geologica e dei Geositi del Parco del Campo dei Fiori".

Art. 24. (Zona a parco forestale)

Art. 24.1. Sulla tavola di piano "zonizzazione", in scala 1:10.000, sono individuate con apposito segno grafico e sigla "PF" quelle parti del territorio del parco classificate come zona a parco forestale.

Art. 24.2. In tale zona PF la gestione del territorio è prioritariamente finalizzata alla valorizzazione e tutela delle superfici forestali autoctone, considerate come insieme delle loro componenti arboree, floristiche e faunistiche.

Art. 24.3. Ad esclusione di quanto previsto dai successivi commi sesto e settimo, nella presente zona è vietata la realizzazione di nuove costruzioni.
Art. 24.4. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto nel r.r. 5/2007, articoli 64 e seguenti, coltivi, prati ed incolti, interclusi nella zona PF, potranno mantenere la destinazione e dimensione culturale in essere alla data di entrata in vigore del presente piano, anche attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva ed arborea colonizzatrice.
Art. 24.5. Ovunque possibile, all'apertura di nuovi tracciati di servizio o di viali e fasce parafuoco andrà preferita la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della viabilità già esistente, con particolare attenzione allo scarico e dispersione delle acque di superficie; la pavimentazione dovrà essere a fondo naturale o, comunque, discontinuo.
Art. 24.6. Fino all'approvazione del piano di indirizzo forestale, sono vietate le trasformazioni d'uso del bosco, ad esclusione delle fattispecie previste all'art. 43, comma 4, della l.r. 31/2008, sia nel caso di boschi d'alto fusto che ceduo, e quelle finalizzate all'apertura di radure, in quest'ultimo caso su specifica iniziativa dell'Ente gestore, finalizzata all'attuazione di misure previste nel piano faunistico o ritenute prioritarie per le medesime finalità.
Art. 24.7. Sono ammessi interventi di recupero di immobili esistenti, di proprietà del parco o di altro ente con esso convenzionato, da destinarsi esclusivamente a finalità di tipo didattico e scientifico.
Art. 24.8. Nei casi di cui al precedente sesto comma, le autorizzazioni ivi previste devono prevedere il reimpianto in occasione di mutamenti di destinazione d'uso del suolo temporanei o interventi di compensazione ambientale in caso di mutamenti d'uso del suolo a carattere definitivo.
Art. 24.9. Allo scopo di impedire il degrado della viabilità di servizio all'interno delle aree boscate, oltre ai divieti di transito di mezzi motorizzati previsti dall'art. 59 della l.r. 31/2008 valevoli su tutta la viabilità anche nelle more dell'approvazione del Piano della Viabilità Agro Silvo Pastorale (V.A.S.P.) e al di fuori delle strade carrabili , sui sentieri di larghezza inferiore a ml 1,50 è altresì vietato il transito di mountain-bikes; inoltre l'ente parco individuerà nel piano di settore di cui al precedente art. 10, secondo comma, lett. a), i tracciati in cui è consentito il transito di cavalli.
Art. 24.10. Fatto salvo quanto previsto specificatamente nel presente articolo, per la gestione del patrimonio forestale in zona PF si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 34.
Art. 24.11. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dal successivo art. 36, sesto comma, relativamente ai rustici, sugli edifici di tipo diverso, esistenti nella presente zona, possono essere realizzati esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni. Gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati. La demolizione con ricostruzione può avvenire solo nel caso in cui l'edificio venga a trovarsi in uno stato di degrado strutturale, tale che l'intervento di recupero, sotto il profilo statico, non possa essere realizzato o l'edificio risulti pesantemente impattante sul paesaggio a causa di connotazioni morfologiche, tipologiche estranee e stridenti con il contesto, previa autorizzazione dell'Ente gestore. A carico del richiedente dovrà essere prodotta una relazione statica di dettaglio che possa giustificare la possibile demolizione totale o anche parziale dell'edificio. La ricostruzione dovrà avvenire con i medesimi volume e sedime e con attenta applicazione dei requisiti di salvaguardia paesistica di cui al successivo art. 36.

<p>Art. 25. (Zona a parco forestale-agricolo)</p>
<p>Art. 25.1. Sono individuate con apposito segno grafico e sigla "PFA", nella tavola di piano "zonizzazione", in scala 1:10.000, quelle aree del territorio del parco classificate zona a parco forestale-agricolo, attualmente destinate ad attività agricole o forestali, in cui dette attività vanno mantenute e valorizzate in maniera compatibile con le finalità paesistico ambientali del parco.</p>
<p>Art. 25.2. Nelle aree ricomprese nella presente zona, destinate ad attività agricola, al momento di entrata in vigore del presente P.T.C., l'edificazione è disciplinata dai disposti di cui al Titolo III, PARTE II, della l.r. 12/2005; al fine del computo dei volumi realizzabili, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui, purché ricompresi entro il perimetro del parco.</p> <p><i>Gli edifici edificati nella presente zona ai sensi degli artt. 59-60 della L.R. 12/2005 o della ex L.R. 93/80, dovranno essere mantenuti alla destinazione agricola, in virtù dell'atto di impegno di cui all'art. 60, comma 2°, lett. a) della medesima L.R. 12/2005 e della ex l.r.93/80.</i></p>
<p>Art. 25.3. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, la realizzazione di serre o tunnel di copertura per l'esercizio dell'attività ortoflorofrutticolo vivaistica è consentita esclusivamente entro il limite massimo di copertura del 10% dell'intera superficie aziendale.</p>
<p>Art. 25.4. Nelle aree ricomprese nella presente zona "PFA", attualmente destinate all'esercizio dell'attività agricola, <i>l'"Abaco Morfologico e paesaggistico delle tipologie rurali e degli interventi nelle zone di Salvaguardia Ambientale" di cui all'art. 23 del PTC:</i></p> <p>a) predispone, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 36, l'abaco dei colori e dei materiali per gli intonaci esterni degli edifici destinati all'abitazione rurale, da utilizzarsi nelle nuove edificazioni e nel recupero dell'esistente;</p> <p>b) disciplina le modalità esecutive, relative ai manti di copertura, da utilizzarsi nelle nuove edificazioni rurali, nonché nel recupero dell'esistente, da effettuarsi in coppi o materiali ammissibili per forma e colore.</p> <p>Fino all'entrata in vigore "Abaco Morfologico e paesaggistico delle tipologie rurali e degli interventi nelle zone di Salvaguardia Ambientale" <i>conserva efficacia il piano di settore di cui al precedente art.10 comma secondo lett. b) (Salvaguardia paesistica) precedentemente approvato dal parco.</i></p>
<p>Art. 25.5. Sugli edifici esistenti nella presente zona, non destinati all'esercizio dell'attività agricola, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la realizzazione di <i>ampliamenti nella misura massima del 20% del volume, volumi tecnici</i> e pertinenze degli edifici stessi <i>compresi</i>, nel rispetto degli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali <i>laddove fossero più restrittivi</i>. Gli interventi di cui alla citata lettera d) e <i>gli eventuali ampliamenti</i> sono consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati. La demolizione con ricostruzione può avvenire solo nel caso in cui l'edificio venga a trovarsi in uno stato di degrado strutturale, tale che l'intervento di recupero, sotto il profilo statico, non possa essere realizzato o l'edificio risulti pesantemente impattante sul paesaggio a causa di connotazioni morfologiche, tipologiche estranee e stridenti con il contesto, previa autorizzazione dell'Ente gestore. A carico del richiedente dovrà essere prodotta una relazione statica di dettaglio che possa giustificare la possibile demolizione totale o anche parziale dell'edificio. La ricostruzione dovrà avvenire con i medesimi volume e sedime, fatti salvi i soli ampliamenti per la realizzazione delle pertinenze previsti dagli strumenti urbanistici comunali, e con attenta applicazione dei requisiti di salvaguardia paesistica di cui al successivo art. 36.</p> <p><i>Nella presente zona non sono in ogni caso ammessi ampliamenti per insediamenti produttivi e/o commerciali e riconversioni di edifici edificati in virtù delle norme ex L.R. 93/80 e s.m.i. o oggetto di sanatorie edilizie.</i></p>

<p>Art. 25.6. Previo parere dell'ente parco e nel rispetto dei disposti di cui al successivo art. 36 possono essere realizzate, nelle aree attualmente destinate ad attività agricola, solo recinzioni connesse ad esigenze di tutela degli edifici agricoli e relative pertinenze, nonché quelle per l'esercizio di attività orto floro vivaistiche e di allevamento, da smantellarsi nel momento in cui cessino le attività agricole, orto floro vivaistiche e di allevamento; sono, inoltre, sempre ammesse le recinzioni a verde e quelle temporanee per la protezione di nuove vegetazioni o per altri motivi, da documentare presso l'ente parco, relativi all'esercizio dell'attività agricola.</p>
<p>Art. 25.7. Nelle aree ricomprese nella presente zona ed attualmente destinate ad attività agricola è sempre ammesso l'esercizio dell'attività agrituristica, nel rispetto dei disposti di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n.31 e di quelli stabiliti dai successivi artt. 36 e 37; ai fini agrituristici, possono essere realizzati sugli edifici esistenti, destinati ad attività agricola, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali. Gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati.</p>
<p>Art. 25.8. Nelle aree comprese nella presente zona, attualmente destinate ad attività agricola, è vietato introdurre nuovi allevamenti suinicoli ed avicunicoli, ad esclusione di quelli non intensivi destinati all'uso familiare e agrituristico a basso impatto ambientale con un limite massimo per i suini di n. 10 capi.</p>
<p>Art. 25.9. Il pascolo ovino e caprino è esercitato nelle aree all'uopo individuate mediante apposito regolamento d'uso.</p>
<p>Art. 25.10. Nelle aree attualmente destinate ad attività agricola, ricomprese nella presente zona, il piano di settore di cui al precedente art. 10, secondo comma, lett. c) individua le aree di parcheggio a fini agrituristici, nonché le modalità per la realizzazione di detti parcheggi.</p>
<p>Art. 25.11. Fino all'approvazione del piano di indirizzo forestale, sono vietate le trasformazioni d'uso del bosco, ad esclusione delle fattispecie previste dall'art. 43, comma 4, della l.r. 31/2008, sia nel caso di boschi d'alto fusto che ceduo, e le trasformazioni finalizzate al recupero dei terrazzamenti esistenti.</p>
<p>Art. 25.12. Nelle aree boscate esistenti, ricomprese nella presente zona, si applicano le norme di settore di cui al successivo art. 34.</p>
<p>Art. 25.13. In tutte le aree ricomprese nella presente zona è, altresì, vietato:</p> <ul style="list-style-type: none">- installare campeggi o attrezzature per il deposito di roulotte, fatto salvo, con esclusivo riferimento alle aree attualmente destinate ad attività agricola, quanto previsto dall'art. 155, quarto comma, della l.r. 31/2008;- usare mezzi motorizzati sulla viabilità agro-silvo-pastorale e al di fuori delle strade carrabili tranne che per i mezzi pubblici o di servizio, i mezzi forestali e antincendio e quelli necessari per la coltivazione agricola o forestale, nonché connessi all'esercizio dell'attività agrituristica, laddove consentita, e alla sua fruizione.
<p>Art. 25.14. Nelle aree attualmente destinate ad attività agricola, comprese nella presente zona, l'abbattimento di piante isolate e dei filari è disciplinato dal successivo art. 34, settimo comma; in dette aree deve, inoltre, essere conservato allo stato esistente l'equipaggiamento naturale arboreo; è, comunque, fatta salva la possibilità di effettuare la pulizia di fossi e canali.</p>
<p>Art. 25.15. Nelle aree comprese nella presente zona è ammessa, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione, la realizzazione o sistemazione degli accessi carrai agli edifici esistenti.</p>

Art. 25.16. Nei terrazzamenti attualmente esistenti nella presente zona è possibile l'esercizio dell'attività agricola o il ritorno all'attività stessa, anche quando comporti il disboscamento di superfici forestali d'invasione nel caso in cui il processo di colonizzazione sia in atto da meno di 30 anni, ed è, inoltre, ammessa, previa autorizzazione dell'autorità competente e fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione, l'esecuzione di opere di consolidamento del suolo, di sistemazione, nonché di modifica morfologica dei terrazzamenti medesimi, previa autorizzazione alla trasformazione d'uso di cui al precedente comma 11.

Art. 25.17. Con apposito regolamento **l'ente parco** può individuare, per le aree di cui al precedente secondo comma, pratiche agronomiche ambientalmente compatibili da eseguirsi in base a convenzione tra **l'ente parco** e l'agricoltore interessato, in cui stabilire le modalità di assistenza tecnica che l'ente parco dovrà fornire all'agricoltore, nonché la corresponsione, da parte **dell'ente** stesso, di incentivi economici.

Art. 25.18. Nelle aree comprese nella presente zona, collocate in ambiti ai margini urbani e di frangia ed individuate con specifico simbolo grafico, sono altresì ammessi interventi di iniziativa comunale e/o di interesse pubblico finalizzati alla riqualificazione delle aree e alla ridefinizione dei margini urbanizzati. Non è consentita la realizzazione di nuovi edifici.

Art. 25.19. Nelle aree comprese nella presente zona, collocate in una fascia compresa nei 200 metri dalla "Zona a parco dei solchi fluviali" di cui al successivo art. 26, e ritenute aree sensibili in quanto facenti parte del medesimo sistema ecotonale idrico dei torrenti, ogni possibile trasformazione dovrà essere preceduta da uno studio idrogeologico approfondito al fine di valutare i possibili effetti sulla regimazione delle acque superficiali e sotterranee dei corsi d'acqua e con particolare attenzione ai possibili sversamenti di sostanze inquinanti anche di natura organica. Sono pertanto vietati nuovi scarichi isolati sia di natura produttiva che residenziale.
Laddove tali effetti siano ritenuti significativi sotto il profilo dell'equilibrio ecosistemico degli ambiti a Zona PSF, tali trasformazioni non saranno ammissibili.

Art. 26. (Zona a Parco dei solchi fluviali)

Art. 26.1. Sono individuate con apposito segno grafico e sigla PSF, nella tavola di piano "zonizzazione" quelle aree del territorio del parco classificate zona a Parco dei solchi fluviali, caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua, di solchi di ruscellamento, terrazzi fluviali, scarpate morfologiche, sorgenti e aree che costituiscono l'ambito dell'ecosistema di riferimento delle fasce fluviali dei Torrenti Tinella e Valle Luna.

Art. 26.2. In tali aree il parco persegue obiettivi di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di tutela dell'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi, di utilizzazione fruitiva sostenibile del territorio, di promozione di studi e approfondimenti scientifici in ordine all'analisi della struttura idrogeologica e delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi e agli scarichi e alla qualità delle acque, anche al fine di garantire gli equilibri biologici ed ecologici.

Art. 26.3. In tali aree sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti ed i livellamenti che possono creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericolo per la stabilità dei pendii; sono ammesse esclusivamente le attività silvo-colturali, nonché le opere di difesa e consolidamento dei terreni, le opere di manutenzione e di sistemazione e l'asportazione della vegetazione arborea di ripa finalizzata alla pulizia delle sponde e alla stabilità dei versanti, nel rispetto degli aspetti di tutela ecologica e faunistica; tali interventi dovranno essere comunque eseguiti mediante tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento alla direttiva approvata con DGR 19/12/95 n. VI/6586 (BURL 4° Suppl. Straordinario al n.4 del 26/01/96), alla DGR 01/07/1997 n. VII/29567 (BURL 1° Suppl. Straordinario al n. 31 del 29/07/97), al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR

29/02/2000 n. VII/48740 (BURL 1° Suppl. Starordinario al n. 19 del 19/05/2000) e alla DGR 11/11/2000 n. VII/2571 (BURL S.O. n. 52 del 27/12/2000).

Art. 26.4. E' inoltre vietata la realizzazione di nuove costruzioni anche destinate all'esercizio dell'agricoltura.

Art. 26.5. Mediante convenzionamento con l'ente parco, in ordine al mantenimento e alla realizzazione di percorsi di fruizione e punti di interscambio informativi, saranno possibili interventi di recupero degli edifici esistenti.

Art. 26.6. Per gli edifici esistenti già adibiti a residenza sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la realizzazione di ampliamenti nella misura massima del 15% del volume (vuoto per pieno), volumi tecnici e pertinenze degli edifici stessi compresi, nel rispetto degli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
Per tutti gli altri edifici sono consentiti interventi fino alla lett. b) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono comunque ammessi interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, in coerenza con quanto previsto dal successivo art. 44.
Eventuali nuove recinzioni sono ammesse esclusivamente per la pertinenza di edifici esistenti già adibiti a residenza, con le modalità già individuate al successivo art.36, comma 2°.

Art. 26.7. Solo per attività turistico ricettive o di interesse collettivo, è inoltre ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti come disciplinato e con le modalità del PGT e comunque nella misura massima del 10% del volume dell'involucro edilizio esistente, mediante Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato con comune ed Ente Parco che disciplini l'accessibilità pubblica dei percorsi esistenti e degli itinerari di fruizione paesaggistica.

Art. 26.8. Ai sensi dell'art. 22, comma 6° del PPR e del precedente articolo 23 è riconosciuto il geosito di rilevanza locale di prevalente interesse geologico-stratigrafico nell'ex Cava Rusconi in territorio di Casciago, come specificatamente individuato nelle allegate "Schede puntuali dei Beni di rilevanza naturalistica e/o geologica e dei Geositi del Parco del Campo dei Fiori".
Tale ambito deve essere salvaguardato nelle sue potenzialità scientifiche e didattiche, garantendo l'accessibilità e la visibilità delle esposizioni esistenti anche mediante opere finalizzate alla sicurezza e alla fruibilità quali formazione di percorsi e punti di osservazione ed estirpamento della flora infestante; sono da escludersi gli interventi di modifica dello stato dei luoghi e quelli che possano nascondere alla vista le esposizioni o impedirne l'accessibilità; il parco, prevede gli opportuni interventi di valorizzazione museale e didattica e di definizione delle citate reti di percorsi e degli itinerari di fruizione paesaggistica mediante l'approvazione di un progetto, anche su iniziativa privata, che persegua i medesimi obiettivi, corredato da convenzione con l'ente Parco e il comune sull'uso pubblico e l'interesse collettivo per la gestione delle aree.

Art. 27. (Zona a parco attrezzato)

Art. 27.1. La tavola grafica di piano "zonizzazione", in scala 1:10.000, individua, con apposito segno grafico, quelle parti del territorio del parco, classificate "parco attrezzato", identificate con sigla "PAT", nelle quali la destinazione funzionale delle aree è finalizzata prioritariamente, nel rispetto dei fini di tutela del piano, alla realizzazione del verde attrezzato pubblico, al mantenimento di attrezzature a verde e sport in atto, anche di proprietà o in gestione privata, al mantenimento o realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, di tipo culturale, sociale o funzionale alla fruizione del parco.

Art. 27.2. All'interno della presente zona sono individuate e perimetrate con apposito segno grafico, quelle aree, identificate con sigla "Y" e relativo numero progressivo, elencate nel successivo comma quarto, le quali, per le loro caratteristiche, necessitano di una specifica disciplina, indicata nel medesimo

quarto comma.

Art. 27.3. Il piano di settore, di cui al precedente art. 10, secondo comma, lett. c), individua le aree, ubicate nella presente zona, in cui realizzare gli interventi, definiti dal piano di settore stesso, nel rispetto delle seguenti norme:

a) per ogni aree attrezzata dovrà essere indicato:

- il carico antropico sopportabile in relazione all'utilizzazione prevista;
- l'ipotesi di assetto generale dell'area;
- l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e parcheggio;
- la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
- la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, con particolare riguardo agli impianti di smaltimento rifiuti (solidi e liquidi), nonché la loro connessione alle reti comunali di allontanamento;

b) per le aree che il piano di settore individua come da mantenere allo stato naturale dovrà essere privilegiato un assetto che ne valorizzi le caratteristiche ambientali pur consentendo l'inserimento di elementi per favorirne la fruizione, quali panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici;

c) in presenza di edifici rustici dovrà essere data dal piano di settore priorità alla loro trasformazione a servizio dell'area attrezzata, per funzioni di accoglienza e ristoro; la relativa area di pertinenza potrà essere recintata con funzione di protezione della struttura, uniformandosi alle disposizioni, relative alle recinzioni, di cui al successivo art. 36;

d) per le aree individuate dal piano di settore come "verde attrezzato", la superficie a verde deve essere adeguatamente attrezzata con specie arboree autoctone e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti, mantenendo un rapporto tra area pavimentata e area a verde non superiore a 1 mq ogni 10mq, in tali aree non è ammesso la realizzazione di attrezzature sportive, ma è consentita la sola installazione di strutture per il gioco dei bambini, è, altresì, consentita l'edificazione di piccoli chioschi, purché strettamente funzionali alle esigenze dell'utenza e con superficie lorda di pavimento non superiore a mq 100 per ogni singola area a verde attrezzato;

e) il piano di settore nell'individuare le aree destinate ad attrezzature turistiche sportive, ricettive, culturali e sociali, pubbliche o di interesse pubblico, nonché private o in gestione a privati, deve definire le modalità esecutive degli interventi da realizzare sulle aree stesse.

Art. 27.4. Per le aree di parco attrezzato individuate con sigla "Y" e relativo numero progressivo dal presente piano territoriale di coordinamento il piano di settore prevede le modalità di intervento e di utilizzo nel rispetto delle destinazioni ammesse per ciascuna area, di seguito indicate, nonché delle prescrizioni contenute negli studi geologici dei territori comunali in cui le aree ricadono; i progetti di intervento in tali aree sono necessariamente sottoposti a convenzione con **l'ente parco**, atta a garantire e definire nel dettaglio la specifica disciplina del piano di settore; le aree "Y" e le relative destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

- Area Y1: Cittadella delle scienze della natura, per la quale sono confermate le destinazioni attualmente in atto e possono trovare sede tutte le altre attività di carattere scientifico, tecnologico e di ricerca, finalizzate al potenziamento e completamento di quelle esistenti nonché attività volte al mantenimento e conservazione della vegetazione presente;
- Area Y2: Grande Albergo Tre Croci, per il quale sono ammesse attività di interesse collettivo, turistico ricettivo, residenziale, per infrastrutture tecnologiche in località Forte Belvedere, nonché la palestra di roccia relativamente alla quale il piano di settore, ovvero uno specifico regolamento d'uso, può disciplinarne la fruizione al fine di proteggere nidificazioni o stazioni di flora rara o fenomeni carsici;
- Area Y3: Cascina Redaelli e Cascina Tagliata per le quali deve essere mantenuta la destinazione attualmente in atto per attività di carattere sociale.

Nell'ambito di interventi di razionalizzazione di impianti di TLC esistenti, è possibile la realizzazione di nuovi tralicci, l'adeguamento o la dismissione di quelli esistenti, da destinare agli impianti per le radio-telecomunicazioni, all'interno delle aree Y1 e Y2 con l'esclusione delle aree incluse in Parco

Naturale, mediante progetto di interesse pubblico, coordinato fra ente parco e comuni, che persegua l'obiettivo di delocalizzazione degli impianti esistenti ad alto impatto paesaggistico e la realizzazione di nuovi impianti connessi all'utilizzo di nuove tecnologie.

Le nuove strutture si caratterizzeranno per un adeguato inserimento a basso impatto paesaggistico, non potranno essere collocate sui crinali e dovranno essere mascherate alla base con piantumazione idonea e con piantumazioni d'alto fusto per le parti emergenti più elevate. A tal proposito può essere fatto specifico riferimento al PPR, relativamente alla d.g.r. 30 dicembre 2009 - N. 8/10974 "Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica" parte integrante del Piano Paesaggistico Regionale vigente.

Art. 27.5. Ai sensi del precedente art. 10, settimo comma il piano di settore di cui al presente articolo può essere approvato per stralci, equivalenti a singole aree.

Art. 27.6. Per le attrezzature esistenti a verde e sport, di proprietà o gestione privata, sono ammessi unicamente anche prima dell'approvazione del piano di settore, di cui al presente articolo, interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, da eseguire in base a convenzione con **l'ente** parco. Gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati.

Art. 27.7. Per le attrezzature sportive esistenti sono ammessi esclusivamente, anche prima dell'approvazione del piano di settore di cui al presente articolo, interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché interventi di adeguamento funzionale, comportanti la creazione di strutture di supporto alle attività sportive, quali spogliatoi e servizi igienici, dimensionati in relazione alla tipologia delle attrezzature sportive, da eseguirsi in base a convenzione con **l'ente** parco. Gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati.

Art. 27.8. Nelle aree attualmente già destinate a parco attrezzato, caratterizzate da strutture già esistenti, sono ammessi, anche prima dell'approvazione del piano di settore di cui al presente articolo, esclusivamente interventi conservativi o di adeguamento funzionale, purché attuati nell'ambito dei volumi esistenti ed in base a convenzione con **l'ente** parco.

Art. 27.9. Prima dell'approvazione del piano di settore di cui al presente articolo, fatti salvi i disposti di cui ai precedenti sesto, settimo e ottavo comma, sono ammessi unicamente interventi sugli edifici esistenti, consistenti esclusivamente in quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni; gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati; è, altresì, vietato il mutamento della destinazione d'uso di detti immobili anche senza l'esecuzione di opere edilizie; possono essere, comunque, realizzate quelle opere di ripristino di parti ammalorate o pericolanti dei fabbricati, imposte dalla pubblica autorità a protezione dell'incolumità pubblica o in base a specifiche leggi di settore.

Art. 28. (Zona di interesse storico - ambientale)

Art. 28.1. La tavola grafica di piano "zonizzazione" individua con apposito segno grafico e sigla "SA" quelle parti del territorio del parco, classificate come zone di interesse storico ambientale, nelle quali la disciplina del territorio è finalizzata alla salvaguardia dei valori storici, architettonici e ambientali degli insediamenti, valutati sia per il valore dell'edificato sia per quello degli spazi di connettivo.

Art. 28.2. Nella presente zona sono compresi sia immobili vincolati ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004 sia beni definiti di interesse storico ambientale dal presente piano, entrambi perimetrati come ambiti con sigla SA e relativo numero

progressivo. Tali ambiti si dividono in:

a) ambiti comprendenti i seguenti nuclei:

- ambito SA 1: Bregazzana, in comune di Varese
- ambito SA 2: La Rasa, in comune di Varese
- ambito SA 3: S. Maria del Monte, in comune di Varese
- ambito SA 4: Cerro, in comune di Cocquio Trevisago
- ambito SA 5: Brinzio, in comune di Brinzio
- ambito SA 6: Cà de Monti, in comune di Gavirate
- **ambito SA 7: Rancio Valcuvia, in comune di Rancio Valcuvia**
- **ambito SA 8: Masciago Primo, in comune di Masciago Primo**

b) ambiti circoscritti ai seguenti singoli edifici:

- ambito SA 9: Rocca di Orino, in comune di Orino.

Art. 28.3. L'Ente parco detta gli indirizzi per la pianificazione comunale degli ambiti SA.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici i comuni, anche con riferimento all'"Abaco Morfologico e paesaggistico delle tipologie rurali e degli interventi nelle zone di Salvaguardia Ambientale", individuano tali ambiti come Nuclei di Antica Formazione e a tal fine:

- promuovono studi ed analisi degli ambiti di cui al precedente secondo comma, lettere a) e b), riportandoli in conformità all'azonamento operato dal presente piano, in scala 1:1.000 o 1:500, comprendendo anche le relative aree di pertinenza;
- individuano e rettificano, con riferimento ai catasti storici e alla cartografia IGM di prima levata, il perimetro identificato dalla tavola di azonamento del PTC delle aree SA di cui sopra, apportandone, se del caso, modeste e giustificate correzioni;
- definiscono le norme di tutela e disciplina, graduando gli interventi edilizi ammessi sugli immobili esistenti, consistenti esclusivamente in quelli di cui alle lettere a), b), c), d), questi ultimi consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati, dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in rapporto al loro valore storico ambientale ed in considerazione delle loro caratteristiche architettoniche e al loro grado di conservazione, prevedendo **Piani Attuativi o di Recupero**, esclusivamente per quei comparti, all'uopo individuati, caratterizzati da un elevato livello di commistione e di degrado, tali da necessitare una riprogettazione complessiva mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera e) dell'art. 27 della legge 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, per la cui esecuzione l'approvazione del **Piano Attuativo** costituisce condizione necessaria;
- garantiscono l'unitarietà dei siti e il loro apprezzamento percettivo anche da punti visuali lontani, dettando norme per l'impiego di tecniche costruttive e di materiali che mantengano o restituiscano tale unitarietà;
- individuano specifici ambiti spaziali entro cui l'edificazione ed il connettivo offrono valori visuali e percettivi unitari, dettando norme per la conservazione e il ripristino di tali valori;
- individuano i particolari ambienti che per le loro caratteristiche geometriche, dimensionali, formali e la significatività delle quinte edificate, che su di essi si affacciano, nonché per particolari valori scenici offerti dalla presenza di orizzonti visuali che consentano l'apprezzamento di panorami naturali o costruiti, sono da tutelare nella loro interezza e complessità, dettando norme idonee al perseguimento di tale scopo;
- elaborano una tavola di inquadramento paesistico da cui risultino i rapporti con l'ambiente circostante, come caratterizzati dai con visuali e orizzonti di particolare interesse; tali elementi devono essere verificati sia se apprezzabili dall'interno del nucleo, sia se apprezzabili da altre parti del parco;
- studiano in modo coordinato anche mediante la proposta di abachi delle possibili soluzioni, gli elementi di arredo urbano, le vetrine, mostre, insegne e simili; tali disposizioni possono riguardare anche gli impianti di pubblica illuminazione e gli elementi visibili degli impianti a rete quali punti illuminanti, contatori gas, quadri elettrici e simili;

- dettano norme sulla pavimentazione delle strade, piazze, spazi pubblici in genere e spazi privati, da realizzarsi mediante materiali discontinui, riproponendo valori percettivi della tradizione, in armonia con l'edificato, con esclusione delle finiture ad asfalto o, in genere, a superficie continua;
- individuano i manufatti accessori, quali muri di cinta, pozzi, fontane, lampioni e simili, se portatori dei valori storici e della tradizione, da mantenersi nella loro integrità formale, materica, geometrica, nella loro ubicazione o andamento planivolumetrico;
- rilevano le opere e le tecniche di finitura delle parti esterne degli edifici esistenti, dettando specifiche norme, per l'esecuzione delle rifiniture stesse in rapporto alle caratteristiche dell'edificio e delle sue congruenze con le connotazioni dei luoghi per i seguenti elementi:
 - a) manti di copertura e andamenti di falda;
 - b) forma e dimensione delle aperture, sistemi di oscuramento;
 - c) rapporti intercorrenti tra le parti piene di muratura (o struttura) e apertura in genere;
 - d) finiture di facciata, essendo, comunque, vietato l'uso di materiali del tipo "plastico continuo";
 - e) zoccolature, modanature, contorni di aperture, spazi e balconi, ballatoi e loggiati, inferriate e ringhiere, elementi decorativi in genere;
 - f) canali di gronda e pluviali;
 - g) torrini e comignoli;
 - h) colori, stemmi e simili.

Art. 28.4. Per la tinteggiatura degli edifici ricadenti nella presente zona è, in ogni caso, vietato l'uso del colore bianco o dei colori aventi come componente diretto il giallo; il colore giallo, come componente diretto della tinteggiatura delle facciate, è ammesso solo qualora risulti da specifica documentazione come tipico dell'edificio originario.

Art. 28.5. Nell'area perimetrata con apposito segno grafico, in connessione all'ambito SA 9, Rocca di Orino, l'effettuazione di ogni scavo deve essere preventivamente autorizzata **dall'ente parco, e sottoposta alle misure per la sorveglianza archeologica**, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione, al fine di tutelare eventuali ritrovamenti relativi al sistema di fortificazione della Rocca.

Art. 28.6. **Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle norme della presente variante, conservano efficacia i Piani di Settore per gli ambiti SA precedentemente approvati dall'Ente parco anche quali atti di indirizzo generali di cui al precedente comma 3. In assenza dei Piani di Settore o dell'adeguamento degli strumenti urbanistici**, sono ammessi unicamente interventi sugli edifici esistenti **fino alla lett. d) dell'art. 27 della L.R. 12/2005 e dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 con il mantenimento della sagoma e con le destinazioni d'uso ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali.**

Art. 28.7. Nella presente zona debbono **preferibilmente** essere interrato le nuove linee di alimentazione elettrica o della rete telefonica, **fatte salve eventuali limitazioni connesse alla tutela ambientale o storico-archeologica o a complessità tecniche della realizzazione dell'intervento che rendano preferibili diverse soluzioni.**

Art. 29. (Sito UNESCO Monte del Rosario di Varese)

Art. 29.1. Nell'ambito del sito UNESCO Sacro Monte del Rosario di Varese (iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale, insieme ad altri 8 Sacri Monti piemontesi e lombardi, il 5 luglio 2003) è prevista la redazione del Piano di gestione ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO). Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione all'interno del perimetro del sito UNESCO, sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni. Gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti, senza demolizione e modifiche di

<p>sagoma o aumenti di superficie o di volumetria e solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica, come definita dagli studi geologici dei territori interessati.</p> <p><i>Il Parco promuove la salvaguardia e la valorizzazione del contesto paesaggistico del sito UNESCO e delle relative aree tampone, al fine di definire indicazioni per la tutela, la conoscenza e la fruizione culturale e didattica, come previsto dall'art. 23 del PPR.</i></p>
<p><i>Art. 29.2. La limitazione di cui sopra, con l'eccezione della classe IV^a di fattibilità geologica, è valida fino all'entrata in vigore del Piano di Gestione del sito UNESCO e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della variante al piano conseguente all'ampliamento dei confini del Parco di cui alla l.r. 26/2009. Oltre tale termine saranno comunque ammissibili tutti gli interventi previsti dalle rispettive norme di zona del presente piano (artt. 28 e 31 del PTC).</i></p>
<p><i>Art. 30. (Manufatti della Linea Cadorna)</i></p>
<p><i>Art. 30.1. L'ente parco promuove la tutela e la valorizzazione del vasto patrimonio storico della "Linea Cadorna" ai sensi della Legge 7/03/01, n. 78, "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale" e della Legge Regionale 14/11/08, n. 28, "Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia".</i></p>
<p><i>Art. 30.2. In sede di formazione degli strumenti urbanistici i comuni operano per il censimento e l'identificazione cartografica dei suddetti manufatti indicando le opportune azioni di tutela secondo la normativa di riferimento.</i></p>
<p><i>Art. 31. (Zona di valore paesistico)</i></p>
<p><i>Art. 31.1. La tavola grafica di piano "zonizzazione", in scala 1:10.000, individua con apposito segno grafico e sigla "VP" le aree del territorio del parco di valore paesistico, sia per la tipicità del rapporto tra ambiente naturale ed edificazione, che per le particolari condizioni di accessibilità e l'offerta di visuali pregiate.</i></p>
<p><i>Art. 31.2. Nelle aree di cui alla presente zona "VP" gli interventi sugli elementi vegetazionali del paesaggio devono mirare a conservare e valorizzare le caratteristiche precipue dei complessi boscati esistenti, nonché i soggetti arborei di rilevante interesse naturalistico e paesistico ed essere rivolti a mantenere la varietà degli ambienti naturali e le diversità biologiche della copertura vegetale.</i></p>
<p><i>Art. 31.3. E' ammessa l'attività agricola limitatamente alle pratiche colturali tipiche dei prati esistenti, nonché il recupero a prato di aree in via di abbandono o di invasione boschiva, con finalità di tutela del paesaggio tradizionale e per l'utilizzo ai fini ricreativi.</i></p>
<p><i>Art. 31.4. Nelle aree comprese nella presente zona sono vietate nuove costruzioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo ottavo comma e dal comma 10 dell'art. 43.</i></p>
<p><i>Art. 31.5. Relativamente agli edifici esistenti nella presente zona, costruiti antecedentemente al 1° gennaio 1939, sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione degli ampliamenti e con l'obbligo di mantenimento delle caratteristiche costruttive originarie sia interne che esterne e degli elementi formali, da documentare specificatamente, accompagnando il progetto di intervento con opportuna analisi storico/critica, da presentare all'Ente gestore ai sensi degli artt. 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni; gli strumenti urbanistici comunali possono identificare gli edifici che, pur costruiti antecedentemente al 1° gennaio 1939, non hanno alcun pregio architettonico, relativamente ai quali individuare le opere ammissibili anche con riferimento a possibili ampliamenti e modifica delle caratteristiche costruttive sia interne che esterne, nonché dei relativi elementi formali. Solo nel caso in cui l'edificio venga a trovarsi in un totale stato di degrado strutturale, tale che l'intervento di recupero, sotto il profilo statico, non possa essere in alcun modo realizzato, su</i></p>

insindacabile giudizio dell'ente gestore, sarà possibile procedere alla sua demolizione; in tale situazione dovrà essere prodotta a carico del richiedente una relazione statica di dettaglio che possa giustificare la possibile demolizione totale o anche parziale dell'edificio. La ricostruzione dovrà avvenire con i medesimi volume e sedime, e con l'applicazione dei requisiti estetico ambientali di cui al successivo art. 36.

Nel caso della presenza di particolari edifici o manufatti di rilevante interesse architettonico o naturalistico è facoltà del comune individuare mediante il proprio strumento urbanistico norme di maggior tutela.

Art. 31.6. Per il complesso delle ville in stile liberty, esistenti nella presente zona "VP", le caratteristiche di cui al precedente quinto comma dovranno essere documentate e mantenute anche nel caso di interventi per sole opere interne, sottoposti alle preventive autorizzazioni delle autorità competenti.

Art. 31.7. Relativamente ai restanti edifici esistenti in zona "VP" sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 l.r. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, **nonché la realizzazione di ampliamenti nella misura massima del 15% del volume**, e previa autorizzazione paesaggistica dell'ente parco, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione.

Art. 31.8. Previa autorizzazione paesaggistica **dell'ente parco** e fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione, nella presente zona VP sono, altresì, esclusivamente ammessi, fatti salvi i disposti di cui ai precedenti quinto, sesto e settimo comma:

- a) gli interventi di consolidamento del suolo, nonché di sistemazione dei ciglioni e dei terrazzamenti;
- b) la realizzazione di accessi carrai agli edifici esistenti che ne siano privi;
- c) la realizzazione di autorimesse interrato funzionali alla residenza;
- d) i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti, anche in assenza di opere edilizie, purché non comportino necessità di nuove infrastrutture o potenziamento di quelle esistenti;
- e) la sistemazione di aree a parcheggi pubblici;
- f) l'allestimento del percorso, di sculture e opere d'arte nell'ambito del progetto della Via Sacra dei Misteri della Luce, come identificato nella tavola di azionamento con apposita simbologia;

da realizzare secondo le previsioni e le modalità edilizie stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 31.9. **Gli strumenti urbanistici comunali** dettano le norme per la salvaguardia dei giardini privati esistenti nella presente zona "VP"; in particolare, per i parchi e giardini privati di pertinenza di edifici costruiti antecedentemente al 1° gennaio 1939, ogni intervento eccedente le normali operazioni di manutenzione deve essere disciplinato con le metodologie proprie del giardino storico ed essere inquadrato da opportune indagini di natura storico/critica da presentare all'Ente gestore al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni; prima **dell'adeguamento degli strumenti urbanistici**, di cui alla presente norma, sui giardini e parchi privati, esistenti in zona VP, possono essere eseguiti solo interventi di manutenzione ordinaria, compreso l'abbattimento di piante pericolose per la pubblica incolumità.

Art. 32. (Zona di recupero ambientale)

Art. 32.1. E' individuata con apposito segno grafico l'area interessata dalla presenza di cava attiva (cava Soffiantini), comprendente le relative strutture di accesso e sfruttamento, per la quale si impone un recupero adeguato a restituire all'area stessa i valori ambientali e paesistici del parco.

Art. 32.2. Nell'area di cui al presente articolo, il proseguimento dell'attività estrattiva in atto è subordinato, in conformità con il piano cave della provincia di Varese, all'approvazione, da parte **dell'ente parco**, di un progetto di recupero da realizzarsi mediante convenzione tra la ditta, i comuni interessati e **l'ente parco**

<p>stesso.</p>
<p>Art. 33. (Zona di iniziativa comunale orientata)</p>
<p>Art. 33.1. Sono individuate con apposito perimetro nella tavola di piano "zonizzazione", in scala 1:10.000, con sigla "ICO", quelle parti del territorio del parco comprendenti aggregati urbani dei singoli comuni, loro frazioni ed aree che sono rimessi alla potestà comunale in materia urbanistica nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.</p>
<p>Art. 33.2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti in zona ICO sono soggetti alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge.</p>
<p>Art. 33.3. Gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e formali degli edifici esistenti devono uniformarsi alle norme di carattere estetico-edilizio di cui al successivo art. 36.</p>
<p>Art. 33.4. Nella zona "ICO" gli strumenti urbanistici comunali dovranno essere redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> il completamento della struttura urbana dovrà privilegiare il recupero dei volumi esistenti, perseguire il contenimento del consumo di suolo agricolo nello stato di fatto ed evitare le nuove edificazioni sparse; dovranno essere rispettati i coni visuali secondo le modalità di cui al successivo art.36 con particolare riferimento a quanto ivi disciplinato in materia di altezza dei manufatti; dovranno essere introdotte ulteriori misure di salvaguardia dei coni visuali non individuati nella cartografia, con particolare riferimento ai tracciati viari e percorsi di interesse paesaggistico, anche mediante limitazione dell'altezza massima di zona degli edifici ivi compresi; i nuovi sviluppi urbani dovranno avvenire in continuità rispetto all'esistente e dovranno essere preferibilmente definiti da perimetri continui per conseguire il minor consumo delle risorse territoriali; a tal fine dovranno essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i nuovi interventi dovranno avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno; dovrà essere mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini; le zone produttive degli strumenti urbanistici generali comunali ricompresi in zona ICO, non potranno essere ampliate in misura superiore al 20% dell'estensione complessiva delle aree attualmente a ciò destinate; per quanto riguarda invece l'ampliamento degli edifici produttivi esistenti non potrà essere superiore al 20% della S.L.P., fatto, comunque, salvo quanto disposto dal precedente art. 17. Dovranno essere introdotte misure per l'esclusione di nuove industrie e laboratori i cui livelli di rumore, emissioni solide, liquide ed aeriformi o di altri fattori inquinanti siano nocivi o ritenuti non compatibili e per incentivare la delocalizzazione di quelle esistenti con le medesime caratteristiche inquinanti al di fuori del perimetro del parco.
<p>Titolo 3 NORME DI SETTORE</p>
<p>Art. 34. (Norme per le attività selvicolturali)</p>
<p>Art. 34.1. In tutto il territorio del parco le superfici forestali, così come definite dall'art. 42 della l.r. 31/2008, sono disciplinate dalle disposizioni della medesima legge regionale, del r.r. 5/2007, del piano di indirizzo forestale e, fino all'approvazione dello stesso, dalle linee guida del presente piano per quanto non specificatamente previsto dalla normativa vigente.</p>
<p>Art. 34.2. In particolare, considerate le varie tipologie di bosco presenti all'interno del parco, la valorizzazione e tutela delle stesse viene perseguita</p>

mediante forme mirate di coltivazione e miglioramento che hanno lo scopo di conservare e, ovunque possibile, migliorare le caratteristiche strutturali ed ecologiche dei popolamenti forestali, intesi nell'insieme delle loro componenti arboree, floristiche e faunistiche.

Art. 34.3. Le forme mirate di coltivazione si attuano attraverso specifici modelli di trattamento selvicolturale tendenti, ovunque possibile, a favorire la mescolanza delle specie e la conversione ad alto fusto; ove queste siano impedita da fattori stagionali, andranno applicati quei trattamenti selvicolturali che meglio consentono la rinnovazione e la positiva evoluzione dei soprassuoli.

Art. 34.4. Fino all'entrata in vigore del piano di indirizzo forestale, per il rilascio dell'autorizzazione eventualmente prescritta dalla normativa vigente per l'esecuzione di attività selvicolturali, si seguono le seguenti linee guida:

- boschi a prevalenza di faggio: vanno, ovunque possibile, convertiti ad alto fusto attraverso il criterio della matricinatura intensiva, selezionando i migliori soggetti per robustezza e portamento; nei soprassuoli in cui le caratteristiche strutturali non consentono l'immediata conversione, all'atto dell'utilizzazione andranno piantate non meno di 50 piantine ogni 1.000 metri quadri di bosco tagliato di latifoglie nobili locali;
- boschi a prevalenza di castagno: conversione generalizzata ad alto fusto nelle formazioni del versante settentrionale del Campo dei Fiori; negli altri versanti, selezione dei migliori polloni per robustezza e portamento all'atto dell'utilizzazione, con impianto di non meno di 50 piantine ogni 1.000 metri quadri tagliati di acero montano, tiglio, ciliegio, rovere e pino silvestre; nelle aree più degradate del versante meridionale **l'ente parco** potrà temporaneamente sospendere le utilizzazioni;
- boschi costituiti da specie igrofile: in queste formazioni, localizzate all'interno degli impluvi, l'assegno al taglio dovrà considerare con attenzione la preminente funzione protettiva dei soprassuoli;
- boschi costituiti da specie termomesofile: in queste formazioni ubicate sui versanti asciutti, l'assegno dovrà favorire la massima mescolanza fra le specie e la selezione dei migliori polloni e matricine; ove necessario, potranno essere prescritti rinfoltimenti obbligatori delle tagliate;
- boschi con partecipazione di robinia: allo scopo di limitare al massimo la diffusione della robinia, le formazioni forestali ove si rinviene tale specie, dovranno essere invecchiate oltre il turno consuetudinario, allo scopo di deprimerne la facoltà pollonifera; ove necessario, potranno essere prescritti rinfoltimenti obbligatori delle tagliate; i metodi di assegno dovranno ottenere il contenimento della robinia attraverso la dominanza delle altre specie;
- boschi di resinose di origine artificiale: andrà favorito lo sviluppo dei soggetti d'avvenire e la partecipazione delle latifoglie autoctone attraverso sfolti e diradi anche di forte intensità, seguiti dai tagli di rinnovazione; allo scopo di attenuarne l'effetto sul paesaggio, andrà movimentato e sfumato il margine di contatto con le circostanti formazioni a latifoglie.
-

Art. 34.5. Allo scopo di mantenere e moltiplicare gli ecotoni di margine e di consentire l'alimentazione della fauna superiore, viene favorito il mantenimento delle attività agricole esistenti, intercluse all'interno delle aree boscate.

Art. 34.6. Considerata la composizione delle formazioni forestali del parco, vengono definite, ai sensi delle presenti norme, specie forestali autoctone quelle per cui siano già presenti fenomeni di rinnovazione naturale.

Art. 34.7. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche norme di zona, il taglio ordinario delle piante arboree isolate, dei filari, delle fasce alberate e dei boschetti, non definibili come boschi ai sensi della vigente legislazione, ad esclusione della vegetazione arborea compresa all'interno di giardini e di orti, sia pubblici che privati, nonché dei perimetri dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, potrà essere effettuato esclusivamente durante la stagione silvana in cui è consentito il taglio dei boschi cedui e previo nullaosta **dell'ente parco**, lasciando un pollone o un fusto ogni 10 metri di filare od ogni 50 metri quadri di superficie; nel caso di taglio di filari, fasce alberate

<p>e boschetti, occorrerà osservare tra un taglio e l'altro un intervallo non inferiore a 10 anni, nel caso di taglio di piante isolate entro 12 mesi il soggetto abbattuto dovrà essere sostituito mediante la messa a dimora nell'ambito della stessa proprietà, di un esemplare sviluppato (altezza minima m 1,80) di specie autoctona; lo sradicamento delle formazioni arboree di cui alla presente norma potrà essere effettuato, fatto salvo il reimpianto di superfici di dimensioni almeno pari a quelle interessate dallo sradicamento stesso, all'interno della proprietà, previo nulla osta dell'ente parco, che dovrà specificare luogo, entità e specie del reimpianto.</p>
<p>Art. 34.8. All'interno delle aree boscate sono vietate recinzioni di ogni genere che non siano riferibili alle immediate pertinenze di fabbricati e impianti, o a strutture di protezione e sicurezza per la pubblica incolumità.</p>
<p>Art. 34.9. E' vietata senza consenso del proprietario dell'area la raccolta libera di castagne, provenienti da castagneti da frutto regolarmente coltivati ed utilizzati.</p>
<p>Art. 34.10. All'interno delle aree forestali è vietata qualsiasi forma di segnaletica consistente in tratti di vernice sui fusti degli alberi diversa da quella prevista per la compilazione dei piani di assestamento; la segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in carta od altri materiali biodegradabili da rimuovere al termine della manifestazione; i segnali a cartello posti all'interno delle aree boscate dovranno essere realizzati in legno ad eccezione di quelli previsti dalle specifiche disposizioni regionali in materia di segnaletica delle reti escursionistiche, delle aree protette e di istituti di tutela della fauna selvatica, purché su supporto in legno.</p>
<p>Art. 34.11. Allo scopo di consentire la tutela e moltiplicazione della fauna specializzata, in sede di assegno al taglio, l'ente parco può disporre il rilascio di fusti morti in piedi, sia di conifere che di latifoglie, purché non interferenti con la pubblica incolumità.</p>
<p>Art. 35. (Tutela della flora spontanea)</p>
<p>Art. 35.1. L'ente parco persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della flora spontanea tipica del parco, attraverso la graduale riqualificazione e l'incremento degli ambienti naturali idonei alla conservazione e diffusione della stessa, nonché mediante la particolare disciplina della raccolta.</p>
<p>Art. 35.2. La raccolta di flora spontanea e dei funghi epigei è disciplinata rispettivamente in conformità alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 e alla legge regionale 12 agosto 1989, n.31 ed è sottoposta alle ulteriori limitazioni stabilite dalle seguenti norme.</p>
<p>Art. 35.3. Con apposito regolamento l'ente parco può introdurre disposizioni più restrittive rispetto a quelle contenute nelle leggi regionali citate al precedente secondo comma per la tutela di determinate specie non comprese nei relativi elenchi ovvero di determinati siti delicati stabilendo aree di divieto di raccolta anche temporanea di flora spontanea e di funghi, fermo restando il divieto di raccolta di flora spontanea in tutte le riserve naturali nonché il divieto di raccolta di funghi epigei nelle riserve naturali orientate ai sensi dell'art. 7, lett. a) della legge regionale 12 agosto 1989, n. 31.</p>
<p>Art. 35.4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma è, comunque, vietata in tutto il territorio del parco la raccolta di esemplari o di parti aeree o sotterranee delle seguenti specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Convallaria majalis</i> - <i>Clematis alpina</i> - <i>Cyclamen europaeum</i> - <i>Colchicum sp.pl.</i> - <i>Daphne sp.pl.</i>

- *Digitalis sp.pl.*
- *Fritillaria*
- *Galathus nivalis*
- *Gentiana sp.pl.*
- *Helleocrus niger*
- *Iris sp.pl.*
- *Lilium sp.pl.*
- *Asphodelus albus*
- *Armeria alpina*
- *Erica carnea*
- *Calluna vulgaris*
- *Erythronium dens canis*
- *Dianthus sp.pl.*
- *Eriophorum*
- *Ilex aquifolium*
- *Ruscus auculeatus*
- *Osmunda regalis*
- *Orchis et Ophrys sp.pl.*
- *Paeonia officinalis*
- *Poligala sp. pl.*
- *Primula auricola*
- *Primula a fiore rosso*
- *Phragmites communis*
- *Rosa sp. pl.*
- *Saxifraga sp. pl.*
- *Sempervivum sp.pl.*
- *Thalictrum aquilegifolium*
- *Typha sp. pl.*
- *Viola sp. pl.*

Art. 35.5. Per la ricerca scientifica il presidente **dell'ente parco** può autorizzare la raccolta della flora spontanea anche nelle aree ricomprese nelle riserve naturali nonché, in tutto il territorio del parco, delle specie ricomprese nel l'elenco di cui al precedente comma.

Art. 35.6. Sono vietate le introduzioni di specie non autoctone nelle riserve naturali. Nelle altre zone l'introduzione delle specie suddette è soggetta ad autorizzazione. Il divieto non si applica nella zona riservata alla pianificazione locale e nell'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia, fatte salve le disposizioni relative, nonché nei parchi e giardini.

Art. 35.7. Sono ammesse le introduzioni effettuate per finalità di lotta biologica o integrata, secondo le disposizioni del regolamento d'uso o previa autorizzazione consortile.

Art. 35.8. Sono ammesse reintroduzioni di specie autoctone, originariamente presenti ed eliminate dall'intervento dell'uomo, secondo le disposizioni di piano di settore o previa autorizzazione, purché l'habitat sia preventivamente reso di nuovo idoneo.

Art. 35.9. Anche nelle aree in cui è ammessa l'introduzione di specie non autoctone, il presidente può ordinare l'eliminazione di individui esotici, qualora sussista pericolo di diffusione al di fuori delle aree stesse.

Art. 35.10. **L'ente parco** provvede all'organizzazione di vivai di flora autoctona e all'allestimento e valorizzazione didattica di giardini ed orti botanici anche mediante convenzioni con enti, associazioni e organizzazioni operanti nel parco.

Art. 36. (Norme di salvaguardia paesistica)

Art. 36.1. Fatte salve le specifiche norme di zona, in tutto il territorio del parco

si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, dirette alla disciplina e salvaguardia dei valori paesistici del parco; a tal fine nel territorio del parco posto a valle dei coni visuali, individuati nella cartografia di **zonizzazione**, in scala 1:10.000, con simbologia "coni visuali", nel perimetro di 50 metri dai coni stessi, la linea di colmo del tetto delle costruzioni o il punto più alto della copertura e di eventuali volumi tecnici, la linea di contorno superiore dei manufatti in genere, compresi i tralicci e le palificazioni, le recinzioni e le alberature, non debbono risultare più alti del punto di veduta o del tratto di linea visuale su cui risultano proiettati ortogonalmente.

In sede di redazione degli strumenti urbanistici i comuni valuteranno ulteriori misure di salvaguardia dei coni visuali non indicati nella cartografia di piano, come indicato all'art. 33 quarto comma.

Art. 36.2. In tutto il territorio del parco le recinzioni, laddove consentite dalle norme di zone e fatto salvo quanto ivi specificatamente previsto, possono delimitare la superficie di proprietà nella misura massima di 10 volte la superficie coperta dell'edificio ed avere le seguenti caratteristiche:

- a) devono garantire il regolare deflusso delle acque ed avere una altezza non superiore a 1,50 metri;
- b) è fatto divieto di realizzare recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in cls e simili, anche ad elementi discontinui, fatta salva l'effettuazione di muretti a secco;
- c) è ammessa **nelle sole zone ICO e con l'esclusione delle aree primarie delle reti ecologiche dei piani regionali, provinciali, dei varchi individuati nel Contratto di Rete e dagli strumenti urbanistici comunali**, alla base della recinzione, la realizzazione di un cordolo in muratura **preferibilmente** di altezza non superiore a 0,30 metri;
- d) le recinzioni esistenti, realizzate con muri a secco devono essere mantenute anche nel loro andamento planimetrico;
- e) qualora come recinzione, o ad integrazione della stessa, vengano utilizzate siepi o schermi vegetali, questi devono essere preferibilmente realizzati mediante l'impiego delle specie di seguito elencate:

- *Carpinus betulus* (carpino bianco)
- *Corylus avellana* (nocciolo)
- *Crataegus monogyna* (biancospino)
- *Evonymus europaeus* (cappello da prete)
- *Fagus sylvatica* (faggio)
- *Ilex aquifolium* (agrifoglio)
- *Prunus spinosa* (prugnolo)
- *Laurus nobilis* (alloro)
- *Ligustrum* (ligustro)
- *Taxus baccata* (tasso)

L'impiego di specie diverse potrà avvenire su preventivo parere dell'ente gestore che ne valuti la compatibilità con i valori paesistici del contesto **fermo restando l'esclusione delle specie indicate come incompatibili dai Piani di Gestione dei SIC;**

- f) è fatto divieto installare lungo le recinzioni teli ombreggianti o reti in materiale plastico o sintetico.

Art. 36.3. Ad integrazione delle specifiche norme di zona e fatte salve speciali disposizioni ivi contenute, in tutto il territorio del parco si applicano, per l'edificazione, i seguenti disposti:

- a) in tutti gli edifici esistenti, gli interventi sulle parti esterne degli stessi devono essere effettuati con riguardo agli aspetti estetico-formali della tradizione dei luoghi sia per il colore che per la foggia e valore materico degli elementi architettonici e formali; analoga prescrizione vale per l'assetto compositivo del partito architettonico, specie per l'articolazione dei rapporti tra elementi pieni e vuoti delle fronti; nelle tinteggiature esterne degli edifici è fatto divieto del colore bianco e dell'impiego di finiture con materiali a base vinilica (intonaci plastici); per i serramenti esterni è fatto divieto di profilati metallici o in PVC, fatte salve le strutture in ferro che si riferiscono alle tradizioni costruttive locali; per le sole zone ICO sono ammissibili serramenti in alluminio purché non anodizzato

bronzo o argento; per tutte le zone è fatto divieto l'utilizzo di oscuranti esterni in metallo;

b) gli edifici accessori, ivi compresi i box per auto, non possono essere realizzati con manufatti prefabbricati, metallici e non, e devono avere copertura a falda, con l'eccezione di manufatti prefabbricati in legno predisposti direttamente dall'ente parco ai fini della fruizione didattico-scientifica;

c) nella realizzazione e sistemazione dei giardini e delle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate:

- le principali caratteristiche morfologiche del terreno;
- le piante d'alto fusto presenti, salvo eventuali soggetti deperienti o pericolanti o, nel caso di giardini storici, ritenuti non coerenti con l'impianto dei giardini a seguito di studi per il loro recupero filologico;
- i nuovi impianti di giardino e la modificazione degli esistenti sono da realizzarsi con essenze preferibilmente autoctone;
- i piazzali, i viali, le piste d'accesso devono essere realizzate con materiali filtranti;

d) **L'autorizzazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER), è disciplinata dalla d.g.r. 18 aprile 2012, n. 3298 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia", dalla d.g.r. 12 giugno 2015, n. 3706 "Approvazione del programma energetico ambientale regionale (PEAR) integrato con la valutazione ambientale strategia (VAS)" e dalla d.g.r. 30 luglio 2015, n. 3905 "Piano Energetico Ambientale Regionale: recepimento delle determinazioni dell'autorità di bacino per il fiume Po in relazione alla compatibilità degli impianti idroelettrici e indicazioni relative ai procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili". Tali impianti dovranno essere realizzati con tecnologie a minimo impatto visivo e integrate nel paesaggio mediante opportuna disposizione e senza alterazione delle caratteristiche architettoniche, stilistiche e materiche degli edifici; sono altresì ammesse realizzazioni a terra solo se accompagnate da idonee mitigazioni a verde o comunque inserite in strutture coerenti con i caratteri tradizionali e la morfologia dei luoghi. In ogni caso deve essere effettuata preliminarmente un'analisi di dettaglio finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, cercando di non interessare edifici o parti di edifici di valore storico-ambientale e privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.**

Art. 36.4. Ad eccezione della zona "ICO" e "VP" e fatte salve le specifiche norme di zona, in tutto il territorio del parco è vietata la realizzazione di piscine e campi da tennis, quali pertinenze di abitazioni private; nelle zone "VP" la realizzazione di tali strutture dovrà avvenire previo accordo con l'Ente gestore a seguito di un'attenta analisi dei caratteri tipologici e formali del complesso villa-parco senza compromettere il disegno del giardino e le essenze di pregio in esso contenute nonché modificare il profilo e l'andamento del terreno al di fuori dell'area concordata per la realizzazione di tali strutture; nell'ambito di tale accordo si stabilirà un vincolo di prelievo dell'acqua ai fini di tutela delle aree boscate limitrofe dagli incendi; le attrezzature per gli altri sport sono ammesse, al servizio di abitazioni private, solo qualora non comportino alterazioni della morfologia del suolo.

Art. 36.5. **L'Ente Parco con riferimento all'"Abaco Morfologico e paesaggistico delle tipologie rurali e degli interventi nelle zone di Salvaguardia Ambientale di cui all'art. 28, detta gli indirizzi per la pianificazione comunale di disciplina, con riferimento a tutto il territorio del parco, degli aspetti di cui al precedente art. 28, terzo comma e procede al censimento degli elementi caratterizzanti il paesaggio sia storico-culturali che naturalistici che estetico visuali, definendo le norme di conservazione dei relativi valori peculiari.**

Art. 36.6. **Gli interventi sui rustici esistenti in tutto il territorio del parco, con l'esclusione delle parti ricomprese in parco naturale, sono disciplinati dal**

presente articolo, nel rispetto della normativa per le zone in cui detti rustici ricadono, e dalle norme del Piano di Governo del territorio dei comuni per le fattispecie di intervento che il presente articolo demanda a tale disciplina.

Il PTC non ammette il recupero ed il riutilizzo con destinazione residenziale dei rustici ricompresi in zona "PAT".

Per gli interventi di recupero finalizzati alla trasformazione della destinazione d'uso, ad esclusione di quella agricola, demandati agli strumenti urbanistici comunali, sui rustici esistenti sono possibili esclusivamente interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 27 della l.r. 12/05, nonché quelle opere di ripristino di parti ammalorate o pericolanti imposti dall'autorità comunale a tutela della pubblica incolumità.

Ai fini della presente norma per rustici si intendono quegli edifici originariamente destinati a ricovero di attrezzature agricole ovvero al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, con esclusione di quelle che risultano già abitazioni, nonché quelle costituenti infrastrutture produttive di tipo agricolo o privi di destinazione funzionale allo stato accertabile o documentabile.

Non sono in ogni caso da ritenersi rustici:

- *le strutture precarie (caratterizzate dall'impiego diffuso di materiali quali lamiera, legname, eternit, materiali di recupero etc.);*
- *gli edifici o porzioni di essi costruiti dopo il 1967 in assenza di titolo abilitativo;*
- *gli edifici o porzioni di essi edificati in virtù della L.R. 93/80;*
- *gli edifici o porzioni di essi edificati in virtù della L.R. 12/05 oggetto di sanatorie edilizie a qualunque titolo e destinazione.*

Il recupero dei rustici non è consentito in aree definite a rischio idrogeologico molto elevato e/o in classe IV[^] di fattibilità geologica come individuata negli studi geologici a corredo degli strumenti urbanistici comunali.

Gli strumenti urbanistici comunali dovranno individuare i rustici che, per valenza dei caratteri tipologici e formali esistenti e per coni e visuali paesaggistiche, anche con riferimento al grado di sensibilità paesistica del contesto in cui si collocano, sono da assoggettarsi a vincolo conservativo integrale, per i quali prevedere interventi fino alla lett. c) dell'art. 27 della L.R. 12/05 (restauro e risanamento conservativo) ed in ogni caso inibire la trasformazione, l'ampliamento e la demolizione con ricostruzione.

Ai fini della presente norma i rustici sono indicativamente suddivisi nelle seguenti tipologie secondo la consistenza del volume e della superficie coperta che racchiude l'involucro edilizio (vuoto per pieno):

- a) *rustici aperti su almeno tre lati, quali fienili costituiti da semplici pilastri con copertura formanti una tettoia o porticati. I rustici che fanno parte di questa tipologia sono recuperabili ai soli usi agricoli eventualmente in atto, limitate alla gestione del fondo di proprietà o a funzioni agricole re-insediate senza modifiche della sagoma esistente. Nei soli casi in cui si trovino nelle aree di pertinenza di edifici esistenti già destinati ad usi abitativi, ed in presenza delle opere di urbanizzazione primaria e di strada di accesso esistente, potranno essere recuperati quali accessori della residenza. L'intervento finalizzato al recupero dovrà essere rispettoso delle caratteristiche architettoniche e materiche dell'edificio ed in genere dei caratteri tradizionali riferiti a tali tipologie di edifici esistenti nel parco. Il PGT dovrà individuare i rustici in prossimità delle abitazioni per i quali è ammessa la trasformazione ai fini accessori alla residenza e dovrà disciplinare le modalità di intervento per il recupero dei rustici individuando specifiche prescrizioni sotto il profilo paesaggistico.*
- b) *rustici di volume inferiore a mc. 100,00. I rustici che ricadono in questa tipologia sono recuperabili ai soli usi agricoli o, per le funzioni eventualmente in atto, limitate alla gestione del fondo di proprietà, nonché a funzioni agricole re-insediate, senza modifiche della sagoma esistente. L'intervento dovrà garantire il decoro dei prospetti e il mantenimento delle caratteristiche materiche originarie. Nei soli casi in cui si trovino nelle aree di pertinenza di edifici esistenti già destinati ad usi abitativi, ed in presenza delle opere di urbanizzazione primaria e di strade di accesso esistenti, potranno essere recuperati quali accessori della residenza. L'intervento finalizzato al recupero dovrà essere rispettoso delle caratteristiche architettoniche e materiche dell'edificio ed in genere dei caratteri tradizionali riferiti a tali tipologie di edifici esistenti nel parco. Il PGT dovrà individuare i rustici in prossimità*

delle abitazioni per i quali è ammessa la trasformazione ai fini accessori alla residenza e dovrà disciplinare le modalità di intervento per il recupero dei rustici individuando specifiche prescrizioni sotto il profilo paesaggistico.

- c) rustici di volume compreso fra 100,00 e 600,00 mc. Questi edifici sono sempre recuperabili con il mantenimento o il re-insediamento delle funzioni agricole nei limiti delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti oppure ai soli fini di presidio rurale.

Sarà possibile un recupero ad usi residenziali nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- non è ammesso il recupero ai fini residenziali per gli edifici che ricadono nelle aree PAT, ad eccezione dei casi in cui le schede di intervento relative alle aree PAT ammettano il recupero ai fini residenziali, nonché per quelli che ricadono nelle zone PF poste ad una distanza dagli ambiti urbanizzati superiore a m. 150,00;
- per gli edifici in cui sia garantito l'allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla collettazione fognaria, e l'accesso avvenga da strade già esistenti; nel caso in cui l'area non sia già servita dalle reti di pubblici servizi è facoltà del Comune ammettere il recupero dell'edificio assoggettando l'intervento a permesso di costruire convenzionato per la realizzazione delle opere mancanti;
- con attenta valutazione della sostenibilità del carico antropico conseguente alla trasformazione nel contesto ambientale esistente; in particolare nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nel Parco a tutela della biodiversità ed in genere degli aspetti ambientali.

Ove specificatamente indicato dagli strumenti urbanistici comunali, ove le condizioni ambientali lo consentano e l'impatto in termini di infrastrutturazione e servizi risulti compatibile con il contesto ambientale, sono ammissibili le destinazioni turistico-ricettive. Il PGT dovrà puntualmente individuare gli edifici per i quali è ammessa tale destinazione e definire le modalità di corretto inserimento paesistico ambientale degli interventi rispetto al contesto, assoggettando al permesso di costruire convenzionato o a Piano Attuativo gli interventi.

Gli strumenti urbanistici comunali potranno prevedere modesti ampliamenti, in misura non superiore al 20% del volume dell'involucro esistente. Dovranno altresì, in coerenza con le indicazioni contenute nell'"Abaco Morfologico e paesaggistico delle tipologie rurali e degli interventi nelle zone di Salvaguardia Ambientale", disciplinare le prescrizioni di natura paesistica che dovranno essere rispettate nella realizzazione dell'intervento. Per tutti gli edifici della presente tipologia presenti nelle aree di pertinenza di edifici esistenti già destinati ad usi abitativi o per i quali è autorizzata la trasformazione ad uso residenziale, è ammesso il recupero quali accessori della residenza nel rispetto delle prescrizioni paesaggistiche definite dal PGT come specificato al comma precedente.

- d) rustici di volume superiore a 600,00 mc. Questi edifici sono sempre recuperabili con il mantenimento o il re-insediamento delle funzioni agricole nei limiti delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti oppure ai soli fini di presidio rurale.

Sarà possibile un recupero ad usi residenziali nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- non è ammesso il recupero ai fini residenziali per gli edifici che ricadono nelle aree PAT, ad eccezione dei casi in cui le schede di intervento relative alle aree PAT ammettano il recupero ai fini residenziali, nonché per quelli che ricadono nelle zone PF poste ad una distanza dagli ambiti urbanizzati superiore a m. 150,00;
- per gli edifici in cui sia garantito l'allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla collettazione fognaria, e l'accesso avvenga da strade già esistenti; nel caso in cui l'area non sia già servita dalle reti di pubblici servizi è facoltà del Comune ammettere il recupero dell'edificio assoggettando l'intervento a permesso di costruire convenzionato per la realizzazione delle opere mancanti;
- con attenta valutazione della sostenibilità del carico antropico conseguente alla trasformazione nel contesto ambientale esistente; in particolare nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nel Parco a tutela della biodiversità ed in genere degli aspetti ambientali.

Gli strumenti urbanistici comunali dovranno individuare gli edifici rustici che potranno essere recuperati ai fini residenziali e disciplinare le modalità di intervento rispetto alla situazione di urbanizzazione delle aree, assoggettando ove occorra gli interventi al permesso di costruire convenzionato o a piano attuativo. Ove specificatamente indicato dagli strumenti urbanistici comunali, ove le condizioni ambientali lo consentano e l'impatto in termini di infrastrutturazione e servizi risulti compatibile con il contesto ambientale, sono ammissibili le destinazioni turistico-ricettive. Il PGT dovrà puntualmente individuare gli edifici per i quali è ammessa tale destinazione e definire le modalità di corretto inserimento paesistico ambientale degli interventi rispetto al contesto, assoggettando al permesso di costruire convenzionato o a Piano Attuativo gli interventi. Gli strumenti urbanistici comunali potranno prevedere modesti ampliamenti, in misura non superiore al 10% del volume dell'involucro esistente. Dovranno altresì, in coerenza con le indicazioni contenute nell'"Abaco Morfologico e paesaggistico delle tipologie rurali e degli interventi nelle zone di Salvaguardia Ambientale", disciplinare le prescrizioni di natura paesistica che dovranno essere rispettate nella realizzazione dell'intervento.

- e) Ruederi. Sono così definiti i resti di edifici o di manufatti che, per loro dimensione, stato di abbandono e condizione generale non consentono una piena riconoscibilità dell'aspetto originario del manufatto stesso. Nel caso di costruzioni edilizie si considerano, in ogni caso, "ruederi" quei manufatti che abbiano murature in elevazione aventi un'altezza media, determinata lungo il perimetro, non superiore a mt. 2,00. Su detti immobili, previa presentazione di documentazioni scritte-grafiche e storico-catastrali in grado di accertarne la preesistente consistenza e di consentire una ridefinizione "filologica" del manufatto, sono ammessi interventi di ricostruzione dell'edificio, mantenendo le caratteristiche peculiari
- f) . Tali opere, quando dimostrate ammissibili, vengono ricomprese tra le opere di ristrutturazione edilizia come definite alla lettera d) dell'art. 27 della L.R. 12/05. Non sono ammessi ampliamenti volumetrici.

A seguito della ricostruzione tali edifici potranno essere utilizzati per il reinsediamento delle funzioni agricole, nei limiti delle disposizioni igienico sanitarie vigenti, oppure ai fini di presidio rurale.

I rustici posti in qualunque zona del parco, con l'esclusione delle aree ricomprese in parco naturale, di proprietà del parco o di altro ente con esso convenzionato, sono recuperabili con finalità pubblica o di interesse pubblico.

I recuperi dovranno riproporre tipologie e materiali tradizionali secondo quanto disciplinato dall'"Abaco Morfologico e paesaggistico delle tipologie rurali e degli interventi nelle zone di Salvaguardia Ambientale", conservando portici e loggiati.

Gli incrementi volumetrici, laddove ammissibili, non dovranno avere carattere superfetativo o di aggiunta volumetrica incoerente con la tipologia dell'edificio.

Non sono ammesse in ogni caso nuove recinzioni.

E' ammessa la sistemazione delle aree esterne di pertinenza, conformemente alle norme del PTC, fino ad un limite massimo di 1000 mq. e comunque da verificarsi nel rispetto delle caratteristiche ambientali del contesto.

Art. 36.7. Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 42/2004, nell'ambito del territorio del parco è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previo parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 153, comma 1° del D.Lgs. 42/2004.

Lungo le strade site nel Parco è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Art. 36.8. E' individuata con apposito simbolo, sulla tavola di zonizzazione del PTC, l'area di decollo dove è autorizzata l'attività di volo libero con parapendii, su apposita convenzione stipulata con l'Ente gestore che definirà i periodi dell'anno e le modalità di fruizione per evitare possibili perturbazioni all'habitat o disturbi all'avifauna nel periodo di nidificazione, di riproduzione e di svezzamento della prole, previa verifica delle specie presenti. La convenzione dovrà essere integrata sulla base degli esiti di specifica valutazione di incidenza dell'attività di volo libero.

<p>Art. 37. (Attività turistico - ricreativa)</p>
<p>Art. 37.1. Gli interventi in funzione culturale, educativa e ricreativa, turistica e sportiva sono subordinati al rispetto dei valori prioritari di tutela delle caratteristiche territoriali del parco, quali individuati dalle norme del presente piano.</p>
<p>Art. 37.2. L'ente parco determina le modalità di fruizione del territorio del parco, nonché l'entità e le caratteristiche delle infrastrutture necessarie, attraverso il piano di settore di cui al precedente art. 10, secondo comma, lett. c) ed il regolamento d'uso di cui al successivo quarto comma.</p>
<p>Art. 37.3. Il piano di settore di cui al precedente art. 10, secondo comma, lett. c), riguarda tutto il territorio del parco ad esclusione delle zone classificate di riserva naturale; mediante tale piano di settore l'ente parco deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzare la rete delle percorrenze, recuperando i tracciati esistenti, specie quelli storici ed, eventualmente, integrarli con nuovi tratti di collegamento, al fine di creare "circuiti" a diversi livelli di accessibilità e percorrenza; - individuare in modo puntuale i principali punti di accesso al parco, anche organizzando la sosta dei veicoli in corrispondenza ad essi; - sviluppare il sistema delle infrastrutture di supporto al visitatore, all'interno del parco, ricorrendo prioritariamente al riutilizzo di strutture edilizie esistenti; - disciplinare le modalità di trasformazione e di utilizzo delle zone a parco attrezzato, di cui al precedente art. 27, nel rispetto delle disposizioni ivi contenute; - organizzare in modo unitario il sistema di segnaletica didattica-informativa, fatto salvo quanto già previsto nella d.g.r. 16 aprile 2004 n. 7/17173;
<p>Art. 37.4. Con apposito regolamento d'uso l'ente parco stabilisce le modalità di fruizione delle attrezzature, connesse all'attività turistico-ricreativa, presenti nel territorio del parco, regolamentando il flusso di visitatori all'interno delle varie zone del parco, ad esclusione delle aree a parco naturale e di riserva naturale, nelle quali tali aspetti sono disciplinati dai rispettivi piani, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione e diffusione, incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricolo-forestali.</p>
<p>Art. 37.5. In tutta l'area del parco è vietata la realizzazione di aziende ricettive all'aria aperta, l'esercizio del campeggio libero e l'allestimento o il mantenimento di depositi di roulotte, ad eccezione di quanto specificatamente previsto dal precedente art. 25, per l'esercizio dell'agriturismo; il piano di settore di cui al precedente art. 10, secondo comma, lett. c) può stabilire tempi e modalità per la rimozione dei depositi di roulotte attualmente in atto, con esclusione di quelli connessi con l'esercizio dell'agriturismo.</p>
<p>Art. 38. (Norme di tutela geologica ed idrogeologica)</p>
<p>Art. 38.1. In tutto il territorio del parco, ad esclusione delle aree comprese nella zona di iniziativa comunale orientata, devono essere osservate le seguenti norme, dirette alla tutela geologica ed idrogeologica:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i progetti di realizzazione di ogni intervento modificativo di sentieri e strade, laddove consentiti dalle norme di zona, nonché di tutte le opere di sistemazione idraulico-forestale, di movimenti franosi, di captazione, nonché per la realizzazione di elettrodotti, acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature e depuratori devono essere realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica, consistenti nell'utilizzo prevalente di materiale vivo, laddove possibile, al fine di ottenere il miglior inserimento dell'opera nell'ambiente circostante; a tal fine l'ente parco, mediante il piano di settore, di cui al successivo terzo comma, definisce nel dettaglio le modalità esecutive degli interventi stessi, con particolare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica; b) è vietato l'utilizzo delle cavità carsiche per il deposito di materiali di qualsiasi tipo; il piano di settore di cui al successivo terzo comma determina

<p>tempi e modalità per la rimozione e messa in sicurezza dei depositi esistenti;</p> <p>c) l'accesso alle grotte per finalità scientifiche, didattiche e ricreative è disciplinato da apposito regolamento d'uso ed è, comunque, subordinato ad autorizzazione dell'ente parco;</p> <p>d) la raccolta dei minerali anche nelle cavità carsiche, è soggetta alla disciplina di cui alla legge regionale 10 gennaio 1989, n. 2.</p>
<p>Art. 38.2. In tutto il territorio del parco è vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura; è fatta salva la competenza del sindaco, ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 per la rimozione dei rifiuti abbandonati o scaricati o depositati in modo incontrollato.</p>
<p>Art. 38.3. Mediante il piano di settore, di cui al precedente art. 10, secondo comma, lett. d), l'ente parco:</p> <p>a) individua le aree interessate da dissesti e vulnerabilità idrogeologici, da salvaguardare per gli aspetti idrogeologici, dettando prescrizioni particolari per il loro uso;</p> <p>b) definisce nel dettaglio le tecniche di ingegneria naturalistica per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente primo comma, lett. a);</p> <p>c) procede al censimento delle cavità carsiche, prevedendo gli interventi atti alla loro conservazione e tutela, anche con riferimento al disposto di cui al precedente primo comma, lett. c).</p>
<p>Art. 39. (Attività estrattiva)</p>
<p>Art. 39.1. In tutto il territorio del parco non è ammessa l'apertura di nuove cave, nonché l'estrazione di inerti di qualsiasi natura e l'esercizio di attività, che determinino modifiche sostanziali della morfologia del suolo, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalle singole norme di zona.</p>
<p>Art. 40. (Tutela della fauna selvatica)</p>
<p>Art. 40.1. Nel territorio del parco naturale si applicano i disposti di cui all'art. 94 della l.r. 16/2007. Nelle aree a parco regionale si applicano i dispositivi dei piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26, previo parere dell'Ente gestore del parco ai sensi dell'art. 17 comma 4 lettera d) della l.r. 86/83. Per la tutela della fauna selvatica in tutto il territorio del parco è vietato l'uso del filo spinato per la realizzazione di recinzioni o complementi.</p>
<p>Art. 40.2. La conservazione e la gestione della fauna sono disciplinati in base alla vigente legislazione statale e regionale in materia, tenendo in particolare considerazione le direttive europee 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) e 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli), il Programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e il Protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia approvati con d.g.r. 20 aprile 2001 n. 7/4345, nonché la legge regionale 31 marzo 2008 n. 10 (Disposizioni per la conservazione della piccola fauna, della flora e vegetazione spontanea) e la d.g.r. 24 luglio 2008 n. 8/7736 (Determinazione in ordine agli elenchi di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10), e sono specificatamente regolamentati dalle previsioni del presente piano e da quelle del piano di settore di cui al successivo comma 8.</p>
<p>Art. 40.3. L'attività del parco persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a) conoscenza, conservazione e gestione della fauna vivente allo stato selvatico;</p> <p>b) conservazione e ripristino degli ambienti naturali attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento e all'arricchimento del patrimonio faunistico locale, attraverso anche l'interconnessione tra gli habitat e la creazione di corridoi ecologici.</p>

<p>Art. 40.4. E' vietata, in conformità all'art. 4 quinto comma della l.r. 10/2008, ogni azione dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat indispensabili alla sussistenza delle specie di cui all'allegato B, tavola B1, della d.g.r. 24 luglio 2008 n. 8/7736. Sono comunque permessi gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica, se non costituiscono una minaccia per la conservazione delle popolazioni.</p>
<p>Art. 40.5. In tutto il territorio del parco è vietata l'introduzione di specie non autoctone, in conformità all'art. 10 primo comma della l.r. 10/2008, all'art. 22 comma b della direttiva 92/43/CEE, all'art. 12 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE) e all'art. 20 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Il divieto non si applica nella zona riservata alla pianificazione locale e nell'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia in qualunque zona del parco; sono ammesse le introduzioni effettuate per finalità di lotta biologica o integrata, secondo le disposizioni del regolamento d'uso.</p>
<p>Art. 40.6. Per finalità di conservazione della biodiversità, sono ammesse reintroduzioni e restocking di specie autoctone, originariamente presenti ed estintesi successivamente, ai sensi dell'art. 10 primo comma della l.r. 10/2008, nonché dell'art. 12 del d.P.R. n. 357/1997 e della d.g.r. 20 aprile 2001 n. 7/4345, secondo le disposizioni del piano di settore di cui all'ottavo comma o previa autorizzazione consortile, purché l'habitat sia preventivamente reso idoneo, i fattori che hanno portato all'estinzione locale della specie siano stati rimossi e sia stato redatto un progetto ai sensi della citata d.g.r. 20 aprile 2001 n. 7/4345.</p>
<p>Art. 40.7. Durante le attività selvicolturali, fatto salvo l'obbligo di individuazione e di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito di cui all'art. 24 del r.r. 5/2007, il parco può prescrivere, compatibilmente con le esigenze di pubblica incolumità e con le specifiche prescrizioni contenute nei piani di assestamento forestale, la conservazione di ulteriori alberi costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individui stramaturi, morti in piedi o marcescenti, anche schiantati; - individui la cui chioma ed il fusto siano coperti da rampicanti oppure il cui fusto presenti cavità.
<p>Art. 40.8. Mediante il piano di settore di cui al precedente art. 10, secondo comma, lett. e), l'ente parco stabilisce, nell'osservanza della vigente legislazione e nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico e ambientale del parco, la disciplina per la tutela del patrimonio faunistico. Il piano di settore, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) definisce le vocazioni del territorio, considerando i censimenti del patrimonio faunistico del Parco, effettuati anche nel corso di progetti Life, e analizzando anche le caratteristiche ambientali dello stesso; b) indica gli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente terzo comma; c) disciplina la tutela e la valorizzazione della fauna autoctona, nonché gli obiettivi e le modalità operative per eventuali iniziative di reintroduzione, ai sensi del precedente sesto comma.
<p>Art. 41. (Tutela della fauna ittica)</p>
<p>Art. 41.1. La tutela e l'incremento della fauna ittica per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale e l'attività di pesca sono disciplinate nel parco ai sensi della legge regionale 26 maggio 1982, n. 25 e successive modificazioni. Il piano persegue gli obiettivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto e ricostituzione dell'equilibrio naturale e riqualificazione della fauna ittica, al fine di migliorare la potenzialità naturale della fauna stessa e garantire le condizioni ambientali migliori per il suo sviluppo; - salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque in collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico.
<p>Art. 41.2. Mediante il piano di settore di cui al precedente art. 10, secondo comma,</p>

lett. e), **l'ente parco** stabilisce, nell'osservanza della vigente legislazione e tenuto conto dei piani provinciali pesca e delle relative carte delle vocazioni ittiche, la disciplina per la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nel parco. Il piano di settore, in particolare, determina:

- a) gli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente primo comma;
- b) la tutela e valorizzazione della ittiofauna autoctona, nonché gli obiettivi e le modalità operative per eventuali iniziative di reintroduzione;
- c) i criteri per migliorare le condizioni e le possibilità per l'esercizio della pesca dilettantistica, evitando forme distruttive nell'uso del patrimonio ittico;
- d) eventuali restrizioni alle modalità ed ai mezzi ammessi per la pesca nel parco;
- e) eventuali limitazioni alle modalità ed ai mezzi ammessi ed alle misure minime di pesci catturabili nel parco.

Art. 41.3. L'esercizio della pesca è vietato nelle riserve naturali orientate; sono, comunque, fatti salvi i diritti esclusivi di pesca.

Art. 41.4. Compete **all'ente parco**, relativamente alle acque interne al perimetro del parco, esprimere:

- a) il parere preventivo sul programma provinciale di ripopolamenti ittici;
- b) il parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18, quinto comma, della legge regionale 26 maggio 1982, n. 25, per l'immissione di ittiofauna;
- c) il parere preventivo su immissioni e ripopolamenti eseguiti da concessionari e riservisti di pesca e da chiunque altro autorizzato, effettuando i relativi controlli;
- d) il parere per l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca;
- e) il parere sulle domande di concessioni, e relativi capitoli o disciplinari, previste dall'art. 6, primo e quinto comma della legge regionale 26 maggio 1982, n. 25 e sulle domande di proroga o rinnovo delle concessioni stesse, ove concernano acque in tutto o in parte comprese nel parco.

Art. 41.5. Gli indirizzi di cui al precedente quarto comma, relativamente ai popolamenti, si osservano anche nella gestione di laghetti, cave e specchi d'acqua interni ad aree di proprietà privata, ma comunicanti con acque pubbliche, salvo che le vie di comunicazione siano chiuse a monte e a valle con griglie o altre apparecchiature inamovibili, che impediscano il passaggio del pesce.

Art. 41.6. Le concessioni in atto di diritti esclusivi di pesca di qualsiasi tipo, riguardanti acque ricomprese entro il perimetro del parco, ovvero su acque ad esso collegate, restano in vigore fino alla loro scadenza e, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente piano, fatte salve le competenze dello Stato.

Art. 41.7. **L'ente parco** cura l'acquisizione dei diritti esclusivi di pesca ove esistenti, sia di privati sia di collettività o enti pubblici, in base alle norme vigenti in materia.

Art. 41.8. Qualora sia titolare dei diritti di cui al precedente settimo comma un ente **facente parte del parco**, l'ente stesso convenziona con **l'ente parco** le relative modalità di esercizio, ai fini della tutela dell'ambiente.

Art. 42. (Tutela della fauna minore)

Art. 42.1. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33; il piano di settore tutela e gestione del patrimonio faunistico può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore rispetto alle norme della medesima legge regionale 33/77, per la tutela di determinate specie autoctone non elencate dalla stessa legge regionale, ovvero di determinati siti delicati.

Art. 42.2. Il piano di settore tutela e gestione del patrimonio faunistico, di cui al precedente art. 10, secondo comma, lett. e), persegue gli obiettivi di:

<ul style="list-style-type: none"> - riqualificare gradualmente ambienti idrici per la conservazione ed il potenziamento della fauna minore autoctona; - normare i prelievi di fauna minore autoctona in zone di particolare tutela; - individuare gli interventi da attuare in corrispondenza delle aree di interesse faunistico, limitrofe a sedi viarie, atti a minimizzare i pericoli di isolamento geografico, la mortalità causata dal traffico veicolare, l'accumulo di inquinanti; - garantire le necessarie misure di protezione per la conservazione delle popolazioni endemiche del parco.
Art. 43. (Viabilità)
<p>Art. 43.1. Fatte salve le specifiche norme, relative alle singole zone del presente P.T.C., nonché quelle di cui ai precedenti artt. 17, 37 e 38, ogni intervento modificativo di strade esistenti di ogni tipo, destinate al traffico veicolare, nonché di sentieri, laddove consentito, è sottoposto a preventiva autorizzazione paesaggistica dell'autorità competente, ferme restando le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione. Qualora gli interventi ricadano in aree in classe 4 di fattibilità, come definita dagli studi geologici dei territori comunali interessati, o in aree in dissesto attive delimitate nell'elaborato 2 - Allegato 4 - del PAI dovrà essere predisposto uno studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto rilevato.</p>
<p>Art. 43.2. Il parere consortile di cui al precedente primo comma deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'inserimento dell'opera progettata nel contesto territoriale, verificando che il tracciato e le soluzioni prospettate minimizzino l'impatto visuale e rispettino le caratteristiche ambientali presenti; - i collegamenti e le intersezioni con i percorsi pedonali, ciclabili o equestri; - il tipo di finiture del ciglio stradale ed eventuale manufatti connessi, in modo da escludere l'accesso veicolare alle aree verdi latitanti ed ai percorsi pedonali o ciclabili o equestri; - gli interventi da attuare in corrispondenza delle aree di interesse faunistico, atti a minimizzare i pericoli di isolamento geografico, la mortalità causata dal traffico veicolare, l'accumulo di inquinanti.
<p>Art. 43.3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 24, sesto comma, in tutto il territorio del parco è vietata la realizzazione di nuove strade o la variazione delle caratteristiche geometriche dei tracciati esistenti, se non per apportarvi rettifiche documentatamente necessarie alla sicurezza del traffico e dell'utenza, da sottoporre, comunque, a preventivo parere dell'ente parco, che si esprimerà ai sensi del precedente secondo comma.</p>
<p>Art. 43.4. Laddove possibile la pavimentazione di strade e sentieri dovrà essere di tipo permeabile e dovrà mantenere i caratteri tradizionali del manto originario.</p>
<p>Art. 43.5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 17 la riattivazione dell'impianto funicolare tra il centro urbano di Varese e il Sacro Monte Campo dei Fiori, la cui esecuzione deve avvenire previa convenzione tra il comune di Varese, l'ente parco e la ditta appaltatrice dei lavori, va realizzata in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricalcare il tracciato esistente; - mantenere i caratteri storico-formali dei manufatti delle stazioni.
<p>Art. 43.6. Qualora l'impianto di funicolare, di cui al precedente comma, sia gestito da privati, le modalità di gestione devono essere stabilite mediante apposita convenzione tra il privato, il comune di Varese e l'ente parco.</p>
<p>Art. 43.7. L'Ente gestore del parco, i comuni e/o altri enti per l'attuazione di interventi di interesse pubblico, mediante convenzione con l'Ente gestore, possono realizzare parcheggi a raso di limitate dimensioni, non superiori a 10 posti auto, in corrispondenza delle zone di maggior accessibilità al parco e distanziati da almeno 500 metri. I parcheggi dovranno essere localizzati in prossimità delle strade di accesso esistenti e per la loro realizzazione dovranno essere preferibilmente</p>

adottate tecniche di ingegneria naturalistica senza apportare modifiche alla morfologia dei luoghi. I parcheggi non possono comunque essere localizzati all'interno delle riserve naturali e delle aree a parco naturale, delle zone di interesse storico-ambientale, di cui all'art. **28**, e delle zone di valore paesistico, di cui all'art. **31**.

Art. 43.8. L'Ente gestore del parco ed i comuni ed enti interessati, nella definizione progettuale delle aree di parcheggio di cui sopra, devono dimostrare l'attenzione rivolta all'inserimento paesistico e ambientale nel parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, che deve essere del tipo permeabile, così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso e la permeabilità tesa alla conservazione del regime delle acque, nonché le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno, ed altre misure tese alla mitigazione visiva dei mezzi in sosta.

Art. 43.9. La realizzazione e la manutenzione di infrastrutture e parcheggi dovrà altresì attenersi a tecniche di ingegneria naturalistica contenute nel "Quaderno opere di ingegneria naturalistica" (pubblicato sul 1° Supplemento Straordinario al BURL n. 19 del 9 maggio 2000) laddove tecnicamente possibile.

Art. 43.10. Nell'ambito del Sacro Monte del Rosario di Varese, anche al fine di valorizzare e rendere più facilmente accessibile l'area del sito dell'Unesco, sono individuati sulla cartografia con apposito simbolo "P" tre localizzazioni di parcheggi di interscambio, da meglio specificare attraverso uno studio che definisca le possibili alternative progettuali in termini di integrazione mediante collegamento con linee di trasporto pubblico e con i parcheggi di interscambio posti nel centro cittadino, con il sistema sentieristico/via delle cappelle/funicolare/autobus tra il centro urbano di Varese, le vie ad esso afferenti e il Sacro Monte:

- P1: parcheggio di interscambio presso Piazzale Montanari, n. 3 piani localizzati sotto il livello del piazzale Montanari, con copertura da destinarsi alla sosta e manovra degli autobus, posti auto massimi 170, superficie massima totale mq. 4.000; per il migliore inserimento paesistico ambientale è fatto obbligo:
 - a. di includere nella progettazione e realizzazione del parcheggio multipiano gli interventi di riqualificazione dell'attuale piazzale Montanari, da recuperare principalmente come spazio pedonale;
 - b. di prevedere adeguate opere di mitigazione ambientale, di salvaguardare le alberature di pregio e mantenere il sentiero esistente limitrofo sul versante occidentale;
 - c. di inserire, in un progetto complessivo, i percorsi di entrata ed uscita dal parcheggio sul versante orientale, prestando particolare attenzione al mantenimento delle alberature presenti al fine di salvaguardare, ove possibile, i soggetti arborei;
 - d. di prevedere sul versante a valle una soluzione del fronte a vista del manufatto con profilo degradante e materiali di finitura coerenti con il contesto per garantire la migliore integrazione nell'area verde circostante.
- P2: Parcheggio di interscambio in Via del Santuario, n. 2 piani, posti auto massimi 120, superficie massima totale mq. 1.500, obbligo di copertura inerbita con raccordo graduale al piano di campagna e salvaguardia delle alberature di pregio e del filare di ippocastani posto lungo la Via del Santuario; il relativo ambito pavimentato della vecchia sede della strada al Sacro Monte e la fascia a prato limitrofe dovranno essere recuperate e riqualificate contestualmente alla realizzazione del parcheggio. Tale realizzazione comporterà l'eliminazione dei parcheggi a raso lungo la via delle cappelle.
- P3: Parcheggio per i residenti del nucleo abitato di Santa Maria del Monte in Via del Ceppo, n. 1 piano interrato, posti auto massimi 30, superficie massima totale mq. 1.000. Contestuale sistemazione, prevalentemente pedonale, del sedime stradale esistente e dell'area sovrastante il parcheggio interrato, con previsione di alcuni posti auto ad uso delle categorie protette; obbligo di opere di mitigazione ambientale e ripristino alberature di contorno.

Le ipotesi di dimensionamento dei parcheggi rappresentano limiti massimi da rivedere e ridurre in base a studi sull'accessibilità e sulla mobilità, condotti anche a scala intercomunale, e da sottoporre a tutte le verifiche progettuali del caso. La realizzazione dei parcheggi di interscambio proposti, essendo volta a razionalizzare

la sosta dei veicoli in superficie, comporterà la riduzione dei parcheggi a raso esistenti.

I parcheggi di interscambio dovranno essere realizzati mediante accordi di programma promossi dal comune di Varese, fra lo stesso, l'Ente Parco, l'Ente gestore del sito Unesco, gli uffici del Ministero dei Beni Culturali territorialmente competente, la Provincia ed altri enti coinvolti per competenza di legge, in modo da:

- definire dettagliatamente, sulla base di una più attenta analisi, le esigenze di posti auto per la sosta ed i volumi di traffico;
- definire le caratteristiche tipologiche, capacità, numero dei piani, forma e materiali, collocazione nel contesto e inserimento ambientale e paesaggistico mediante formulazione del progetto definitivo delle opere;
- definire le opere di mitigazione, ripristino o di recupero ambientale necessarie, nonché idonee misure precauzionali per evitare che le opere in progetto interferiscano con le sorgenti ad uso idropotabile localizzate in prossimità delle aree di intervento;
- definire le forme di compensazione per eventuali danni ambientali non ripristinabili o recuperabili tra cui la realizzazione di corridoi ecologici, finalizzati ad integrare e completare il sistema del verde delle aree protette regionali;
- definire le corrispondenti misure di contenimento del traffico veicolare di accesso al parco e di limitazione dei parcheggi a raso.

Gli accordi di programma dovranno tener conto degli esiti della Valutazione Ambientale Strategica a corredo del procedimento di approvazione del PTC e delle sue varianti, nonché dalle norme del presente piano.

Gli accordi di programma e i progetti delle opere relativi dovranno essere corredati da VAS, VIA, Valutazione d'Incidenza secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia ambientale.

Art. 44. (Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico)

Art. 44.1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 38 ("Norme di tutela geologica ed idrogeologica") e dalle specifiche norme di zona, la realizzazione di fognature, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, acquedotti e simili, fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze, delle relative centraline e cabine nonché lo sviluppo o il potenziamento degli impianti di tal genere esistenti sono ammessi **preferibilmente** nel sottosuolo delle strade o **infrastrutture lineari** esistenti di pubblica comunicazione o in zona ICO o, relativamente alla zona PAT, nelle aree all'uopo individuate dal piano di settore di cui al precedente art. 10, secondo comma, lett. c), purché risulti documentatamente, da apposita relazione tecnica, l'impossibilità di localizzare tali opere in aree esterne al perimetro del parco e **fatte salve eventuali limitazioni connesse alla tutela ambientale o storico-archeologica o a complessità tecniche della realizzazione dell'intervento che rendano preferibili diverse soluzioni.**

Art. 44.2. I progetti delle opere di cui al precedente primo comma, sono sottoposte al parere **dell'ente parco**, che si esprime in merito alla relazione tecnica, disciplinata dal precedente comma, nonché sulla conformità dell'intervento progettato alle norme del presente piano e dei relativi strumenti attuativi; restano ferme le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione e i disposti della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 per la realizzazione di elettrodotti.

Art. 44.3. In tutto il territorio del parco non possono essere realizzati né discariche di rifiuti solidi-urbani o speciali o tossico-nocivi né impianti di termodistruzione o di trattamento di rifiuti.

Art. 44.4. Nell'area appositamente perimetrata in zona ICO, in comune di Brinzio, è ammessa, previo parere **dell'ente parco**, la realizzazione di impianti pubblici per la depurazione delle acque.

Titolo 4 NORME FINALI
Art. 45. (Acquisizione di aree)
<p>Art. 45.1. L'ente parco promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzioni, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti o provvedimenti attuativi; la convenzione prevede in favore del privato la concessione di contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano.</p>
<p>Art. 45.3. Le indennità conseguenti ad espropriazioni sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalla legge.</p>
Art. 46. (Programmazione negoziata)
<p>Art. 46.1. L'attuazione delle finalità del parco, previste dal P.T.C. ovvero dai relativi strumenti e provvedimenti attuativi e gli interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico localizzati e realizzati nel sottosuolo o soprassuolo, potrà avvenire previa convenzione da stipulare con l'Ente gestore. La convenzione definirà il dimensionamento, le modalità di attuazione ed eventuali compensazioni ambientali. Le finalità del parco potranno conseguirsi anche tramite atti di programmazione negoziata, promossi secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme del presente piano.</p>
<p>Art. 46.2. In sede di definizione degli atti di programmazione negoziata di cui al comma 1, dovranno essere previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure forme di compensazione per eventuali danni ambientali non ripristinabili o recuperabili tra cui la realizzazione di corridoi ecologici, finalizzati ad integrare e completare il sistema del verde delle aree protette regionali.</p>
Art. 47. (Vigilanza e repressione degli interventi abusivi)
<p>Art. 47.1. Nel territorio del parco la vigilanza e la repressione degli interventi abusivi sono esercitate secondo le modalità di cui al titolo III° della L.R. 86/83 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti in materia di vigilanza e sanzioni amministrative.</p>
Art. 48. (Poteri di deroga)
<p>Art. 48.1. Alle norme del presente piano territoriale è consentita deroga nei limiti e con le procedure previste dalla l.r. 86/83, art. 18.6-ter e dalla d.g.r. X/990 del 29 novembre 2013 (BURL 12 febbraio 2014, n.7).”.</p>

ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

“BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI”

I) FENOMENI GEOLOGICI

		PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI
SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI		


NOME DEL BENE a) Fonte del Ceppo

UBICAZIONE COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

COMUNE	VARESE S.MARIA DEL MONTE	LONGITUDINE	45° 51' 54.2" N
TOPONIMO LOCALITA'		LATITUDINE	8° 47' 18.9" E
		QUOTA MEDIA	800 m

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI N: FOGLIO A4C4 DENOMINAZIONE: C.T.R. 1994-2008

SCALA: 1:10000 **TIPO:** AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA		NATURALISTICO	
GEOLOGIA STUTTURALE		PAESISTICO	1
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	
GEOMORFOLOGICO		PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	2
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	1

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	
ESEMPLIFICATIVO	X

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	
PROVINCIALE	X
LOCALE	X

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

Si tratta di una piccola sorgente collocata nell'alta valle del Vellone, poco sotto l'abitato di S. Maria del Monte, per la maggior parte captata. La porzione non captata è costituita da una nicchia artificiale di cemento e sassi, nella quale è anche posizionata una statua a tema religioso e piante più o meno coltivate (primula, ciclamino, etc.) in piccole nicchie ripiene di terriccio. L'acqua sgorga da un cannello metallico avente una portata di pochi litri al minuto. Tutta la sorgente con la relativa nicchia artificiale è inserita in un complesso, probabilmente dell'inizio del XX° secolo, costituito da un'ampia piattaforma con ringhiera e ponticello, ricavata nella valle del Vellone, alla quale è possibile accedere per almeno due vie tramite un sentiero e relativa scalinata: nell'area sono posizionate sei panchine in legno in parte distrutte ed obsolete. L'area non presenta alcun motivo di interesse naturalistico essendo completamente artificiale, ma caratteristiche di interesse storico e di fruizione. Tutto il complesso infatti viene fruito l'estate da turisti domenicali. L'area di pertinenza è circoscritta alla sorgente e alla nicchia che la racchiude.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA' MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.

EMERSO
A PIEDI IN AUTO asfalto ALTRO
sterrato

SOMMERSO
VISIBILE DA SUPERFICIE VISIBILE IN IMMERSIONE
SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO		X
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA		X
AREA ATTREZZATA	X	
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE	X	

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	<input type="text"/>
COLTIVATO	<input type="text"/>
INCOLTO	X
ROCCIA AFFIORANTE	<input type="text"/>
EX CAVA	<input type="text"/>

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	<input type="text"/>

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI	<input type="text"/>	VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	<input type="text" value="X"/>
RISERVE NATURALI STATALI	<input type="text"/>	VINCOLO PALEONTOLOGICO	<input type="text"/>
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	<input type="text"/>
RISERVE NATURALI REGIONALI	<input type="text"/>		
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)	<input type="text"/>		
Zone di Protezione Speciale	<input type="text"/>		
Siti di Interesse Comunitario	<input type="text"/>		
ALTRE AREE PROTETTE	<input type="text"/>		

RISCHIO DI DEGRADO

DESCRIZIONE

ELEVATO
MEDIO
INESISTENTE

X

naturale antropico

X	X

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.

ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	VARESE
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000



 	<p>PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>
<p>SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>	

NOME DEL BENE

b) **Sorgente sulla S.P. 45 in comune di Cuvio**

UBICAZIONE

COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

COMUNE
TOPONIMO LOCALITA'

CUVIO
S.P.45

LONGITUDINE	45° 53' 11.8" N
LATITUDINE	8° 44' 04.3" E
QUOTA MEDIA	460 m

RIFERIMENTI
CARTOGRAFICI

N:

A4C3

FOGLIO

DENOMINAZIONE:


C.T.R. 1994-2008

SCALA:

1:10000

TIPO:

AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	1
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA		NATURALISTICO	1
GEOLOGIA STUTTURALE	2	PAESISTICO	1
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	
GEOMORFOLOGICO	2	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	1
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

Il nome reale della fontana utilizzato dai residenti è quello assai più pittoresco di "Funtana dell'Avvucat". Si tratta di una sorgente sgorgante direttamente dalla formazione carbonatica sovrastante, collocata ad una quota di 460 m, sul margine della S.P. n. 45 che porta da Castello Cabiaglio a Cuvio, circa 700 m. dopo la fornace: la portata stimata è di circa 50 litri al minuto. La principale caratteristica, che rende questa fonte pressoché unica in provincia, è che essa sgorga direttamente tra le radici di un faggio secolare, particolare che conferisce all'insieme faggio-sorgente un aspetto molto suggestivo. Attualmente la fonte è meta di turisti e residenti che si recano a prelevarvi l'acqua, muniti di recipienti. E' stata descritta da PEZZOLI 1998 col nome erroneamente assegnato dall'autore di "Sorgente del castagno" come habitat di un raro mollusco crenobionte, cioè abitatore delle sorgenti, il *Belgrandiella saxatilis* (Gastropoda Prosobranchia, fam Hydroboidea) distribuito in alcune sorgenti del Nord Italia. Si tratta di una emergenza faunistica di tutto rispetto, che deve essere presa in considerazione nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sorgente, al cui tazza sorgentizia naturale non dovrà essere in nessun caso manomessa o modificata con opere di captazione o di abbellimento. L'area di pertinenza viene identificata con il semicerchio di cinque metri di raggio, avente come centro la sorgente e come confine il margine della provinciale.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



Vecchio faggio nel quale sgorga la sorgente



Sorgente sulla S.P.45 in comune di Cuvio

--

FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA' *MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.*

EMERSO
 A PIEDI IN AUTO asfalto sterrato ALTRO

SOMMERSO
 VISIBILE DA SUPERFICIE VISIBILE IN IMMERSIONE
 SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO		X
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA		X
AREA ATTREZZATA		X
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE	X	

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	
COLTIVATO	
INCOLTO	X
ROCCIA AFFIORANTE	
EX CAVA	

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI		VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	X
RISERVE NATURALI STATALI		VINCOLO PALEONTOLOGICO	
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	
RISERVE NATURALI REGIONALI			
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)			

Zone di Protezione Speciale	
Siti di Interesse Comunitario	
ALTRE AREE PROTETTE	

RISCHIO DI DEGRADO	DESCRIZIONE	naturale antropico	
		ELEVATO	
MEDIO	X	X	
INESISTENTE			

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.

L'unico fattore negativo riscontrato, è costituito dalla probabile risalita di turisti lungo la scarpata sulla quale cresce il vecchio faggio, il che ne ha determinato l'esposizione delle radici ed il conseguente pericolo di danneggiamento da calpestio che ne deriva, il quale potrebbe portare alla lunga ad un danneggiamento ed alla morte della pianta tra le cui radici sgorga la sorgente.

Divieti.

Oltre quanto previsto dall'art. 21 del PTC., è espressamente vietato:

L'abbattimento ed il danneggiamento del faggio alla cui base sgorga la sorgente.



		PARCO REGIONALE NATURALE DEL CAMPO DEI FIORI
SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI		

NOME DEL BENEc) **Marmitte dei giganti del torrente Vellone****UBICAZIONE**

COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

COMUNE

VARESE

LONGITUDINE

45° 51' 11.5" N

TOPONIMO LOCALITA'

1^CAPPELLA

LATITUDINE

8° 47' 27.7" E

QUOTA MEDIA


600-580 m

RIFERIMENTI
CARTOGRAFICIN:
FOGLIO A4C4

DENOMINAZIONE: C.T.R. 1994-2008

SCALA: 1:10000

TIPO: AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	1
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA		NATURALISTICO	2
GEOLOGIA STUTTURALE	1	PAESISTICO	1
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	
GEOMORFOLOGICO	1	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	1
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO
 L'area è costituita da un tratto del Torrente Vellone lungo poche decine di metri nel quale sono presenti alcune marmitte di erosione fluviale scavate in roccia calcarea, localmente note come "Le vasche", la cui forra che le contiene mostra una profondità di circa 2-3 metri per altrettanti di larghezza. Il complesso è raggiungibile dal piazzale antistante la galleria che conduce alla funicolare per il Sacromonte, tramite il sentiero che corre lungo il fondovalle della Valle del Vellone in circa 20 minuti. L'interesse del sito è soprattutto geomorfologico mentre nel corso d'acqua è presente, seppure raro, il Gambero di fiume. L'area di pertinenza del Bene viene definita nel tratto di torrente che contiene le marmitte comprendente l'alveo e le sole sponde.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA' MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.

EMERSO
A PIEDI IN AUTO asfalto sterrato ALTRO

SOMMERSO
VISIBILE DA SUPERFICIE VISIBILE IN IMMERSIONE
SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO	X	
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA		X
AREA ATTREZZATA		X
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	<input type="text" value=""/>
COLTIVATO	<input type="text" value=""/>
INCOLTO	<input type="text" value=""/>
ROCCIA AFFIORANTE	X
EX CAVA	<input type="text" value=""/>

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI	<input type="text" value=""/>	VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	<input type="text" value="X"/>
RISERVE NATURALI STATALI	<input type="text" value=""/>	VINCOLO PALEONTOLOGICO	<input type="text" value=""/>
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	<input type="text" value=""/>
RISERVE NATURALI REGIONALI	<input type="text" value=""/>		
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)	<input type="text" value=""/>		
Zone di Protezione Speciale	<input type="text" value=""/>		
Siti di Interesse Comunitario	<input type="text" value=""/>		
ALTRE AREE PROTETTE	<input type="text" value=""/>		

 	<p>PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>
<p>SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>	

NOME DEL BENE

d) | Masso erratico di Brinzio

UBICAZIONE

COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

COMUNE

BRINZIO

LONGITUDINE

45° 52' 53.0" N

TOPONIMO LOCALITA'

LATITUDINE

8° 47' 24.5" E

QUOTA MEDIA

580 m


RIFERIMENTI
CARTOGRAFICI

N:
FOGLIO A4C3

DENOMINAZIONE: C.T.R. 1994-2008

SCALA: 1:10000

TIPO: AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA	1	NATURALISTICO	2
GEOLOGIA STUTTURALE	1	PAESISTICO	2
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	1
GEOMORFOLOGICO	1	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	1
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	1

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

Il masso erratico giace nel solco della valle d'Intrino quindi il nome più appropriato del Bene sarebbe quello di "Trovante della Valle d'Intrino".

E' un gigantesco trovante di forma tabulare avente dimensioni di circa 8mx8m con uno spessore presunto variabile tra 1 e 3 metri, collocato in sponda sinistra dell'Intrino, nella Valle omonima a margine del sentiero 3V che conduce al Pizzelle. Una parte del trovante è scivolata verso valle sovrapponendosi, dando così origine a grosse lastre che si accumulano ai piedi del macigno, interamente costituito da roccia metamorfica gneissica. Alcune intaccature regolari, insieme con una superficie superiore insolitamente piatta fanno pensare ad un passato utilizzo da parte dell'uomo di una porzione del masso, probabilmente asportata per ricavarne le lastre che sono attualmente visibili nella faggeta, utilizzate affiancate in serie a guisa di confini delle proprietà.

Il trovante, uno dei più grandi del Parco, riveste una grande importanza quale testimone del passaggio dei ghiacciai sul massiccio in relazione alle ultime glaciazioni. L'area di pertinenza del Bene viene fissata in una fascia avente una larghezza di 5 metri attorno al perimetro del macigno.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA' MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.

EMERSO
A PIEDI IN AUTO asfalto sterrato ALTRO

SOMMERSO
VISIBILE DA SUPERFICIE VISIBILE IN IMMERSIONE
SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO		X
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA	X	
AREA ATTREZZATA		X
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	<input type="text"/>
COLTIVATO	<input type="text"/>
INCOLTO	<input type="text"/>
ROCCIA AFFIORANTE	<input type="text" value="X"/>
EX CAVA	<input type="text"/>

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI	<input type="text"/>	VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	<input type="text" value="X"/>
RISERVE NATURALI STATALI	<input type="text"/>	VINCOLO PALEONTOLOGICO MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	<input type="text"/>
PARCHI NATURALI REGIONALI	X		
RISERVE NATURALI REGIONALI	<input type="text"/>		
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)	<input type="text"/>		
Zone di Protezione Speciale	<input type="text"/>		
Siti di Interesse Comunitario	<input type="text"/>		
ALTRE AREE PROTETTE	<input type="text"/>		

RISCHIO DI DEGRADO

DESCRIZIONE

ELEVATO
MEDIO
INESISTENTE

X

naturale	antropico
	X
X	

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.

Sul masso è vietato praticare free-climbing nonché infiggere chiodi, spit e ogni altro tipo di strutture fisse atte all'arrampicata sportiva.

ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	BRINZIO
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000



 	<p>PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>
<p>SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>	

NOME DEL BENE

e) **Forre della Valganna**

UBICAZIONE

COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

COMUNE
TOPONIMO LOCALITA'

INDUNO
OLONA
Valganna

LONGITUDINE	45° 51' 34.8" N
LATITUDINE	8° 49' 35.7" E
QUOTA MEDIA	430-480 m

RIFERIMENTI
CARTOGRAFICI

N:
FOGLIO

A4D4

DENOMINAZIONE:


C.T.R. 1994-2008

SCALA:

1:10000

TIPO:

AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	1
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA	1	NATURALISTICO	1
GEOLOGIA STUTTURALE	1	PAESISTICO	1
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	
GEOMORFOLOGICO	1	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	1
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

Si tratta della porzione terminale, lunga circa 150 m, della Val Fredda, piccola valletta sospesa tributaria della Valganna, percorsa dal Rio Valfredda, spesso asciutta per la presenza di un alveo in parte drenante. La Forra, scavata interamente nella Dolomia del Salvatore, è dotata di pareti verticali alte in alcuni tratti sino ad oltre venti metri, con una larghezza media di circa quattro metri (due nei punti più stretti). Gli accessi all'area sono due, il primo dei quali, collocato lungo la provinciale dell Valganna, poco oltre l'uscita della galleria in direzione Ganna, consente l'accesso pedonale per i primi 50-60 metri al canyon, prima di essere precluso da barriere naturali valicabili solo con una adeguata preparazione escursionistico-alpinistica. Da questo tratto sino alla conca che ospita una cascata di circa 10 metri di altezza, il percorso diviene assai difficoltoso per la presenza di cascate e marmitte che rendono faticoso l'accesso. Alla conca sopra descritta è possibile accedere direttamente dalla provinciale tramite un breve sentiero che conduce ad uno scivolo in terra che termina direttamente ai piedi della cascata. Tutto il complesso descritto rappresenta una delle forre più spettacolari, selvagge ed integre comprese nel territorio provinciale. Il complesso presenta motivi di interesse naturalistico per quanto riguarda l'aspetto geomorfologico, in quanto sono presenti un gran numero di spettacolari forme di erosione dovute allo scorrere dell'acqua in particolare marmitte, che rendono il tutto assai prossimo ad una grotta a cielo aperto. Il Rio Valfredda, dotato di acque indenni dall'inquinamento, ospita inoltre una popolazione di Scazzone autoctona, insieme con la Trota Fario. Nelle marmitte si riproduce la Salamandra ed in autunno è possibile osservare numerosi grovigli di Gordiacei. Le pareti della forra sono ricche di Pteridofite e di Briofite,

tra le quali spiccano il Capelvenere e, assai più rara, *Asplenium selosii*, piccola felce a distribuzione assai ristretta, mentre le nicchie delle pareti ospitano fioriture di *Aquilegia atrata*. L'aria di pertinenza del Bene viene individuata nella forra che conduce dall'ingresso, collocato presso il ponticello sulla provinciale, sino alla conca che ospita la cascata, ivi compresa la cascata stessa; fanno inoltre parte del Bene le pareti della forra sino alle due linee di cresta che corrono parallele alla forra stessa.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA' MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.

EMERSO
A PIEDI IN AUTO asfalto
sterrato ALTRO

SOMMERSO
VISIBILE DA SUPERFICIE VISIBILE IN IMMERSIONE
SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO		X
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA		X
AREA ATTREZZATA		X
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	<input type="text" value=""/>
COLTIVATO	<input type="text" value=""/>
INCOLTO	<input type="text" value=""/>
ROCCIA AFFIORANTE	<input type="text" value="X"/>
EX CAVA	<input type="text" value=""/>

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

PARCHI NAZIONALI	<input type="text" value=""/>
RISERVE NATURALI STATALI	<input type="text" value=""/>
PARCHI NATURALI REGIONALI	X
RISERVE NATURALI REGIONALI	<input type="text" value=""/>
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsar)	<input type="text" value=""/>
Zone di Protezione Speciale	<input type="text" value=""/>
Siti di Interesse Comunitario	<input type="text" value=""/>
ALTRE AREE PROTETTE	<input type="text" value=""/>

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	X
VINCOLO PALEONTOLOGICO MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	<input type="text" value=""/>

RISCHIO DI DEGRADO

DESCRIZIONE

ELEVATO
MEDIO
INESISTENTE

X

naturale antropico


	X
X	

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.

ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	INDUNO OLONA
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000



	<p>PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>
<p>SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>	

NOME DEL BENE

f) Cascata del Pesegh

UBICAZIONE

COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

COMUNE

BRINZIO

LONGITUDINE

45° 53' 24.1" N

TOPONIMO LOCALITA'

Filanda Ranchet

LATITUDINE

8° 46' 50.0" E

QUOTA MEDIA

460-480 m


RIFERIMENTI
CARTOGRAFICI

N:
FOGLIO A4C3

DENOMINAZIONE: C.T.R. 1994-2008

SCALA: 1:10000

TIPO: AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	1
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA		NATURALISTICO	1
GEOLOGIA STUTTURALE	1	PAESISTICO	1
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	
GEOMORFOLOGICO	1	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	1
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

Si tratta di una cascata sull'alto corso del Torrente Rancina, originatasi dopo la confluenza del torrente Valmolina con il Rio Brivola. Le acque precipitano al centro di una conca separata dalla forra della Rancina da un setto di roccia che completa quasi del tutto il perimetro della conca, conferendo all'insieme un aspetto suggestivo e di grande impatto paesaggistico. L'altezza della cascata è stimata in circa 25 metri. L'accesso all'area è costituito da un sentiero che in origine conduceva al vecchio filatoio del Ranchet, ora ridotto a un rudere. Dai ruderi del filatoio una traccia di sentiero in riva destra conduce, risalendo verso monte per circa 200 metri, alla conca che ospita la cascata. Lungo i tornanti del sentiero è possibile istituire due punti panoramici attrezzati che consentano di vedere la cascata dall'alto.

Le pareti della cascata e della conca ospitano un ricco corteggio di Pteridofite mentre dietro la cascata nidifica con continuità il Merlo acquaiolo (*Cinclus cinclus*) rara e specializatissima entità faunistica non frequente nel parco. Nella pozza sotto la cascata è presente il Gambero di fiume (*austropotamobius pallipes*).

L'area di pertinenza comprende tutta la conca nella quale è inserita la cascata ivi comprese le pareti di roccia dalla quale la cascata precipita.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA' *MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.*

EMERSO
 A PIEDI *IN AUTO* *asfalto* *sterrato* *ALTRO*

SOMMERSO
VISIBILE DA SUPERFICIE *VISIBILE IN IMMERSIONE*

SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO	X	
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA		X
AREA ATTREZZATA		X
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	<input type="text"/>
COLTIVATO	<input type="text"/>
INCOLTO	<input type="text"/>
ROCCIA AFFIORANTE	X
EX CAVA	<input type="text"/>

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI	<input type="text"/>	VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	<input type="text" value="X"/>
RISERVE NATURALI STATALI	<input type="text"/>	VINCOLO PALEONTOLOGICO	<input type="text"/>
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	<input type="text"/>
RISERVE NATURALI REGIONALI	<input type="text"/>		
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)	<input type="text"/>		
Zone di Protezione Speciale	<input type="text"/>		
Siti di Interesse Comunitario	<input type="text"/>		
ALTRE AREE PROTETTE	<input type="text"/>		

RISCHIO DI DEGRADO

DESCRIZIONE

ELEVATO
MEDIO
INESISTENTE

X

naturale antropico


	X
X	

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.

ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	BRINZIO
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000



		PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI
SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI		

NOME DEL BENEg) **Grotte dell'Orrido di Cunardo****UBICAZIONE**

COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

COMUNE

CUNARDO

LONGITUDINE

45° 55' 53.8"N

TOPONIMO LOCALITA'

Ponte

LATITUDINE

8° 47' 40.4" E

Nativo

QUOTA MEDIA


400 m

RIFERIMENTI
CARTOGRAFICIN:
FOGLIO A4D2

DENOMINAZIONE: C.T.R. 1994-2008

SCALA: 1:10000

TIPO: AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	1
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA	1	NATURALISTICO	1
GEOLOGIA STUTTURALE	1	PAESISTICO	1
GEOMINERARIO	1	PALEONTOLOGICO	1
GEOMORFOLOGICO	1	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO	1		

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	1
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	2

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

L'orrido di Cunardo è un complesso carsico costituito da un labirinto di gallerie e grotte unite tra di loro da sifoni, scavate dalle acque del torrente Margorabbia. Il fenomeno del carsismo è dovuto all'azione erosiva delle acque sulle rocce calcaree solubili in acqua di cui sono composte per buona parte le Prealpi varesine.

In prossimità del salto tra Cunardo e Ferrera, il Margorabbia ha traforato le rocce, formando queste caverne che si susseguono per circa mezzo chilometro dando vita ad un fenomeno carsico sotterraneo che rappresenta una vera rarità nell'Italia settentrionale nonché l'unico esempio in Lombardia di traforo naturale di un corso d'acqua quasi totalmente superficiale.

Il complesso è costituito dalla Grotta del Ponte Nativo e l'Antro dei morti. Il T. Margorabbia si infila nel sottosuolo attraverso l'ampio portale di Pont niv, parte superiore dell'Orrido di Cunardo. Il corso d'acqua ha un andamento sotterraneo fino alla dolina di crollo che suddivide in due parti l'Orrido. Il tratto compreso tra l'ingresso superiore e la dolina prende il nome di Pont Niv: in esso il corso d'acqua scorre a pelo libero, con eccezione di un breve tratto sifonato.

A valle della dolina di crollo è presente un'altra cavità, denominata Antro dei Morti, suddivisa in due parti:

- il settore settentrionale, fossile, sbuca nella valle del Margorabbia con un ingresso sospeso di qualche metro rispetto all'alveo. Sono presenti morfologie prevalentemente vadose, nonché sporadici fenomeni di concrezionamento (cortine, stalattiti, gours, stalagmiti allo stato embrionale); il modesto sviluppo del concrezionamento è probabilmente determinato anche dall'asportazione di speleotemi da parte dell'uomo,

migliorata dalla semplice accessibilità della cavità;

- il settore meridionale, con un dedalo di cunicoli, è percorso dal Margorabbia fino ad un sifone; l'acqua fuoriesce parte nell'alveo del T. Margorabbia posto poco più a valle e parte in una risorgenza interna nel ramo settentrionale. Nel settore meridionale di questo tratto sono presenti una serie di gallerie a morfologia freatica.

A fianco del sistema idrogeologico sopra descritto è presente un sistema minore costituito da una valletta che si immette nella valle principale del Margorabbia poco dopo la riemersione del corso d'acqua. Tale valletta si sviluppa a partire dall'ingresso di Pont niv e rappresenta probabilmente l'antico corso del Margorabbia (prima che esso si aprisse l'attuale percorso nel sottosuolo). La valle è circondata da pareti scoscese ed è interessata dalla presenza di un traforo idrogeologico simile a quello dell'Orrido, ma di misura molto minore: si tratta del Traforo dell'Orrido Minore di Cunardo (LOVA 2089 del Catasto delle grotte di Lombardia) lungo 9 m.

Questo sistema si inserisce in un contesto geomorfologico dominato dalla presenza di un ampio terrazzo fluvioglaciale, sviluppato tra quota 400 e 420 m slm circa, su cui si trova parte dell'abitato di Cunardo. Da questo terrazzo emergono dei dossi strutturati in substrato carbonatico, parzialmente ammantato da depositi glaciali di ablazione, talvolta rimaneggiati.

Il terrazzo è profondamente inciso dalla rete idrografica sopra descritta, che si sviluppa verso la Valcuvia con morfologie ad elevata energia di rilievo. I versanti di raccordo sono acclivi, talvolta strutturati in pareti rocciose. Laddove la roccia non è affiorante, sono presenti fasce di detrito di versante, originate principalmente dallo smantellamento e rimobilizzazione dei depositi glaciali.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Nell'area in esame sono presenti le seguenti unità stratigrafiche, descritte a partire dal basso:

Dolomia di San Salvatore (Trias inf.) Si tratta di una dolomia grigio –nocciola, talvolta rosata, organizzata in strati e banchi. Affiora sul lato a monte della strada Cunardo – Ferrera e nelle parti inferiori dell'Orrido di Cunardo.

Calcere di Cunardo (Trias medio): si tratta di calcare passante a calcare marnoso, di colore bruno organizzato in alternanze di livelli ben stratificati (spessore strati intorno ai 5-10 cm) e e massivi (strati grossolani e banchi). Affiora in tutto l'ambito di interesse.

Alloformazione di Cantù (Pleistocene sup.): si tratta dei depositi continentali che coprono la serie lapidea. Sono costituiti principalmente da depositi glaciali e fluvioglaciali, parzialmente rimaneggiati, e da depositi di versante. Lo spessore è variabile: in corrispondenza della strada si passa da 0 m (roccia affiorante) a 2.5 m (immediatamente a S dell'ingresso dell'Antro dei Morti).

Depositi antropici (Olocene): si tratta di una sottile fascia di materiale di origine antropica (inerti provenienti da demolizioni) che costituiscono l'alveo della valletta a W dell'ingresso dell'Antro dei morti.

La serie carbonatica immerge nel suo complesso verso Est, con inclinazioni variabili tra 10 e 30 ° circa.

AREA DI PERTINENZA

L'area di pertinenza coincide con i mappali interessati dal sentiero di accesso, dal parcheggio di pertinenza, nonché dall'ambito emerso ed ipogeo, anche subacqueo, che costituisce l'intero complesso carsico.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA'

MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.

EMERSO

A PIEDI IN AUTO asfalto ALTRO
 sterrato

SOMMERSO

VISIBILE DA SUPERFICIE VISIBILE IN IMMERSIONE
 SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO		X
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA	X	
AREA ATTREZZATA	X	
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	
COLTIVATO	
INCOLTO	
ROCCIA AFFIORANTE	X
EX CAVA	

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI		VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	X
RISERVE NATURALI STATALI		VINCOLO PALEONTOLOGICO	
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	
RISERVE NATURALI REGIONALI			
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)			
Zone di Protezione Speciale			
Siti di Interesse Comunitario			
ALTRE AREE PROTETTE			

RISCHIO DI DEGRADO


DESCRIZIONE


		naturale	antropico
ELEVATO			X
MEDIO	X	X	
INESISTENTE			

INTERVENTI AMMISSIBILI
 Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.

ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	CUNARDO
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000





	<p>PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>
<p>SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>	


NOME DEL BENE h) Ponte Artù a Casciago

UBICAZIONE COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

<i>COMUNE</i>	CASCIAGO	<i>LONGITUDINE</i>	45° 49' 41.6" N
<i>TOPONIMO LOCALITA'</i>	Ponte Artù	<i>LATITUDINE</i>	8° 45' 05.4" E
		<i>QUOTA MEDIA</i>	280 m

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI N: FOGLIO A4C4 DENOMINAZIONE: C.T.R. 1994-2008

SCALA: 1:10000 **TIPO:** AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	1
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA	2	NATURALISTICO	1
GEOLOGIA STUTTURALE	1	PAESISTICO	1
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	
GEOMORFOLOGICO	2	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	2
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	2

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

La grotta del Ponte Artù si trova sul fondovalle del torrente Tinella, a quota circa 300 m, nei pressi di Casa Ponte Arture. Si tratta di una piccola galleria, larga circa 7m, alta circa 3m, lunga circa 12m, entro la quale il torrente scorre sotto un setto roccioso che attraversa la valle formando un ponte naturale. Il ponte naturale, è percorso da un sentiero, piuttosto disagiata, che collega la campagna di Morosolo con la campagna di Molina, separate dalla valle che, in questo tratto, è formata da una forra profonda una trentina di metri, con pareti scoscese. Il fondo e la parte inferiore dei fianchi della forra sono scavati nella roccia carbonatica Maiolica (Cretacico), mentre la parte superiore di entrambi i lati è costituita da conglomerati Ceppo (Pliocene-Pleistocene). Sono presenti banchi di travertino sia di antica formazione, sia attuali. Da alcuni considerata come residuo di un antico più esteso percorso ipogeo del torrente, ma anche indicata come originata da massi caduti dalle pareti della forra, incastrati in modo tale da lasciare l'apertura al fondovalle e cementati da travertino, la grotta è scavata nella Maiolica, roccia carbonatica fittamente stratificata, facilmente carsificabile, mentre la parte superiore del ponte naturale è formato da massi di conglomerato, ricoperti di travertino.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA' *MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.*

EMERSO

A PIEDI *IN* AUTO *asfalto* *sterrato* *ALTRO*

SOMMERSO

VISIBILE DA SUPERFICIE *VISIBILE IN IMMERSIONE*

SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO	X	
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA		X
AREA ATTREZZATA		X
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	
COLTIVATO	
INCOLTO	
ROCCIA AFFIORANTE	X
EX CAVA	

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI		VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	X
RISERVE NATURALI STATALI		VINCOLO PALEONTOLOGICO	
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	
RISERVE NATURALI REGIONALI			
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)			
Zone di Protezione Speciale			
Siti di Interesse Comunitario			
ALTRE AREE PROTETTE			

RISCHIO DI DEGRADO

DESCRIZIONE

ELEVATO
MEDIO
INESISTENTE

X


naturale	antropico
X	X

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.

ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	CASCIAGO
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000



		PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI
SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI		

NOME DEL BENE

i) Sorgenti del Torrente Valle Luna

UBICAZIONE

COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

COMUNE

CASCIAGO

LONGITUDINE

45° 49' 41.6" N

TOPONIMO LOCALITA'

LATITUDINE

8° 45' 05.4" E

QUOTA MEDIA


400 m

RIFERIMENTI
CARTOGRAFICIN:
FOGLIO A4C4

DENOMINAZIONE: C.T.R. 1994-2008

SCALA: 1:10000

TIPO: AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	2
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA		NATURALISTICO	2
GEOLOGIA STUTTURALE		PAESISTICO	1
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	
GEOMORFOLOGICO	2	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	1
ESCURSIONISTICO	2
STORICO	1

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

La sorgente del Valle Luna è situata nella Valle di Casciago, a quota circa 398 m, sulla sponda destra del torrente, alla distanza di pochi metri dall'alveo del corso d'acqua. L'acqua sgorga dal fondo di una vasca scavata nella piccola piana di fondovalle. Lo scavo è di forma subcircolare, di diametro di circa 6-8 m, profondo circa 1,5 m dal piano del fondovalle, con sponde in muratura. Il fondo è sabbioso, con infissi alcuni tubi di cemento, del diametro di circa 80 cm, sporgenti pochi centimetri, con la funzione di facilitare l'uscita dell'acqua, o di conservare polle di acqua pulita in periodi di magra, alla maniera delle teste dei fontanili di pianura.

Dalla vasca, nella quale l'acqua è alta qualche decimetro, esce un canale, largo circa 1 m e lungo circa 50 m, che sbocca in un lavatoio pubblico.

L'acqua della sorgente, all'uscita del lavatoio, cade in un pozzetto dal quale parte un acquedotto che alimenta il Fontanone di Casciago. Questo è un piccolo bacino di accumulo di un impianto di irrigazione (derivazione della ditta Campiotti Carlo, concessione della Regione Lombardia, decreto n. 31687 del 19.12.2001 per la portata di 6 l/s). In minima parte sfiorata o persa dal pozzetto di captazione l'acqua ruscella verso il torrente.

La vasca, il canale e il lavatoio sono di vecchia costruzione, così come l'opera di presa e di derivazione, riferibile agli inizi del '900 (la concessione è in sanatoria a far corso dal 1982).

La sorgente, che non compare nelle carte del Catasto Teresiano del 1772, è riportata nelle carte del Catasto Lombardo del 1856-58 dove è riconoscibile la forma attuale, vasca di

testa, canale e lavatoio (Raccagni, 2003). La presenza del lavatoio testimonia la costanza della portata e della temperatura dell'acqua, in inverno gradevolmente meno fredda dell'aria. La sorgente è originata dallo sfioro della falda freatica contenuta nel complesso acquifero dei sedimenti ghiaioso-sabbiosi della piana della Valle Vignazza a sua volta alimentata anche dalla circolazione carsica del massiccio carbonatico del Monte Campo dei Fiori (Uggeri, 1994). Nella zona si trovano depositi glaciali e fluvioglaciali antichi, generalmente poco permeabili, pertanto l'emergenza idrica va correlata alla locale incisione della soglia impermeabile e/o alla presenza di locali depositi più permeabili (paleoalvei, canali sepolti, ecc).

La sorgente necessita di protezione controllando la possibile attività erosiva, di sponda e di fondo, del torrente della Valle di Casciago (reticoli idrico principale VA046) nel tratto adiacente la sorgente, eseguendo periodici controlli e la manutenzione delle opere idrauliche esistenti e dell'alveo. In particolare è importante la soglia di fondo subito a valle della zona di sorgente che necessita di consolidamento.

La zona di interesse per il Bene comprende la vasca di testa, il canale e il lavatoio, il fianco destro della valle e il tratto di torrente Valle di Casciago per la lunghezza di circa 100 m.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA'

MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.

EMERSO

A PIEDI IN AUTO asfalto sterrato ALTRO

SOMMERSO

VISIBILE DA SUPERFICIE VISIBILE IN IMMERSIONE

SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO		X
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA	X	
AREA ATTREZZATA	X	
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	
COLTIVATO	
INCOLTO	X
ROCCIA AFFIORANTE	
EX CAVA	

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI		VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	X
RISERVE NATURALI STATALI		VINCOLO PALEONTOLOGICO	
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	
RISERVE NATURALI REGIONALI			
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)			
Zone di Protezione Speciale			
Siti di Interesse Comunitario			
ALTRE AREE PROTETTE			

RISCHIO DI DEGRADO

DESCRIZIONE

ELEVATO
MEDIO
INESISTENTE

X


naturale	antropico
	X
X	

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.

ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	CASCIAGO
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000



	<p>PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>
<p>SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>	

NOME DEL BENE

l) **Masso erratico di Orino**

UBICAZIONE

COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

COMUNE
TOPONIMO LOCALITA'

ORINO

LONGITUDINE	45° 53' 01.6"N
LATITUDINE	8° 43' 39.5" E
QUOTA MEDIA	800 m


RIFERIMENTI
CARTOGRAFICI

N:
FOGLIO A4C3

DENOMINAZIONE: C.T.R. 1994-2008

SCALA: 1:10000

TIPO: AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA	1	NATURALISTICO	2
GEOLOGIA STUTTURALE	1	PAESISTICO	2
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	1
GEOMORFOLOGICO	1	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	1
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	1

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

Lasciato alle spalle la breve deviazione per la Rocca, ci si incammina lungo un tratturo che, dopo alcune centinaia di metri, transita nei pressi del Masso Erratico trasportato in questo luogo dal lento movimento delle diramazioni secondarie del ghiacciaio del Ticino durante le ere glaciali e denominato, a causa del suo colore intensamente scuro simile al carbone, "Sasso nero". Esso è composto da carbonato di calcio contenente minuscoli granuli di ferro i quali, apparendo come piccole schegge dorate e lucenti simili a stelle, conferiscono al trovante un aspetto misterioso ed "extraterrestre" tale da giustificare la denominazione popolare alternativa attribuitagli di "Sass de Luna" e di "Meteorite". Le sue dimensioni sono ragguardevoli raggiungendo, nella parte emergente dal terreno, l'altezza di 4,40 m. ed un perimetro di oltre 23 m.

La sua parete frontale è stata parzialmente lavorata dai cavatori per ricavarne grandi lastre squadrate.

L'area di pertinenza viene fissata in una fascia avente una larghezza di 5 metri attorno al perimetro del masso.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA' *MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.*

EMERSO

A PIEDI *IN* AUTO *asfalto* *sterrato* *ALTRO*

SOMMERSO

VISIBILE DA SUPERFICIE *VISIBILE IN IMMERSIONE*

SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO		X
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA	X	
AREA ATTREZZATA		X
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	
COLTIVATO	
INCOLTO	
ROCCIA AFFIORANTE	X
EX CAVA	

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI		VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	X
RISERVE NATURALI STATALI		VINCOLO PALEONTOLOGICO	
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	
RISERVE NATURALI REGIONALI			
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)			
Zone di Protezione Speciale			
Siti di Interesse Comunitario			
ALTRE AREE PROTETTE			

RISCHIO DI DEGRADO

DESCRIZIONE

ELEVATO
MEDIO
INESISTENTE

X

naturale antropico

	X
X	


INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.

Sul masso è vietato praticare free-climbing nonché infiggere chiodi, spit e ogni altro tipo di strutture fisse atte all'arrampicata sportiva.

ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	ORINO
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000



		<p>PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>
<p>SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>		


NOME DEL BENE m) Formazioni di travertino a Masciago

UBICAZIONE COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

<i>COMUNE</i>	MASCIAGO	<i>LONGITUDINE</i>	45° 55' 25.4"N
<i>TOPONIMO LOCALITA'</i>	Rio Val del Pariolo	<i>LATITUDINE</i>	8° 47' 20.6" E
		<i>QUOTA MEDIA</i>	350 m

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI *N:* A4C2 *FOGLIO* *DENOMINAZIONE:* C.T.R. 1994-2008

SCALA: 1:10000 *TIPO:* AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	1
GEOLOGIA STRATIGRAFICA	1	NATURALISTICO	1
GEOLOGIA STUTTURALE	1	PAESISTICO	1
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	
GEOMORFOLOGICO	1	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	2
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

I depositi di travertino che a Masciago sono ubicati lungo i corsi d'acqua, sono habitat pregiati, vulnerabili, turisticamente attraenti e potenzialmente ricchi di informazioni ambientali anche di grandi dimensioni. Questi corpi di travertino si formano o in corrispondenza di corsi d'acqua che drenano un acquifero dolomitico e fratturato o in prossimità di sorgenti non inquinate alimentate da acquiferi carbonatici permeabili per fatturazione. Tale situazione porta ad una maggior mineralizzazione delle acque che, associate ad una copertura vegetale e pedogenetica con alta pressione di CO₂, condiziona una forte aggressività delle acque che provocano la dissoluzione della roccia fino a generare acque soprassature. La turbolenza del flusso idrico o il continuo stillicidio, con il concorso delle acque e batteri, favoriscono la precipitazione del carbonato di calcio per il riequilibrio alle condizioni atmosferiche della CO₂. Questo habitat, denominato delle sorgenti pietrificate, è contraddistinto anche dalla presenza di associazioni animali e botaniche caratteristiche e tipiche che ne fanno un ecosistema unico. Su alcuni piccoli rami laterali del corso d'acqua persistono delle residue popolazioni di Gambero di fiume. L'affioramento del Bene si trova lungo il Rio Val del Pariolo o Rio Rovrè. L'area di pertinenza è individuata nel tratto di fiume interessato dalle formazioni di travertino per una lunghezza pari a circa 30 m e le sue sponde.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



Il Travertino del Rio Val del Pariolo (Rio Rovré)

FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA'

MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.

EMERSO

A PIEDI IN AUTO *asfalto* *sterrato* ALTRO

SOMMERSO

VISIBILE DA SUPERFICIE VISIBILE IN IMMERSIONE

SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO		X
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA		X
AREA ATTREZZATA		X
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	<input type="text" value=""/>
COLTIVATO	<input type="text" value=""/>
INCOLTO	<input type="text" value=""/>
ROCCIA AFFIORANTE	<input type="text" value="X"/>
EX CAVA	<input type="text" value=""/>

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	<input type="text" value=""/>

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI	<input type="text" value=""/>	VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	<input type="text" value="X"/>
RISERVE NATURALI STATALI	<input type="text" value=""/>	VINCOLO PALEONTOLOGICO	<input type="text" value=""/>
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	<input type="text" value=""/>
RISERVE NATURALI REGIONALI	<input type="text" value=""/>		
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)	<input type="text" value=""/>		
Zone di Protezione Speciale	<input type="text" value=""/>		
Siti di Interesse Comunitario	<input type="text" value=""/>		
ALTRE AREE PROTETTE	<input type="text" value=""/>		

RISCHIO DI DEGRADO

DESCRIZIONE

ELEVATO
MEDIO
INESISTENTE

X


naturale	antropico
	X
X	

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.

ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	MASCIAGO
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000



	<p>PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>
<p>SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>	


NOME DEL BENE n) Cascata e Forra del Rio Casc

UBICAZIONE COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

<p>COMUNE TOPONIMO LOCALITA'</p>	MASCIAGO	LONGITUDINE	45° 54' 51.4"N
		LATITUDINE	8° 46' 49.4" E
		QUOTA MEDIA	320 m

<p>RIFERIMENTI CARTOGRAFICI</p>	N:		<p>DENOMINAZIONE:</p>	C.T.R. 1994-2008
	FOGLIO	A4C3		

SCALA:	1:10000	TIPO:	AFG
--------	---------	-------	-----



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA		NATURALISTICO	1
GEOLOGIA STUTTURALE	1	PAESISTICO	1
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	
GEOMORFOLOGICO	1	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	1
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	1

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

Il confine orientale tra Masciago Primo e Rancio Valcuvia è tracciato da un corso d'acqua molto articolato che localmente prende il nome di Rio Casc. E' un corso d'acqua formato da due rami: il primo nasce sul Monte Martica con il nome di Rio Valle del Cerbone; il secondo prende il nome di Rio Valle del Molinaccio e nasce sul Monte Sceré. A quota 365 circa i due rami confluiscono per poi riprosecuire in un alveo profondamente inciso verso Rancio Valcuvia dove, in prossimità del fondovalle, confluisce nel Torrente Rancina. Il corso d'acqua è inciso in profonde forre che si alternano a cascate di varia altezza e localmente risultano travertinizate. Un tempo le acque erano utilizzate per alimentare un vecchio mulino.

Il sentiero numero 19 del Parco del Campo dei Fiori, di lieve dislivello e quindi adatto a tutti, comincia a poca distanza dal centro.

La partenza dal sentiero si trova a sinistra del cimitero di Masciago, al primo bivio che si incontra, dopo poche decine di metri, si prende a destra, arrivando così ai tavoli da picnic; si prosegue verso sinistra e, scendendo lungo il sentiero si arriva ad ammirare le due cascate le forre della Valle Ronc circondate da una natura lussureggiante.

L'area di pertinenza è individuata con il tratto che comprende entrambe le cascate, per una lunghezza pari a circa 30 m e le sue sponde.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA' *MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.*

EMERSO

A PIEDI *IN* AUTO *asfalto* *sterrato* *ALTRO*

SOMMERSO

VISIBILE DA SUPERFICIE *VISIBILE IN IMMERSIONE*

SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO		X
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA		X
AREA ATTREZZATA		X
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	
COLTIVATO	
INCOLTO	X
ROCCIA AFFIORANTE	X
EX CAVA	

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI		VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	X
RISERVE NATURALI STATALI		VINCOLO PALEONTOLOGICO	
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	
RISERVE NATURALI REGIONALI			
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)			
Zone di Protezione Speciale			
Siti di Interesse Comunitario			
ALTRE AREE PROTETTE			

RISCHIO DI DEGRADO

DESCRIZIONE

ELEVATO
MEDIO
INESISTENTE

X

naturale antropico

	X
X	

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.

ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	MASCIAGO
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000



II) ZONE UMIDE

 	<p>PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>
<p>SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>	

NOME DEL BENE

a) **Laghetto della Motta d'oro**

UBICAZIONE

COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

COMUNE
TOPONIMO LOCALITA'

COMERIO
Chignolo

LONGITUDINE	45° 50' 59.8"N
LATITUDINE	8° 43' 57.2" E
QUOTA MEDIA	480 m

RIFERIMENTI
CARTOGRAFICI

N:
FOGLIO

A4C4

DENOMINAZIONE:


C.T.R. 1994-2008

SCALA:

1:10000

TIPO:

AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA		NATURALISTICO	1
GEOLOGIA STUTTURALE		PAESISTICO	1
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	2
GEOMORFOLOGICO	2	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	1
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	2

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

Si tratta di un'area umida di circa 2500 mq, adagiata sulle pendici settentrionali della Motta d'Oro in località Chignolo a quota 470 m. in comune di Comerio. Il biotopo è un minuscolo corpo idrico completamente interrato, alimentato da acque di falda e meteoriche. In condizioni normali l'acqua è presente solo in pozze di pochi metri quadrati mentre in concomitanza con forti piogge tutto l'ecosistema si trasforma in un vero e proprio laghetto aumentando il proprio livello d'acqua di quasi un metro. Sino alla metà del secolo il biotopo era tenuto costantemente sgombro da vegetazione e veniva utilizzato anche come tesa per le anatre, a fini venatori. Tale utilizzo ha presumibilmente distrutto la vegetazione originaria la quale con ogni probabilità si configurava come una piccola torbiera, forse a sfagni, adagiata su di un substrato morenico che la poneva in contatto con il sistema delle acque sotterranee del massiccio, con episodi periodici di completa sommersione. Il biotopo è raggiungibile dall'abitato di Chignolo (frazione di Comerio) tramite un comodo e ben tenuto sentiero che attraversa un'area fittamente boscata.

L'ambiente costituisce una stazione di riproduzione di primario interesse, verosimilmente l'unica esistente sul versante meridionale del Campo dei Fiori, per le popolazioni di Rana temporaria o Bufo bufo. In particolare Rana temporaria in epoca primaverile precoce vi si portava in maniera massiccia per la riproduzione, seguita in un secondo tempo dal Rospo comune, assai meno numeroso (Baratelli in Zilio et al. 1989), Nell'ultimo quinquennio il fenomeno si è grandemente attenuato in parte a causa dell'interramento dovuto all'opera continua delle Ciperacee del genere Carex presenti, le quali ne hanno completamente occluso il bacino, ed in parte all'andamento climatico sfavorevole delle stagioni primaverili. La vegetazione che attualmente ricopre il biotopo non presenta motivi di particolare

interesse floristico.

Tutto il complesso si presta assai bene ad essere fruito con finalità didattiche in ragione soprattutto delle dimensioni contenute e della buona diversità ambientale di tutto l'ecosistema che consente l'esistenza di più componenti naturali.

L'area di pertinenza del Bene viene fissata in tutto il biotopo umido compresa una fascia di territorio posta a cinque metri di distanza dalla linea di costa del bacino che ospita il laghetto.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA'

MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.

EMERSO

A PIEDI IN AUTO *asfalto* *sterrato* ALTRO

SOMMERSO

VISIBILE DA SUPERFICIE VISIBILE IN IMMERSIONE
SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO		X
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA	X	
AREA ATTREZZATA		X
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	<input type="text" value=""/>
COLTIVATO	<input type="text" value=""/>
INCOLTO	<input type="text" value="X"/>
ROCCIA AFFIORANTE	<input type="text" value=""/>
EX CAVA	<input type="text" value=""/>

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI


PARCHI NAZIONALI	<input type="text" value=""/>	VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	<input type="text" value="X"/>
RISERVE NATURALI STATALI	<input type="text" value=""/>	VINCOLO PALEONTOLOGICO	<input type="text" value=""/>
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	<input type="text" value=""/>
RISERVE NATURALI REGIONALI	<input type="text" value=""/>		
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)	<input type="text" value=""/>		
Zone di Protezione Speciale	<input type="text" value=""/>		
Siti di Interesse Comunitario	<input type="text" value=""/>		
ALTRE AREE PROTETTE	<input type="text" value=""/>		

RISCHIO DI DEGRADO	DESCRIZIONE		
		naturale	antropico
ELEVATO	X		X
MEDIO			
INESISTENTE		X	

INTERVENTI AMMISSIBILI
<p>Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.</p> <p>Il ripristino del corpo idrico ottenuto mediante escavazione di una porzione centrale del biotopo, attualmente occupata da un cariceto e da cespugli igrofilo, dovrà essere condotto al fine di rispettare il più possibile le comunità vegetali e animali facenti parte dell'ecosistema umido secondo le seguenti modalità.</p> <p>Ampiezza della superficie da escavare e forma della cuvetta</p> <p>Al fine di ricreare o conservare un ambiente acquatico atto a sostenere le locali popolazioni di Anfibi senza snaturare completamente l'area, si ritiene congruo ricavare mediante escavazione una superficie di acqua a pelo libero di circa 500 mq. La cuvetta così ricreata dovrà possedere ampie zone dotate di una profondità media attorno ai 30-0 cm d'acqua in condizioni normali sino a raggiungere il metro al centro dello scavo; i margini dello scavo dovranno essere adeguatamente sagomati in maniera tale da estendere il più possibile la linea di contatto acqua-terreno, evitando assolutamente di disegnare sponde ad andamento rettilineo. Le rive dovranno raggiungere gradualmente la profondità massima evitando pendenze superiori ai 30°.</p> <p>In nessun caso il materiale di risulta dello scavo dovrà essere depositato sulle sponde in quanto creerebbe rilevati non compatibili con la frequentazione da parte di anfibi dell'area e aprirebbe la strada all'insediamento sulle sponde, di specie floristiche invasive non autoctone che prosperano sulla terra smossa rilevata rispetto al livello medio dell'acqua. Il materiale estratto dallo scavo dovrà essere quindi conferito in sito idoneo lontano dal Bene.</p> <p>Le operazioni di scavo saranno obbligatoriamente effettuate tra i mesi di novembre e febbraio, al fine di non arrecare disturbo alle specie che frequentano l'area, durante il periodo riproduttivo (marzo-aprile) e di sviluppo delle larve (aprile-settembre).</p> <p>I mezzi da utilizzare per lo scavo dovranno essere i più leggeri disponibili, compatibilmente con l'entità dell'intervento e possibilmente gommati; da evitare mezzi cingolati e a trascinamento ("ragni") che danneggerebbero eccessivamente, compattandolo e rimaneggiandolo, il suolo circostante l'intervento.</p>

ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	COMERIO
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000



 	<p>PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>
<p>SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>	


NOME DEL BENE b) Stagno della Tagliata

UBICAZIONE COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

<i>COMUNE</i>	VARESE	<i>LONGITUDINE</i>	45° 51' 02.6"N
<i>TOPONIMO LOCALITA'</i>	La Rasa	<i>LATITUDINE</i>	8° 48' 25.2" E
		<i>QUOTA MEDIA</i>	530 m

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI N: A4D4 FOGLIO DENOMINAZIONE: C.T.R. 1994-2008

SCALA: 1:10000 **TIPO:** AFG



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	
GEOLOGIA STRATIGRAFICA		NATURALISTICO	1
GEOLOGIA STUTTURALE		PAESISTICO	1
GEOMINERARIO		PALEONTOLOGICO	
GEOMORFOLOGICO	1	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO			

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	1
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	X
PROVINCIALE	X
LOCALE	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

Il Bene è costituito da un piccolo stagno di poche decine di metri quadrati di superficie per un metro di profondità massima, collocato in località "Tagliata" poco a sud dell'abitato della Rasa di Varese. Tutto il corpo idrico è schermato alla vista da una cortina di vegetazione costituita da alberi d'alto fusto e cespugli, necessari a conservare l'ecosistema in una situazione fortemente ombreggiata che favorisce la presenza di alcune specie di Anfibi. Essendo in apparenza alimentato solo da acque meteoriche il corpo idrico presenta notevoli variazioni di livello durante il corso dell'anno giungendo talvolta in piena estate all'essiccazione completa. Il complesso costituito dallo stagno e dalla cortina vegetazionale ad esso connessa è collocato sul limitare di una grande area prativa, in parte sottoposta a pascolo. L'area è stata segnalata negli studi faunistici preliminari alla stesura del PTC (Baratelli in Zilio et al. 1989) come biotopo di riproduzione del Tritone crestato (*Triturus carnifex*) assai raro nel Parco; gli esemplari presenti raggiungono dimensioni ragguardevoli. Tutta l'area è inoltre sito riproduttivo per *Rana dalmatina*. L'area di pertinenza del Bene viene definita come quella costituita dallo stagno e dalla fascia di vegetazione circostante, con l'esclusione completa del prato adiacente.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA



FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA'

MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.

EMERSO

A PIEDI IN AUTO asfalto sterrato ALTRO

SOMMERSO

VISIBILE DA SUPERFICIE VISIBILE IN IMMERSIONE

SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO		X
PUNTO VISIBILE DA LONTANO		X
PROPRIETA' PRIVATA	X	
AREA ATTREZZATA		X
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	<input type="text"/>
COLTIVATO	<input type="text"/>
INCOLTO	X
ROCCIA AFFIORANTE	<input type="text"/>
EX CAVA	<input type="text"/>

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI	<input type="text"/>	VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	<input type="text" value="X"/>
RISERVE NATURALI STATALI	<input type="text"/>	VINCOLO PALEONTOLOGICO	<input type="text"/>
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	<input type="text"/>
RISERVE NATURALI REGIONALI	<input type="text"/>		
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)	<input type="text"/>		
Zone di Protezione Speciale	<input type="text"/>		
Siti di Interesse Comunitario	<input type="text"/>		
ALTRE AREE PROTETTE	<input type="text"/>		

RISCHIO DI DEGRADO

DESCRIZIONE

ELEVATO
MEDIO
INESISTENTE

X

naturale	antropico
	X
X	


INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione del Bene, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.

E' vietato asportare il limo del fondo che oltre ad impermeabilizzare la cuvetta potrebbe ospitare anfibi in latenza invernale.

ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	LA RASA
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000



III) GEOSITI

	<p>PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>
<p>SCHEDE BENI DI RILEVANZA NATURALISTICA E/O GEOLOGICA E GEOSITI DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI</p>	


NOME DEL BENE a) Ex Cava Rusconi di Casciago

UBICAZIONE COORDINATE CARTOGRAFICHE WGS84 UTM32

<p>COMUNE TOPONIMO LOCALITA'</p>	CASCIAGO	LONGITUDINE	45°49'36.4" N
	Ponte Arture	LATITUDINE	8°45'6.6" E
		QUOTA MEDIA	280-300 m

<p>RIFERIMENTI CARTOGRAFICI</p>	N:	A4C4	DENOMINAZIONE:	C.T.R. 1994-2008
	FOGLIO			

SCALA:	1:10000	TIPO:	AFG
--------	---------	-------	-----



INTERESSE SCIENTIFICO (1=PRIMARIO 2=SECONDARIO)

GEOGRAFICO		IDROGEOLOGICO	
GEOLOGIA MARINA		MINERALOGICO	1
GEOLOGIA STRATIGRAFICA	1	NATURALISTICO	2
GEOLOGIA STUTTURALE	1	PAESISTICO	1
GEOMINERARIO	1	PALEONTOLOGICO	
GEOMORFOLOGICO	1	PEDOLOGICO	
PETROGRAFICO		VULCANOLOGICO	
SEDIMENTOLOGICO	1		

ALTRO TIPO DI INTERESSE

CULTURALE	
DIDATTICO	1
ESCURSIONISTICO	1
STORICO	

VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

RARO	
RAPPRESENTATIVO	X
ESEMPLIFICATIVO	

GRADO DI INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO

MONDIALE	
EUROPEO	
NAZIONALE	
REGIONALE	
PROVINCIALE	X
LOCALE	X

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO

L'ambito, sedime di una ex cava oggi dismessa e proposta per la riqualificazione nel Piano Cave della Provincia di Varese, è proposto quale Geosito di interesse locale, di prevalente interesse geologico-stratigrafico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 6° del PTPR in quanto si ritiene rilevante dal punto di vista didattico e fruitivo per la conoscenza stratigrafica e geomorfologica del territorio. Nell'area infatti affiora la Formazione della Scaglia, costituita da marne, marne argillose e marne calcaree con stratificazione evidente.

L'area di pertinenza coincide con i mappali di proprietà utilizzati nell'attività estrattiva e l'ambito prossimo alle pareti verticali della cava stessa.

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA





FRUIZIONE DELL'OGGETTO E/O DELL'AREA

ACCESSIBILITA'

MF-molto facile; F-facile; AD-abbastanza difficile; MD-molto difficile; E-per esperti.

EMERSO

A PIEDI IN AUTO *asfalto* *sterrato* ALTRO

SOMMERSO

VISIBILE DA SUPERFICIE VISIBILE IN IMMERSIONE

SOTTERRANEO

CARATTERI SALIENTI

	SI	NO
PUNTO PANORAMICO	X	
PUNTO VISIBILE DA LONTANO	X	
PROPRIETA' PRIVATA	X	
AREA ATTREZZATA		X
PRESENZA DI STRUTTURE ALBERGHIERE		X
POSSIBILITA' DI CAMPEGGIO		X
PRESENZA DI ACQUA POTABILE		X

USO DEL SUOLO

TERRAZZATO	<input type="text" value=""/>
COLTIVATO	<input type="text" value=""/>
INCOLTO	X
ROCCIA AFFIORANTE	X
EX CAVA	X

VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL'AREA

	SI	NO
IL SITO RIENTRA IN UN'AREA PROTETTA?	X	

DEFINIZIONI

L. 394/91- Legge quadro aree protette

ALTRI TIPI DI VINCOLI TERRITORIALI

PARCHI NAZIONALI	<input type="text" value=""/>	VINCOLO AI SENSI D.Lgs 42/2004	<input type="text" value="X"/>
RISERVE NATURALI STATALI	<input type="text" value=""/>	VINCOLO PALEONTOLOGICO	<input type="text" value=""/>
PARCHI NATURALI REGIONALI	X	MONUMENTO NATURALE (DGR 22/05/1984 N. 3/38948)	<input type="text" value=""/>
RISERVE NATURALI REGIONALI	<input type="text" value=""/>		
Zone Umide di Importanza internazionale (onv. Ramsmar)	<input type="text" value=""/>		
Zone di Protezione Speciale	<input type="text" value=""/>		
Siti di Interesse Comunitario	<input type="text" value=""/>		
ALTRE AREE PROTETTE	<input type="text" value=""/>		

RISCHIO DI DEGRADO

DESCRIZIONE

ELEVATO
MEDIO
INESISTENTE

X


naturale	antropico
X	X


INTERVENTI AMMISSIBILI


Tale ambito deve essere salvaguardato nelle sue potenzialità scientifiche e didattiche, garantendo l'accessibilità e la visibilità delle esposizioni esistenti anche mediante opere finalizzate alla sicurezza e alla fruibilità quali formazione di percorsi e punti di osservazione ed estirpamento della flora infestante; sono da escludersi gli interventi di modifica dello stato dei luoghi e quelli che possano nascondere alla vista le esposizioni o impedirne l'accessibilità; il parco, prevede gli opportuni interventi di valorizzazione museale e didattica e di definizione delle citate reti di percorsi e degli itinerari di fruizione paesaggistica mediante l'approvazione di un progetto, anche su iniziativa privata che persegua medesimi obiettivi, corredato da convenzione con l'ente Parco e il comune finalizzata a garantire l'uso pubblico e l'interesse collettivo per la gestione delle aree. Sono ammissibili tutti gli interventi di iniziativa pubblica o convenzionati con l'Ente Parco, tesi alla conservazione, al miglioramento dell'accessibilità dell'area, alla messa in sicurezza, alla fruibilità turistico-ambientale e alla valorizzazione in termini scientifici e termini didattici.


ESTRATTO CATASTALE

COMUNE	CASCIAGO
FOGLIO	9
SCALA:	1:2000









Regione Lombardia




Parco Campo dei Fiori


PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Tav. 1E.2 Zonizzazione versante nord
Dettaglio Cuvio

SCALA 1:6000







- Reti ecologiche**
- Parco Regionale Campo dei Fiori
 - Parco Naturale
 - Parco lombardo della Valle del Ticino
 - Zone Speciali di Conservazione
 - Zone Protezione Speciale
 - Rete ecologica Parco Campo dei Fiori Parco del Ticino
 - Varchi del progetto di rete LIPU
- Reti ecologiche regionali**
- Elementi di primo livello della RER
 - Elementi di secondo livello della RER
 - Varchi della RER
- Reti ecologiche provinciale**
- core area - principale
 - core area - secondaria
 - completamento
 - zona tampono
- Altre informazioni**
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua

 Regione Lombardia 


Parco Campo dei Fiori

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Tav. 3A.2 Tavola delle reti ecologiche e delle aree di protezione ambientale
Quadro d'insieme

SCALA 1:25000






Parco Campo dei Fiori
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Tab.38.2 Tavola delle reti ecologiche e delle aree di protezione ambientale
 Dettaglio nord

SCALA 1:10000



Red ecologiche

- Parco Regionale Campo dei Fiori
- Parco Naturale
- Parco Locale della Valle del Ticino
- Aree Speciali di Conservazione
- Aree Protezionistiche Speciali
- Area ecologica Parco Campo dei Fiori (zona del Ticino)
- Valle di proprietà della SPV
- Fiume, torrente corso d'acqua

Altre codifiche

- area protetta
- area vincolata
- compartimenti
- area impianti
- Elementi di patrimonio della BOP
- Elementi di interesse locale della BOP
- Valle della BOP



Parco Campo dei Fiori
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Tav. 3C.2 Tavola delle reti ecologiche e delle aree di protezione ambientale Dettaglio sud

SCALA 1:10000



**VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI
A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO DEI CONFINI DEL PARCO APPROVATO CON L.R. 26/2009**

DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE

ai sensi della L.R. 12/2005, della DCR 351/2007 e della DGR 761/2010 e dell'art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs n.152/2006 e degli indirizzi della DCR 351/2007 commi 5.16 e 6.7 e dell' Allegato I, c. 6.10 alla D.GR 10 novembre 2010 n.9/761.

INDICE:

1. Premessa
2. Partecipazione
3. Istruttoria
4. Parere motivato finale e recepimento nel Piano
5. Conclusioni

1. Premessa

La presente dichiarazione di sintesi costituisce parte integrante della documentazione inerente la variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Del Campo dei Fiori a seguito dell'ampliamento dei confini del Parco approvato con l.r. 26/2009 ed assolve alla funzione di informazione circa la decisione finale in relazione al procedimento integrato di pianificazione e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come previsto ai sensi della L.R. 12/2005 e della d.c.r. 351/2007. Il percorso metodologico procedurale e organizzativo seguito è quello indicato nella d.g.r. n.9/761 del 10/11/2010, Allegato 1d.

Il documento illustra sinteticamente in che modo le considerazioni relative alla sostenibilità ambientale sono state integrate nella variante al piano e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale, dello Studio d'Incidenza, degli esiti delle consultazioni, del parere motivato espresso dall'autorità competente per la VAS del Parco, del parere motivato finale della Struttura VAS regionale.

La variante in esame consiste nell'azzoneamento delle aree oggetto ampliamento del Parco (avvenuto con l.r. 26/2009), sei varianti puntuali di azzoneamento, nella modifica di alcuni articoli delle NTA e nella integrazione delle tavole allegata al piano con la "Tavola dei vincoli e analisi paesaggistica" e della "Tavola della rete ecologica e delle aree di protezione ambientale".

In particolare la variante propone:

- l'azzoneamento delle aree in ampliamento, prevedendo zone di Iniziativa Comunale, in coerenza con le previsioni dei PGT vigenti, azzoneamenti a "Parco Forestale", "Parco Agricolo Forestale", "Valore paesistico", già presenti nel piano vigente, mentre, nel territorio del Comune di Casciago, viene prevista una nuova zona "Parco dei solchi fluviali", caratterizzata da solchi fluviali dei torrenti Tinella e Valle Luna. Questa nuova zona comprende i corsi d'acqua, i solchi di ruscellamento, i terrazzi fluviali, le scarpate morfologiche, le sorgenti e le aree che costituiscono l'ecosistema di riferimento delle fasce fluviali dei torrenti, con l'obiettivo di salvaguardare l'ambito nella sua naturalità;
- sei varianti di azzoneamento puntuali, localizzate nei comuni di Varese (tre), Castello Cabiaglio (una), Bedero Valcuvia (una), Brinzio (una), per una superficie totale in variante pari a circa 7,3 ettari, di cui circa 6,5 di modifica di azzoneamento da "Parco forestale" a "Parco Agricolo Forestale" e circa 0,6 ettari da "Parco Forestale" a "Parco Attrezzato";
- l'individuazione di sei Monumenti Naturali e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del PPR, l'individuazione di un geosito di interesse locale relativo ad una ex cava.

In riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione, dei 48 articoli ne sono proposti in modifica 20. Le modifiche riguardano la semplificazione della pianificazione di settore (come ad esempio per i piani di settore dei nuclei di antica formazione per i quali la disciplina del PTC detta criteri ed indirizzi demandando ai PGT la definizione puntuale), l'introduzione di un nuovo articolo in riferimento alla nuova zona di PTC "Parco fluviale dei torrenti Tinella e Valle Luna", l'introduzione di norme specifiche di tutela (nuovo art. 23 relativo ai geositi, diversa disciplina del sito UNESCO del Sacromonte, Linea Cadorna), l'integrazione della norma per le zone ICO con specifico riferimento al contenimento del consumo di suolo, oltre a modifiche tese a chiarire aspetti interpretativi di alcune norme, precisare maggiormente norme di salvaguardia paesaggistica.

Le tappe delle attività concernenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrato a quello di pianificazione, si possono riassumere come di seguito:

1. con Delibera del Consiglio di Gestione n. 73 del 17 novembre 2011 è stato avviato il procedimento di redazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica;
2. con la medesima delibera sono stati individuati l'autorità procedente, l'autorità competente, gli enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione, i soggetti competenti in materia ambientale, l'autorità competente in materia di SIC e ZPS, i soggetti dei settori del pubblico interessati all'iter decisionale;

3. l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, in data 30 settembre 2014 ha espresso parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della variante al Piano Territoriale di Coordinamento in oggetto.

2. Partecipazione

Il processo partecipativo ai fini dell'adozione della variante del Piano Territoriale di Coordinamento a seguito dell'ampliamento dei confini del Parco approvato con l.r. 26/2009, ha coinvolto i soggetti competenti in materia ambientale, le associazioni e gli enti portatori d'interessi particolari o diffusi (d.g.r. n.8/6420).

Al fine di adempiere all'obbligo di consultazione previsto dal processo di VAS:

1. con Delibera del Consiglio di Gestione n. 73 del 17 novembre 2011 sono stati individuati:
 - i soggetti competenti in materia ambientale;
 - l'autorità competente in materia di SIC e ZPS
 - i soggetti del settore pubblico, o portatori di interesse in materia ambientale, forestale, agricola ed economica, interessati all'iter decisionale;
 - le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;
 - le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
2. in data 01.06.2011 è stato messo a disposizione sul SIVAS di regione Lombardia e sul sito del Parco documento di scoping;
3. in data 04.07.2011 si è tenuta la prima Conferenza di Valutazione;
4. in data 30.04.2014 sono stati messi a disposizione la proposta di piano, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza sul sito internet del Parco e sul sito SIVAS di Regione Lombardia, al fine di consentire la presentazione in forma scritta di osservazioni e proposte;
5. sono state intraprese specifiche iniziative di partecipazione:
 - forum pubblici in data 04.07.2011 e 02.07.2014;
 - assemblea pubblica in data 30 giugno 2014;
6. nel periodo di consultazione e messa a disposizione, sono pervenute le seguenti osservazioni:
 - Provincia di Varese;
 - ARPA;
 - ASL;
 - Comune di Masciago Primo;
 - Comune di Rancio Valcuvia;
 - Comune di Cuvio;
 - Comune di Casciago;
 - LIPU;
7. in data 02.07.2014 si è tenuta la Conferenza di valutazione finale di VAS;
8. successivamente alla Conferenza finale di VAS è pervenuto il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
9. in data 30.09.2014 l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, ha espresso parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della variante al Piano Territoriale di Coordinamento a seguito dell'ampliamento dei confini approvato con l.r. 26/2009;
10. con deliberazione n° 4 del 30 marzo 2015, la Comunità del Parco ha adottato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento a seguito dell'ampliamento dei confini;
11. con deliberazione n. 15 del 30 novembre 2015 la Comunità del Parco ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento a seguito dell'ampliamento dei confini.

4. Istruttoria

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento a seguito dell'ampliamento dei confini del Parco del Campo dei Fiori approvato con l.r. 26/2009, così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni, è stata trasmessa per l'approvazione alla Giunta regionale con lettera del 23.12.2015 (prot.

n.2333/2015) e pervenuta in Regione Lombardia il 28.12.2015 (prot. n. T1.2015.0065273).

Con decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 882 del 11.02.2016, è stato ricostituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale per le istruttorie dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle loro varianti, per garantire una pluralità di competenze nelle materie interessate dal PTC.

Il Gruppo di Lavoro, quindi, ha verificato la variante al Piano rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia.

La variante al PTC in esame consiste in sintesi:

- nell'azzoneamento delle aree oggetto ampliamento del Parco (l.r. 26/2009) con la previsione di zone di Iniziativa Comunale (in coerenza con le previsioni dei PGT vigenti), zone a "Parco Forestale", "Parco Agricolo Forestale", zone di "Valore paesistico", già presenti nel piano vigente, e, nel territorio del Comune di Casciago, la previsione di una nuova zona "Parco dei solchi fluviali", caratterizzata da solchi fluviali dei torrenti Tinella e Valle Luna;
- sei varianti di azzoneamento puntuali, localizzate nei comuni di Varese (tre), Castello Cabiaglio (una), Bedero Valcuvia (una), Brinzio (una), per una superficie totale in variante pari a circa 7,3 ettari, di cui circa 6,5 di modifica di azzoneamento da "Parco forestale" a "Parco Agricolo Forestale" e circa 6,700 mq da "Parco Forestale" a "Parco Attrezzato";
- la modifica di 20 articoli delle Norme Tecniche di Attuazione, dei 48 vigenti, riguardanti la semplificazione della pianificazione di settore, l'introduzione di un nuovo articolo in riferimento alla nuova zona di PTC "Parco fluviale dei torrenti Tinella e Valle Luna", l'introduzione di norme specifiche di tutela (nuovo art. 23 relativo ai geositi, diversa disciplina del sito UNESCO del Sacromonte, Linea Cadorna), l'integrazione della norma per le zone ICO, con specifico riferimento al contenimento del consumo di suolo, oltre a modifiche tese a chiarire aspetti interpretativi di alcune norme e a precisare maggiormente norme di salvaguardia paesaggistica;
- nella integrazione delle tavole allegate al piano con la "Tavola dei vincoli e analisi paesaggistica" e della "Tavola della rete ecologica e delle aree di protezione ambientale".

Nel corso dell'istruttoria, il Gruppo di Lavoro si è riunito in data 17.02.2016 e 09.03.2016, ha svolto alcuni incontri di approfondimento con il Parco e con i referenti del Gruppo di Lavoro concludendo i lavori con la riunione del 09.03.2016.

Il Gruppo di Lavoro ha apportato alcune modifiche, principalmente riferite alle norme tecniche di attuazione, volte a renderle maggiormente adeguate alle disposizioni di legge ed agli indirizzi regionali.

In particolare la variante in oggetto:

- ha approfondito i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale mediante la redazione della tavola di tutela e analisi paesaggistica e norme che contengono indicazioni in merito agli aspetti paesaggistici del territorio, tenendo conto che i principi di salvaguardia delle zone di interesse naturalistico costituiscono, di per sé, elementi di tutela generale del paesaggio;
- garantisce una maggior tutela del territorio acquisito al Parco, principalmente in termini di salvaguardia della naturalità e dell'attività agricola: infatti le destinazioni prevalenti sono quelle a "Parco forestale", "Parco agricolo forestale", nonché la nuova zona "Parco dei solchi fluviali" con l'obiettivo principale di salvaguardia della naturalità dell'ambito.

A conclusione dell'istruttoria regionale, il dirigente della Struttura valorizzazione delle aree protette e biodiversità della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con decreto n. 4023 del 09.05.2016 ha espresso valutazione di incidenza positiva.

4. Parere motivato finale e recepimento nel PTC

Con decreto n. 7134 del 20.07.2016, è stato formulato dall'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, il Parere Motivato finale positivo circa la compatibilità ambientale della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Campo dei Fiori a seguito dell'ampliamento dei confini del

Parco, così come risultante dall'istruttoria regionale per l'approvazione del Piano, a condizione che siano previste misure di monitoraggio della variante al PTC e precisamente:

- devono essere previste misure in merito al monitoraggio ambientale della Variante al PTC, definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- le misure da adottare in merito al monitoraggio devono individuare le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio;
- delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate dovrà essere data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate;
- il programma di monitoraggio dovrà individuare indicatori atti a controllare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano approvato e a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

5. Conclusioni

A seguito dell'espressione del parere motivato, l'Autorità procedente recepisce, nel deliberato, le indicazioni in esso contenute.